

CLXXXVII.

TORNATA DI MARTEDÌ 12 LUGLIO 1898

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Atti vari:

Disegno di legge (<i>Ritiro</i>):	Pag.
Provvedimenti d'ordine economico (CARCANO).	6896
Disegni di legge:	
Stato civile degli scomparsi in guerra (<i>Discussione</i>).	6838
Oratori:	
CLEMENTINI	6840-46
DE GAGLIA, <i>relatore</i>	6841-47-48
FINOCCHIARO-APRILE, <i>ministro guardasigilli</i>	6839
	6943-16-48
FULCI N.	6847-48
GIANFURCO	6841-43
LOJODICE	6839-42
MONTI-GUARNIERI	6840-44
Provvedimenti per l'ordine pubblico (<i>Seguito e fine della discussione</i>).	6849
Oratori:	
BARZILAI	6873
BOVIO	6849
CAMBRAY-DIGNY	6878
CLEMENTINI	6883
DE AMICIS	6881
DONATI	6861-75
FERRI	6861-65-74-76
FINOCCHIARO-APRILE, <i>ministro guardasigilli</i>	6852
	6870-75-76
GALLO, <i>relatore</i>	6873-80-83-95-96
GHIGI	6883
GIOLITTI	6858
LUCHINI O.	6876
MAJORANA G.	6876
MARESCALCHI A.	6859-84
MICHELOZZI	6878
NOCITO	6850-66-88
NOFRI	6885-93
PANTANO	6889
PELLOUX, <i>presidente del Consiglio</i>	6878-82-85-91
POZZO M.	6873-75
PRESIDENTE	6865
RACCUINI	6861
RICCO V.	6879
ROSSI E.	6852-59-74
SERRALUNGA	6872
SONNINO	6890

**Domanda a procedere contro i deputati BER-
TESI e BISSOLATI (*Approvazione*).** Pag. 6838

Osservazioni e proposte:

Ri ringraziamento al Presidente:

Oratori:

PRESIDENTE	6896
RUBINI	6996

Proroga della Camera 6896**Votazioni nominali:**

Art. 2 e 4 (Provvedimenti per l'ordine pubblico)	6878
	6895

Votazione segreta:

Scomparsi in guerra	6898
Provvedimenti per l'ordine pubblico	6898
Bonificazioni	6898
Dazi comunali di consumo	6898

La seduta incomincia alle ore 13.10.

Lucifero, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Imperiale. Chiedo di parlare intorno al processo verbale.

Presidente. Ne ha facoltà.

Imperiale. Dichiaro che se avessi assistito alla votazione avvenuta ieri, avrei votato il passaggio alla discussione degli articoli, facendo alcune riserve di voto per alcuni articoli.

Non sono convinto, (ed in ciò concordo pienamente con le dichiarazioni autorevoli dell'onorevole Giusso e di altri egregi deputati, ai quali certamente non giunge il sospetto di tendenze sovversive o di soverchio desiderio di popolarità), non sono convinto, ripeto, della necessità di provvedimenti eccezionali d'indole politica, e direi quasi, neppure di quelli d'indole economica; a meno che non si chiamino eccezionali quei provvedimenti intesi a rendere più seria, più efficace, più costante l'azione, specialmente am-

ministrativa del Governo, e che valgano a distruggere il triste pregiudizio che ormai va infiltrandosi anche fra popolazioni tranquille, laboriose, le quali al Governo, chiedono soltanto facoltà e libertà di lavoro, che cioè non sia possibile di ottenere il riconoscimento dei loro legittimi desideri se non mediante proteste minacciose o tumulti. Questa azione io invoco e spero dal presente Ministero, informata ad una politica saviamente conservatrice che intenda alla pacificazione degli animi e alla redenzione morale ed economica del paese, senza turbarne la vita amministrativa, senza soprattutto aumentare il numero di quelle università dell'anarchia, che la legge sul domicilio coatto ha creato e che gli articoli proposti nel presente disegno di legge non contribuiranno certamente a diminuire.

Presidente. Si terrà conto nel processo verbale della seduta di oggi di questa sua dichiarazione.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Colombo Giuseppe, di giorni 2; Pivano, di 2; Rogna, di 2; Bonacossa, di 2; Rampoldi, di 2; Materi, di 2; Gianolio, di 2; Molmenti, di 2; Rossi Teofilo, di 2; Poli, di 3; Oliva, di 8; Calvanese, di 2. Per motivi di salute l'onorevole: Cagnola, di giorni 8; Della Rocca, di 5; Colombo-Quattrofrati, di 30. Per ufficio pubblico, l'onorevole Alessio, di 1.

(Sono conceduti).

Domande di autorizzazione a procedere.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Domande di autorizzazione a procedere contro il deputato Bertesi (per apologia di reato). Le conclusioni della Giunta sono:

« La maggioranza della Commissione ritiene che gli argomenti della minoranza siano stati anticipatamente confutati con le sopra esposte ragioni; e conchiude perchè sia negata la chiesta autorizzazione a procedere. »

Non essendovi oratori iscritti e nessuno domandando di parlare, pongo ai voti queste conclusioni. Chi le approva sorga.

(Sono approvate).

Seguono all'ordine del giorno due domande

di autorizzazione a procedere contro il deputato Bissolati (per diffamazione ed ingiurie)

Sulla prima, « la Commissione ha considerato che l'azione promossa rientra così nei limiti della privata tutela, e rimane esclusa ogni possibilità, nella sua proposizione, di ingerenza del potere esecutivo a danno delle funzioni e delle prerogative parlamentari.

« Per il che ha deliberato di proporre alla Camera di concedere l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Bissolati. »

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti le conclusioni della Giunta.

Chi le approva si alzi.

(Sono approvate).

Sulla seconda domanda d'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Bissolati, presentata alla Camera dal procuratore del Re di Roma a norma dell'articolo 45 dello Statuto, la vostra Commissione ha considerato che trattasi di reato d'azione privata e che nella querela di cui è caso, diretta a tutelare l'onore e la riputazione degli offesi, come negli atti del relativo procedimento nulla vi ha che lasci sospettare un qualsiasi attentato alla libertà, indipendenza e sicurezza della funzione parlamentare, che lo Statuto coll'articolo ricordato ha voluto tutelare.

La Commissione quindi propone sia concessa l'autorizzazione a procedere.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare pongo a partito le conclusioni della Giunta.

(La Camera le approva).

Discussione del disegno di legge sull'accertamento dello stato civile degli scomparsi in guerra.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sull'accertamento dello stato civile degli scomparsi in guerra.

Si dia lettura del disegno di legge.

Talamo, segretario, ne dà lettura. (Vedi Stampato n. 208-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia.

Questo disegno di legge ha una grande importanza, riferendosi ad una materia regolata dal Codice civile: e il Governo, presentandolo, ha avuto in mira di provvedere ad un bisogno urgente, accertando lo stato civile degli scomparsi nelle ultime guerre di Africa.

Ma, ripeto, l'argomento è grave, e merita uno studio attento ed oculato, diretto a coordinare le disposizioni della presente legge colle norme dell'istituto giuridico dell'assenza regolato dal Codice civile.

Perciò non si mira a risolvere, con questo disegno di legge, tutta la questione; ma soltanto si propongono provvedimenti speciali, senza dei quali, dovendosi seguire le norme comuni, difficilmente potrebbe esser regolata la condizione giuridica dei militari scomparsi negli ultimi avvenimenti di Africa. Ed è per queste considerazioni e con siffatte dichiarazioni, che il Governo raccomanda alla Camera l'accoglimento di questo disegno di legge.

La Commissione ha presentato due ordini del giorno: col primo « fa voto al Governo perchè sia dichiarato che, per tutti gli effetti della legge sul reclutamento dell'esercito, lo scomparso sia considerato come morto dal giorno in cui sia accertata la scomparsa. »

D'accordo col mio collega della guerra, dichiaro di non aver difficoltà di accettare quest'ordine del giorno, dandovi il significato di una raccomandazione.

Il Governo accetta pure come raccomandazione il secondo ordine del giorno col quale la Commissione « fa voti al Governo perchè l'istituto della presunzione di morte con la sua conseguente dichiarazione giudiziale sia esteso anche ai casi d'individui scomparsi per effetto di terremoto, naufragio, incendio od altro infortunio. »

Debbo però aggiungere che, coll'accettazione di quest'ordine del giorno, il Governo s'impegna soltanto a studiare l'importante argomento, riservandosi di tener conto non solo dei voti della Commissione, in quanto sarà possibile, ma altresì delle altre legislazioni vigenti, e dell'esperienza che sarà fatta delle disposizioni della presente legge in seguito alla sua applicazione.

Con queste dichiarazioni mi auguro che questo disegno di legge sarà accolto benevolmente dalla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lojodice.

Lojodice. (Della Commissione). Sono dolentis-

simo che questo disegno di legge venga in discussione quasi fuggevolmente. È bene si sappia che sullo stesso si allargò talmente la discussione negli Uffici e nella Commissione, che pareva dovesse occupare parecchie ore e forse parecchie giornate nella Camera; e ciò non pel disegno in sè, ma perchè, ad occasione di esso, dovrebbe provvedersi urgentemente non solo a modificare le disposizioni, che riguardano l'istituto dell'assenza, ma a parificare, negli effetti, la condizione giuridica di coloro che scompaiono per effetto di terremoto, naufragio, incendio od altro infortunio, a quella di coloro che muoiono in guerra, chè identica si presenta la condizione loro nel mondo giuridico.

In seno alla Commissione io ho insistito perchè si cogliesse questa occasione per discutere tutto il problema. Rimasi in minoranza, e solo ottenni dalla cortesia dei colleghi che fossero presentati i due ordini del giorno posti in fine della relazione.

Il ministro, con quell'intuito giuridico che tanto lo distingue, ha compreso l'importanza del secondo ordine del giorno, che invita il Governo a preparare un disegno di legge, per effetto del quale l'istituto della presunzione di morte, introdotto nella nostra legislazione con questo disegno di legge, sia esteso anche ai casi d'individui scomparsi altrimenti; ed ha promesso chè studierà il modo di coordinare le disposizioni della legge presente con tutto quanto possa concernere l'istituto dell'assenza. Ora io prendo atto di queste sue dichiarazioni, e l'invito a modificare l'istituto dell'assenza, come ora è disciplinato nel Codice civile, togliendo principalmente quel grande assurdo, che vi è nel Codice istesso, e che consiste nel *presumere* l'assenza, mentre questo è un *fatto* dal quale sorge la presunzione della morte e non la presunzione dell'assenza. Ora questo assurdo è bene che scompaia presso di noi, così com'è scomparso da altre legislazioni. Regoliamo questa materia secondo le diverse presunzioni di morte, purchè però uguali siano negli effetti la condizione di coloro che siano scomparsi in guerra, e la condizione di coloro che siano altrimenti scomparsi; poichè per la morte degli uni e degli altri unico è il fondamento, e cioè la presunzione.

Mi pare strano che non si debbano considerare alla stessa stregua gli scomparsi in mare, gli scomparsi per incendio o per altro

infortunio, e coloro, di cui risulti la scomparsa in guerra. Ora, con la legge in esame, mentre per questi si regolano definitivamente i rapporti patrimoniali e di famiglia, per gli altri permane uno stato di assoluta incertezza.

Invito, quindi, l'onorevole ministro di grazia e giustizia a voler far sì che con nuove proposte, racchiuse in un disegno di legge speciale, od estendendo la legge presente, voglia disciplinare non solo la condizione di tutti coloro pei quali siavi presunzione di morte per ragion di guerra od altrimenti, ma voglia eziandio rimaneggiare tutto l'istituto dell'assenza disciplinandolo così come è disciplinato in quasi tutte le legislazioni delle nazioni moderne.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri.

Monti-Guarnieri. Mi associo alle osservazioni fatte dal collega Lojodice, e trovo io pure che questo disegno di legge, come bene egli osservava, mentre si presenta alla Camera in modo affatto fuggevole viene a modificare in alcuni punti radicalmente le disposizioni del Codice civile.

La onorevole Commissione, che ha modificato il disegno ministeriale, ha osservato che i libri del nostro Codice civile, che si riferiscono all'istituto della successione, a quello del matrimonio e a quello dell'assenza, vengono con questo disegno in diverse parti radicalmente modificati. E non solo, ma con questa legge per alcuni di quegli istituti, avuto riguardo così alla loro origine e al loro sviluppo, come alla dottrina e alla giurisprudenza, che sovra di essi si è venuta formando, si vengono a creare gravi disparità di trattamento fra vari ordini di cittadini.

Ora, onorevole ministro, quando il Parlamento avrà approvata questa legge, che intacca nel suo fondamento il nostro Codice civile, io vi domando come potrà il magistrato avere unità di concetto nella interpretazione della legge civile; e vi domando come potrete voi, del Governo, trovando questa disparità di trattamento, di dottrina e di giurisprudenza nella interpretazione delle nostre leggi per questa parte importantissima, come potrete, dico, mantenere uniformità all'opera vostra, mentre tante diverse opinioni e soluzioni si saranno formate successivamente sullo stesso argomento.

Gianturco. Domando di parlare.

Monti-Guarnieri. Io non voglio abusare della

cortesìa della Camera, e molto meno intendo far cosa gradita agli onorevoli componenti della Commissione ed all'onorevole ministro, se ci tengono; ma parmi che, date le gravi osservazioni già fatte da uno dei membri della Commissione, sia pure rimasto in minoranza, e quelle, che probabilmente farà l'illustre mio maestro Gianturco, che ha domandato di parlare...

Lojodice. È contrario.

Monti-Guarnieri. ...sia il caso di sospendere la discussione di questo disegno di legge, riprendendola quando il Governo avrà presentato un complesso di modificazioni al Codice civile, tali, che valgano a mettere ordine in tutta quanta la materia, a cui questo disegno di legge si riferisce.

Io sono, onorevole ministro, fra coloro che credono sia molto più facile riformare gradatamente, a seconda delle circostanze e dei bisogni, un Codice vecchio piuttosto che farne uno nuovo. Ma quando con una legge come questa, presentata allo scorcio di una Sessione, mentre la caldura incalza e l'esodo dei nostri colleghi incomincia, quando, dico, con una legge come questa, sia pure piccola per la quantità della carta sulla quale è scritta, si vengono a portare così gravi modificazioni al nostro Codice civile, con conseguenze, che io credo disastrose per la interpretazione della legge, io domando se non sarebbe il caso di sospendere la discussione, attendendo di discutere una legge di questa importanza quando il Governo potrà, contemporaneamente a questa, presentarne un'altra, che dica alla Camera quali sono le modificazioni, che si vogliono portare al Codice civile per mettere questa legge in accordo con tutto il complesso della nostra legislazione civile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Clementini.

Clementini. Non entro nella questione di merito, sollevata dal collega Monti-Guarnieri, e fermo la mia attenzione sull'ordine del giorno proposto dall'onorevole Commissione e che fu accettato dall'onorevole guardasigilli, di concerto col ministro della guerra.

Dacchè il Governo accetta quest'ordine del giorno e prende impegno di presentare un disegno di legge, in cui, agli effetti del reclutamento dell'esercito, il militare scomparso in guerra sia considerato come morto dal giorno in cui è accertata la scomparsa,

io domando se non sia il caso di introdurre questa disposizione come un'aggiunta all'articolo 2 della legge stessa, senza attendere una nuova proposta.

La mia proposta sarebbe dunque questa: d'aggiungere, cioè, all'articolo 2 questo capoverso: « Per tutti gli effetti della legge sul reclutamento dell'esercito, il militare scomparso in guerra si consideri come morto dal giorno, in cui si è accertata la sua scomparsa. »

Non ho altro da dire, perchè sulla questione di merito parlerà l'onorevole collega Gianturco.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

Gianturco. Onorevoli colleghi, per persuadere la Camera della opportunità di respingere la proposta sospensiva, che mi pare abbia fatto il collega Monti-Guarnieri, basterà che io faccia notare come questo disegno di legge tenda a regolare la condizione giuridica e lo stato civile di ben quattromila soldati scomparsi nella campagna d'Africa, dei quali non è stato possibile accertare la morte.

La Camera comprende quali siano le conseguenze giuridiche, che derivano da questa condizione di cose; le loro successioni non si possono aprire; le loro vedove non possono passare a nuove nozze; tutti i rapporti giuridici, che dipendono da questo grande avvenimento della morte, sono rimasti sospesi; si tratta, insomma, di una questione, che già da gran tempo reclamava una pronta soluzione.

A chiunque abbia letto anche fuggacemente le disposizioni vigenti, appar chiaro come, applicando le norme del Codice civile, le sorti di queste famiglie dovrebbero rimanere per molti altri anni in sospenso.

Il Codice civile, infatti, riproducendo le disposizioni del Codice francese circa l'assenza, stabilisce che prima di tre anni o prima di cinque, a seconda che l'assente abbia o non abbia lasciato un amministratore, non si può concedere la immissione temporanea nel possesso dei beni dell'assente; e che è necessario che siano decorsi trent'anni dalla dichiarazione di immissione nel possesso temporaneo, oppure è necessario che l'assente abbia compiuto cento anni dal giorno della nascita perchè si possa procedere alla immissione definitiva nel possesso dei beni dell'assente, e siano così svincolate le cauzioni, e cessi nel-

l'amministrazione dei beni dell'assente l'ingerenza dell'autorità giudiziaria.

La Camera comprende quali siano le conseguenze della applicazione pura e semplice di queste disposizioni del Codice civile.

Ora qual è il fine del presente disegno di legge? Quello di regolare una condizione di cose, che è assolutamente intollerabile; poichè è evidente l'urgenza di venire in soccorso di tante famiglie e di regolare tante successioni.

Questo per ciò che riguarda la questione pregiudiziale, sollevata dall'onorevole Monti-Guarnieri. Rimane la questione di merito, che è stata proposta dall'onorevole Lojodice (se mal non mi appongo, perchè sono entrato nell'Aula quando già era inoltrato il suo discorso), nel senso che convenga estendere le disposizioni di questo disegno di legge a molti altri casi, che il disegno non contempla; che convenga, cioè, estenderne le disposizioni ai casi di naufragio, d'incendio e simili.

Ora io prego l'onorevole Lojodice di considerare due cose.

Non che io, francamente, sia così tenero del Codice civile, che da molto tempo ci siamo abituati a considerare, qui ed in altri paesi, come l'arca santa, da considerarlo con un rispetto quasi cinese e da ritenerlo intangibile.

Il Codice civile è stato modificato parecchie volte; ed io credo che sia utile modificarlo sempre, quando concorrano ragioni vere, serie e profonde.

Ma la questione, che qui si propone, è quella di vedere se veramente, come è urgente disciplinare il caso degli scomparsi nella guerra d'Africa, sia urgente altresì di provvedere a questi casi d'incendio, terremoti, rovine, naufragi, e via dicendo.

L'onorevole Lojodice sa meglio di me che vi sono due sistemi intorno all'istituto dell'assenza; vi è il sistema, per così dire, germanico, informato al concetto della presunzione di morte, che con questo disegno di legge si viene ad introdurre, per la prima volta e per un caso specialissimo, nella nostra legislazione civile: e vi è il sistema del Codice francese, che fu accolto anche dal Codice italiano, che non è quello della presunzione di morte, ma quello della dichiarazione di assenza.

Ora, domando all'onorevole Lojodice, parrebbe a lui prudenza di legislatore abolire

ad un tratto tutto il titolo terzo del primo libro del Codice civile per ciò, che si riferisce agli assenti, e ammettere senz'altro per ogni caso la presunzione di morte secondo il sistema germanico?

A me non pare.

Facciamo dunque questo esperimento, che potrà portare conseguenze notevoli, vediamo come la magistratura interpreterà ed accoglierà questo sistema per ciò, che si riferisce al caso più urgente, e cioè agli scomparsi in Africa. Quando questo esperimento sarà stato fatto, quando se ne saranno veduti i frutti, e questi, come io mi auguro, saranno tali da incoraggiarci a perseverare per questa via, si potrà, come la Commissione propone col suo ordine del giorno, estendere l'istituto della presunzione di morte anche ai casi di terremoto, naufragio, incendio, ed altri consimili infortunî.

Io quindi non ho nessuna difficoltà di acconsentire all'ordine del giorno proposto dalla Commissione, interpretandolo come un incoraggiamento al guardasigilli perchè, quando la legge dia buoni frutti, quando risulti che nella sua pratica applicazione non ha dato luogo ad inconvenienti, e proponga di estendere questa disposizione, che ora introduciamo in via di esperimento, anche ad altri casi. Così hanno fatto altri paesi, che hanno un Codice affine al nostro; e l'esperienza degli altri paesi ha molta importanza per noi. Così ha fatto la Francia con le leggi del 1817 e del 1871, con le quali non fu abrogato l'istituto dell'assenza, ma vennero sancite disposizioni speciali per ciò, che si riferiva allo stato civile dei morti nelle guerre del 1792 e nella guerra del 1870-71.

Ora trattasi di fare qui altrettanto e di essere prudenti al pari dei francesi, che non hanno fatto una legge generale sugli scomparsi in qualsiasi guerra, ma una legge speciale per gli scomparsi in determinate guerre.

Non credo, dunque, che si possa muovere rimprovero a noi, se, procedendo con prudenza uguale a quella dei nostri vicini, vogliamo prima vedere gli effetti di questa legge, e, quando questi siano buoni, allora soltanto giudicare se convenga modificare in questo senso il nostro Codice civile.

Queste sono le dichiarazioni, che intendo di fare alla Camera, alle quali spero che l'onorevole Lojodice si associerà, e non

vorrà ostacolare l'approvazione di questo disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lojodice.

Lojodice, della Commissione. Farò una brevissima risposta.

L'onorevole mio amico Gianturco riconosce esplicitamente che col disegno di legge in esame si innova radicalmente una parte del Codice civile, perchè alla *presunzione di assenza* si sostituisce la *presunzione di morte*, che è cosa novissima nella nostra legislazione, mentre esiste in altre.

Dunque se facciamo questo primo passo perchè non farne un secondo? Perchè non estendiamo questa presunzione di morte anche a coloro, che sono scomparsi non per effetto di guerra, ma per effetto di terremoto, d'incendi o per altra causa, dal momento che identica ne è la condizione di fatto, trattandosi, cioè, una morte semplicemente presun'a?

Se così stanno le cose, il timore espresso dall'onorevole Gianturco circa gli effetti di questa estensione mi par che non abbia fondamento. E non ha fondamento per due ragioni: la prima, perchè altre legislazioni, come l'Austriaca, hanno accolto l'istituto della presunzione di morte, e questo funziona benissimo, senza dar luogo ad inconvenienti; la seconda, perchè abbiamo documenti gravissimi e irrefragabili intorno agli inconvenienti, cui quotidianamente dà luogo l'istituto dell'assenza come trovasi regolato nel nostro Codice civile.

Basti alla Camera un semplice ricordo. Il terremoto di Casamicciola diede luogo a moltissime vittime; ebbene, sapete, o signori, quale condizione di fatto e di diritto esiste tuttora, dopo tanti anni, per una non piccola parte di esse? Quando venne in discussione in seno della Commissione questo disegno di legge, io mi recai a Casamicciola e volli fare indagini in quegli uffici dello stato civile intorno al modo come si era regolata la morte presunta di tanta gente; e trovai che, presentemente, parecchie migliaia di persone non si sa ancora se siano vive o morte; e, di conseguenza, il loro stato patrimoniale e di famiglia non è ancora punto definitivamente regolato!

Ora, dopo ciò, io domando se sia possibile una differenza, quanto alla presunzione di morte, fra coloro i quali scompaiono in guerra e quelli, che sono stati vittima del terremoto di Casamicciola? Come è possibile ammettere

questa enorme disuguaglianza tra lo stato delle mogli e dei patrimoni degli scomparsi nella guerra d'Affrica, che resta regolato definitivamente con questa legge, e lo stato delle mogli e del patrimonio degli scomparsi nel terremoto di Casamicciola, che essendo, come dissi, regolato dal Codice civile, rimarrà sempre in una condizione incerta ed indefinita? Le mogli di questi ultimi rimarranno, sinchè avranno vita, nè vedove, nè maritate; i patrimoni rimarranno affidati a curatori temporanei; non immissione definitiva in possesso, non definizione dei rapporti giuridici tra i pretesi assenti ed i terzi!

Tutto questo è enorme e non ammette indugio. Lo ripeto ancora una volta: il bisogno di provvedere si impone. Passi pure questa legge; ma io chiedo che l'onorevole ministro di grazia e giustizia prenda solenne impegno perchè con apposito disegno di legge si provveda in modo che non rimanga questa grande disuguaglianza nella condizione patrimoniale e di famiglia tra coloro, che pur sono scomparsi per terremoto, incendio, od altro infortunio, e coloro, che sono scomparsi in guerra. La morte degli uni e degli altri, non incresca sentirlo ripetere, si fonda sulla semplice presunzione: ora la diversità della causa non imprime alla presunzione stessa un carattere, un effetto diverso.

Gianturco. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Gianturco. Io, francamente, non comprendo che cosa voglia l'onorevole Lojodice; dal momento che nessuna obiezione è stata fatta all'ordine del giorno della Commissione, col quale si chiede appunto che le disposizioni della presente legge siano estese ai casi di naufragio, rovine, incendio, terremoto, e simili, io non comprendo, ripeto, che cosa egli possa desiderare di più. Il ministro di grazia e giustizia studierà, giudicherà degli effetti della nuova legge, e se questi saranno quali noi ce li attendiamo, proporrà la riforma dell'istituto dell'assenza. (*Interruzione del deputato Lojodice*).

Ma non v'è alcuna proposta concreta: l'ordine del giorno non è un articolo di legge: è semplicemente un invito, che si fa al Guardasigilli, di estendere ad altri casi il principio di questo disegno di legge.

Quindi l'onorevole Lojodice può tenersi pago di questo.

Lojodice. Niente affatto. Invito il ministro a fare solenni dichiarazioni e a novembre lo inviterò di nuovo!

Gianturco. Spero io pure che sarà possibile estendere ad altri casi la legge presente. D'altra parte conviene pure che l'onorevole Lojodice consideri che queste disposizioni non sono state estese nella legislazione e nella giurisprudenza degli altri paesi, se non con grande difficoltà, e quando concorressero circostanze tali, che veramente lasciassero presumere che la morte fosse seguita.

Queste circostanze possono essere più o meno gravi, più o meno convincenti, a seconda dei casi. Esse indubbiamente hanno un valore grandissimo nel caso di scomparsi in guerra: hanno invece un valore alquanto men grave nel caso di naufragio, hanno un valore anche men grave nel caso di incendio.

Tutti questi apprezzamenti, tutte queste considerazioni, conviene che il legislatore abbia presenti prima di cancellare dal nostro Codice tutto un istituto, che ha così antiche tradizioni come l'istituto dell'assenza. Si appaghi dunque l'onorevole Lojodice dell'ordine del giorno della Commissione: si appaghi oggi del poco, e probabilmente avrà domani il molto, se il ministro guardasigilli, come spero, accetterà questa proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guardasigilli.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia.

A me pare che, in sostanza, non vi sia dissenso. Nessuno mette in dubbio che la proposta presentata dall'onorevole Gianturco, quando era guardasigilli, risponda a necessità urgenti e indiscutibili.

Mi preme soltanto far notare all'onorevole Monti-Guarnieri, il quale avrebbe desiderato una discussione meno affrettata di questo disegno di legge, come di questo fatto non siano responsabili nè il presente nè il passato Gabinetto.

Il disegno di legge fu presentato fino dal 2 dicembre 1897 e la Commissione parlamentare compì i suoi studi e presentò le sue proposte in tempo utile. Se il disegno medesimo viene in discussione in queste ultime sedute della Camera, la colpa non è nostra: nè potevamo consentirne il differimento, trattandosi di provvedimenti urgenti che non conviene di prorogare ulteriormente.

Alle considerazioni che sono state svolte dall'onorevole Lojodice ha già risposto l'onorevole Gianturco; e prima di lui avevo risposto io, dichiarando che accettavo l'ordine del giorno della Commissione come un in-

vito a studiare l'importante argomento che, sotto ogni aspetto, merita, come già dissi, di essere esaminato colla maggior ponderazione.

Di ciò l'onorevole Lojodice può ben contentarsi. E gli aggiungo che studierò altresì se e fino a qual punto le disposizioni speciali introdotte con questa legge nel sistema delle assenze, possano essere applicate agli altri casi segnalati dall'onorevole Lojodice e anche nel secondo ordine del giorno della Commissione, per trarne argomento ad una più larga e completa riforma.

Dopo queste dichiarazioni, ripeto la preghiera alla Camera di voler discutere le singole disposizioni proposte con questo disegno di legge.

Si tratta di provvedere alla condizione giuridica di un numero rilevante di militari scomparsi nelle ultime guerre africane: ed è un interesse di primo ordine quello di non lasciare ancora insoluta la posizione legale di tante famiglie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri.

Monti-Guarnieri. Io non insisto sulla sospensiva. Faceva però rilevare semplicemente all'onorevole Gianturco, che giustamente faceva rilevare la necessità di questo disegno di legge per la sistemazione giuridica della posizione delle famiglie dei morti in Africa, che se la Camera sospendesse oggi la discussione e nell'intervallo delle vacanze parlamentari il Governo preparasse e presentasse disegni di legge che fossero opportuni per modificare il Codice civile in quella parte dove questo disegno di legge lo indica e si presentassero alla Camera questi disegni nuovi che modificano il Codice civile insieme e con questo disegno di legge insieme, noi avremmo un tutto di legislazione organica che potrebbe meglio rispondere alla necessità della cosa ed alla funzione del Codice civile in tutte le sue parti. E per tutto questo io domandavo, nè più nè meno, che quattro mesi di tempo.

Capisco che l'onorevole Gianturco, che è il padre, non so se legittimo o putativo di questa legge...

Lojodice. Legittimo.

Monti-Guarnieri. ... ha interesse che essa venga in porto: ma se egli è il padre legittimo, credo che avrà tutto l'interesse che questa figlia cresca sana e robusta, piuttosto che muoia appena venuta alla luce.

Del resto faccio osservare all'onorevole ministro di grazia e giustizia che questi quattro mesi non sarebbero del tutto perduti. Per esempio l'articolo 2, che è uno dei più interessanti del disegno di legge, nel quale, portando una modificazione al nostro istituto civile della presunzione dell'assenza, è stabilita la presunzione di morte, che è il caposaldo di questo disegno di legge, dice che la presunzione di morte avviene due anni dopo la conclusione della pace.

L'onorevole Gianturco dice che bisogna provvedere alle famiglie dei morti d'Africa ed io gli rispondo: ma perchè questa fretta? La pace con l'Abissinia è conclusa o no? Me lo dica il presidente del Consiglio, o l'onorevole ministro degli affari esteri. Ed allora come vi troverete voi ad applicare l'articolo 2, in cui si dice che la presunzione della morte non si verifica se non trascorsi due anni dalla conclusione della pace, se questa pace è ancora da farsi, se il capitano Ciccodicola sta ancora ad Adis-Abeba per stabilire i preliminari della pace? Io non credo che ci sia tanta fretta, perchè questo disegno di legge potrà essere discusso a novembre, quando molto probabilmente la pace sarà fatta ed il Governo si troverà in condizione di potere presentare una nuova legge per le modificazioni da introdursi nel Codice civile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

De Gaglia, relatore. Onorevoli colleghi! Dopo la risposta data dall'onorevole Gianturco agli onorevoli Lojodice e Monti-Guarnieri, il relatore ha poche cose da dire: certo se dicesse qualche cosa di più, guasterebbe quello che egregiamente è stato detto dall'onorevole Gianturco.

L'onorevole Lojodice voleva due cose: la riforma dell'istituto dell'assenza e la estensione di questo progetto ad altri casi d'infortunio. La Commissione osservò che non era una cosa facile, trattandosi di un disegno di legge speciale, venire a riformare l'istituto dell'assenza, che implicava una riforma al Codice civile. Però, convenendo nella seconda parte, disse, che volendosi estendere questo progetto ad altri casi d'infortunio, avrebbe fatto un ordine del giorno, invitando il Ministero di volere provvedere all'oggetto. E l'idea di voler estendere quest'Istituto ad altri casi d'infortunio non era della Commissione e nemmeno dell'onorevole

Lojodice, ma precisamente era dell'onorevole Gianturco, il quale in un punto della sua relazione considera precisamente il caso di estendere, come hanno fatto le altre nazioni, questo istituto ad altri casi d'infortunio. Ma egli disse che bisognava aspettare prima di far ciò, per vedere quali effetti in pratica avrebbe recato l'Istituto medesimo. Ed allora la Commissione pensò di presentare quell'ordine del giorno, col quale si chiede al Governo di estendere questo disegno di legge agli altri infortuni.

Quanto all'ultima difficoltà proposta dall'onorevole Monti-Guarnieri cioè a dire: quando comincerà a decorrere il termine se noi siamo ancora in guerra con l'Abissinia, non essendo stato ancora fatto il trattato di pace; io rispondo che a prescindere che il trattato di pace è stato fatto, c'è il capoverso dello stesso articolo che prevede ciò, poichè quella mente eletta dell'onorevole Gianturco ha tutto preveduto. Infatti il capoverso dell'articolo 2 dice così: « Se non è stato stipulato alcun trattato di pace, lo scomparso si presume morto, trascorsi tre anni dalla cessazione delle ostilità. » Nessuno certamente può sconvenire che allo stato attuale le ostilità siano cessate. Se non ci fosse trattato di pace ed invece vi è, e ratificato, esiste però chiaramente la cessazione delle ostilità.

Non comprendo poi una difficoltà fatta dall'onorevole Monti-Guarnieri ed anche dall'onorevole Lojodice, i quali sostenevano che con questo disegno di legge si viene a modificare l'istituto dell'assenza del Codice civile.

Ma niente affatto! Noi non modifichiamo l'istituto dell'assenza; questo resta e sta da sé. Noi introduciamo nella nostra legislazione un nuovo istituto che non c'era ancora, cioè la presunzione di morte con la conseguente dichiarazione giudiziale.

Monti-Guarnieri. Non è conciliabile.

De Gaglia, relatore. È conciliabilissimo! Perché è un istituto speciale per coloro soltanto che vanno a combattere, e per essi si propone un provvedimento speciale. L'istituto della assenza, così come è nel Codice nostro, non ammette mai la presunzione di morte, quindi era necessario che per un caso speciale quale è stata la guerra in Africa s'introducesse una nuova disposizione, che senza punto vulnerare e modificare l'istituto dell'assenza, che

resta per gli scomparsi in genere, servisse ad assicurare lo stato civile di quelli i quali lasciano la vita sul campo di battaglia.

Pala. Dite allora che è per la guerra d'Africa!

De Gaglia, relatore. Precisamente.

Pala. Allora ditelo!

De Gaglia, relatore. È detto che la necessità che ha determinato la presentazione di questo disegno è stata la guerra d'Africa; però potrebbe succedere un'altra guerra; (*Mormorio*) e noi avremo fatto una nuova legge, che per ora servirà ai quattromila e tanti morti in Africa, in avvenire (auguriamoci che non sia mai) potrà servire per altre guerre.

E all'onorevole Lojodice faccio osservare ancora che la Commissione fece qualche cosa di più di quello che egli pretendeva: egli chiedeva che noi avessimo invitato il ministro a studiare e presentare un disegno di legge; la Commissione invece che cosa ha chiesto con l'ordine del giorno? Qualche cosa di più; ha detto: « La Commissione fa voti al Governo perchè l'istituto della presunzione di morte con la sua conseguente dichiarazione giudiziale sia esteso anche ai casi di individui scomparsi per effetto di terremoto, naufragio, incendio o altro infortunio. »

Concludendo, prendo atto delle dichiarazioni del ministro guardasigilli che vorrà presentare analoghi provvedimenti.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta in contrario verremo ai voti.

La Commissione ha presentato due ordini del giorno.

Il Governo li accetta?

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Ambedue.

Presidente. Il primo di questi ordini del giorno è così concepito:

« La Commissione fa voto al Governo perchè sia dichiarato che per tutti gli effetti della legge sul reclutamento dell'esercito lo scomparso sia considerato come morto dal giorno in cui sia accertata la scomparsa. »

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

(È approvato).

Leggo ora il secondo:

« La Commissione fa voti al Governo perchè l'istituto della presunzione di morte con

la sua conseguente dichiarazione giudiziale sia esteso anche ai casi d'individui scomparsi per effetto di terremoto, naufragio, incendio od altro infortunio. »

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È ammessa la presunzione di morte nei casi previsti nell'articolo seguente.

Essa non è operativa di effetti giuridici, se non sia giudizialmente dichiarata dal magistrato competente.

(È approvato).

Art. 2.

Colui che, avendo preso parte alle operazioni militari in guerra, o come impiegato al seguito dell'esercito o dell'armata, o in qualsiasi altra qualità al servizio dell'uno o dell'altra, anche allo scopo di prestare volontaria assistenza, è scomparso, si presume morto, trascorsi due anni dopo la conclusione della pace.

Se non è stato stipulato alcun trattato di pace, lo scomparso si presume morto, trascorsi tre anni dalla cessazione delle ostilità.

Clementini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Clementini. Io avevo fatto una proposta. Pregherei l'onorevole ministro di dirmi se l'accetta, sembrandomi questa la sede opportuna per discuterla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Clementini ha ragione di ricordarmi la sua proposta. Però, dopo che l'ordine del giorno della Commissione è stato approvato, mi pare non sia più opportuno di introdurre nell'articolo 2 della legge, come aggiunta, la proposta dell'onorevole Clementini, perchè occorrerebbe coordinare subito questa disposizione con parecchie altre analoghe della legge per il reclutamento dell'esercito; e deriverebbe da ciò la necessità di dare al Governo la facoltà di fare questo coordinamento, al quale sarà meglio provvedere in momento più opportuno. Prego

quindi l'onorevole Clementini di non insistere nella sua proposta.

Presidente. L'onorevole Clementini insiste?

Clementini. Credo che l'effetto pratico dell'accettazione dell'ordine del giorno equivalga a zero. (*Si ride*). Poichè, finchè non c'è una disposizione di legge, non si potrà considerare per morto lo scomparso in guerra. E ci sono molti casi in cui, dovendosi applicare la legge sul reclutamento, si affaccia questa condizione di cose: che non c'è la prova di morte del soldato.

Ma, poichè l'onorevole ministro di grazia e giustizia credeva necessario di facilitare l'approvazione di questo disegno di legge, io, a mia volta, credevo facilitare al legislatore la via di provvedere anche per riguardo ai soldati d'Africa: perchè questo principio torna applicabile per il caso di morte anche dei soldati in Africa. Ma non insisto; e mi auguro che questo disegno di legge pel coordinamento sia presentato alla Camera, e sia tenuto calcolo delle dichiarazioni della Commissione.

Presidente. Dunque l'onorevole Clementini non insiste nella sua proposta.

Art. 3.

La istanza per far dichiarare la presunzione di morte può essere promossa da chiunque vi abbia interesse, e anche di ufficio dal Pubblico Ministero, innanzi al tribunale civile del luogo ove lo scomparso ebbe il suo ultimo domicilio, con procedimento sommario.

(È approvato).

Art. 4.

Prima dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, la parte che intende promuoverlo deve adire il Tribunale in Camera di Consiglio, per far nominare alla persona scomparsa un curatore speciale.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero, deputerà allo scomparso un curatore speciale.

(È approvato).

Art. 5.

Il giudizio dev'essere istituito in contraddittorio del curatore e degli eredi presunti della persona scomparsa.

(È approvato).

Articolo 6.

De Gaglia, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Gaglia, relatore. La Commissione ha modificato la prima parte di quest'articolo; ma ha inteso che la seconda parte rimanesse qual'era.

Quindi accanto alla seconda parte doveva esser messa la parola *identico*, appunto per far intendere che la Commissione voleva che questa seconda parte fosse conservata.

Presidente. Sta bene.

Art. 6.

Il decreto del tribunale, che nomina il curatore, e l'atto di citazione introduttivo del giudizio, devono essere inseriti per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul foglio degli *Annunzi giudiziari*, coll'intervallo di giorni dieci dall'una all'altra pubblicazione.

Il termine a comparire comincerà a decorrere dalla data della terza pubblicazione; dovrà essere osservato quello prescritto nel numero 5° prima parte dell'articolo 148 del Codice di procedura civile, se la scomparsa ebbe luogo nel territorio dello Stato: se la scomparsa avvenne fuori il territorio dello Stato o fuori l'Europa, si osserveranno i termini indicati nell'articolo 150 dello stesso codice.

(È approvato).

Art. 7.

Il tribunale, se concorrono gli estremi giuridici per la presunzione di morte dello scomparso, la dichiarerà, determinando il tempo in cui, secondo le prove offerte o raccolte, esso reputerà essere, presumibilmente, avvenuta la morte. E se le indagini non danno modo di fissare, con maggior fondamento, un tempo diverso, deve presumersi avvenuta la morte nell'ultimo giorno del termine stabilito nell'articolo 2.

Se il tempo della morte è precisato anche quanto al giorno, ma non in quanto all'ora, la fine del giorno sarà considerata come il momento della morte.

Se il tempo della morte è precisato anche quanto al giorno, ma non in quanto all'ora, la fine del giorno sarà considerata come il momento della morte.

Può il tribunale, ove lo reputi necessario sospendere la dichiarazione, ordinando ulteriori indagini.

(È approvato).

Art. 8.

Passata in giudicato la sentenza che dichiara la presunzione di morte, questa presunzione produrrà tutti gli effetti legali della morte naturale, anche riguardo al matrimonio della persona scomparsa, a cominciare dal tempo, nel quale, secondo la sentenza, deve presumersi avvenuta la morte, ma pel matrimonio però dopo trascorso un anno dalla pronunzia della sentenza.

Il termine però per la denuncia della successione delle persone scomparse si compie in ogni caso con lo scadere dei quattro mesi dal giorno in cui la sentenza dichiarativa della morte sarà passata in giudicato, salve le maggiori facilitazioni accordate dall'articolo 79 della legge di registro, testo unico, 20 maggio 1897, n. 217, per gli eredi o legatari che avranno fatta entro i quattro mesi esplicita dichiarazione di assumere tale qualità col beneficio dell'inventario, e si uniformeranno alle obbligazioni prescritte dal Codice civile.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fulci Niccolò.

Fulci Niccolò. Io mi sono iscritto per parlare su questo articolo per pregare la Commissione di non insistere nella modificazione che ha proposto, perchè mi sembra strano che mentre per tutti gli altri effetti legali si è ritenuto sufficiente il tempo stabilito dall'articolo ottavo, si esiga per il matrimonio un anno di più dal giorno che è passata in giudicato la sentenza che dichiara la presunzione di morte.

Ora io chiedo: per quali ragioni quel termine che è sufficiente per tutti gli effetti legali, non può esserlo anche per il matrimonio? Ciò significa che nell'animo vostro resta un dubbio sul valore di ciò che volete sancire. Nè nella vostra relazione trovo cosa che mi possa convincere del contrario.

Voi dite che pel matrimonio occorre una garanzia maggiore, ed allora mi nasce il dubbio che le garanzie richieste per altro non sieno sufficienti.

Prego dunque la Commissione di voler rinunciare alla modificazione da apportarsi alla

prima parte di questo articolo lasciandola così come il Governo l'aveva proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

De Gaglia, relatore. Anzitutto debbo far notare che essendo incorso nella prima parte di quest'articolo un pleonaso, occorre togliere le parole « anche riguardo al matrimonio della persona scomparsa, » le quali sono inutili, essendovi in appresso le parole: « ma pel matrimonio però dopo trascorso un anno dalla pronunzia della sentenza. »

In quanto all'osservazione fatta dall'onorevole Fulci, la Commissione non può rinunciare alla sua proposta, secondo la quale gli effetti della sentenza che dichiara la scomparsa sono vevoli pel matrimonio solo un anno dopo che essa è passata in giudicato, perchè essa ritiene che trattandosi di matrimonio, cioè di una cosa tanto importante, una latitudine maggiore non sia un male tanto grande.

Mentre per l'ammissione in possesso dei beni basta il termine normale, la Commissione ha ritenuto di dovere, per il caso del matrimonio, esigere un anno di più, trattandosi di atto che ha conseguenze molto più notevoli e meno riparabili.

Per queste ragioni, a nome della Commissione, prego l'onorevole Fulci di non insistere nella sua domanda.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Anch'io prego l'onorevole Fulci di non insistere nella sua proposta. Come ha detto l'onorevole relatore, le disposizioni dell'articolo 8 applicano agli scomparsi in guerra tutti gli effetti giuridici della morte naturale.

La Commissione ha rese più rigorose le prescrizioni dell'articolo 8 per quanto si riferisce al matrimonio da un punto di vista d'ordine morale più che giuridico: da quello, cioè, della maggior prudenza che è richiesta in questa materia. Si tratta di atti irreparabili, pei quali una misura più rigorosa non può non essere riconosciuta opportuna, prudente e giustificata. Perciò il Governo ha dichiarato di accettare l'aggiunta della Commissione.

E non essendovi antinomia fra le disposizioni d'ordine generale e questa disposi-

zione particolare, insisto nel pregare l'onorevole Fulci di voler ritirare la sua proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fulci.

Fulci Nicolò. Ritiro la mia proposta, ma dichiaro che la ritiro molto a malincuore.

Presidente. Allora rimangono soppresse le parole: « anche al matrimonio delle persone scomparse. »

Con questa soppressione pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

Un estratto della sentenza sarà, a cura del Pubblico Ministero, trasmesso all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita dello scomparso, entro il termine di giorni quindici da quello in cui la sentenza avrà fatto passaggio in cosa giudicata.

L'ufficiale dello stato civile annoterà e alligherà l'estratto della sentenza nel registro degli atti di morte del Comune, a norma dell'articolo 10 dell'Ordinamento dello stato civile approvato col Regio Decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

(È approvato).

Art. 10.

Contro la detta sentenza competono i gravami contemplati nel Codice di procedura civile, secondo le norme ivi dettate.

(È approvato).

Art. 11.

Si potrà sempre, non ostante la dichiarazione di morte, provare che la persona scomparsa sia in vita o che sia morta in un tempo diverso da quello designato nella sentenza che dichiara la morte.

Questa prova non può essere fornita che con documenti autentici e con dichiarazioni di testimoni che hanno conoscenza diretta dell'esistenza della persona scomparsa o del giorno preciso della sua morte.

Il giudizio deve svolgersi in contraddittorio di tutti coloro che presero parte al giudizio che diede luogo alla dichiarazione di morte.

(È approvato).

Art. 12.

Se sia provata l'esistenza dello scomparso, chi, in forza della sentenza di dichiarazione

si trova in possesso dei beni, è considerato come possessore di buona fede; ed è applicabile la disposizione del primo capoverso dell'articolo 933 del Codice civile.

Se viene provato il tempo preciso della morte dello scomparso, ed esso è diverso da quello stabilito nella sentenza di dichiarazione di morte, si applica la disposizione dell'articolo 41 del Codice civile.

(È approvato).

Art. 13.

Se dopo la sentenza di dichiarazione di morte, lo scomparso ritorna, o è provata la sua esistenza, oltre quanto è stabilito nella prima parte dell'articolo precedente, si applicherà l'articolo 39 del Codice civile.

(È approvato).

Art. 14.

Nel caso previsto dall'articolo precedente, il secondo matrimonio contratto dal coniuge della persona scomparsa è nullo di diritto, ma si applica la disposizione dell'articolo 116 del Codice civile.

(È approvato).

Art. 15.

Anche prima del decorrimento dei termini prescritti negli articoli 2, 3, 4 e 5, può applicarsi la disposizione dell'articolo 21 del Codice civile.

(È approvato).

Art. 16.

La presente legge è applicabile anche riguardo alle persone scomparse anteriormente alla sua attuazione.

A questo articolo l'onorevole Rossi Enrico propone un'aggiunta; ma, non essendo essa sottoscritta da dieci deputati, se la Commissione non la fa propria, non la posso mettere in discussione.

Voci al banco della Commissione. No, no.

Presidente. Allora metto a partito l'articolo 16 ed ultimo come è proposto.

(È approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge sui provvedimenti per l'ordine pubblico.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti urgenti e temporanei per il mantenimento dell'ordine pubblico.

La Camera avendo deliberato ieri di passare alla discussione degli articoli, dichiaro aperta la discussione sull'articolo 1 di cui dò lettura.

Art. 1.

Il Governo del Re ha facoltà di mantenere o revocare lo stato d'assedio ordinato coi Reali decreti 7 maggio 1898, n. 147, 9 maggio 1898, n. 150, 9 maggio 1898, n. 157, e di limitarne l'applicazione, tanto per la estensione del territorio, quanto pei poteri affidati ai regi commissarii.

L'onorevole Rossi Enrico ha proposto un ordine del giorno su questo articolo; ma, avendolo già svolto ieri, spetta di parlare all'onorevole Bovio.

Ne ha facoltà.

Bovio. Io intendo, signori, che non è più l'ora di lunghi discorsi, e dirò poche parole.

Quando le discussioni di libertà si impegnano è necessità andare a fondo; qui invece la discussione vien meno.

Il discorso evoluzionista dell'onorevole Ferri; il discorso adattabilista dell'onorevole Sacchi; il discorso esclusivista, dirò, dell'onorevole Vendemini, rimasero senza risposta. Essi parlarono come i solitari del Cinquecento. L'onorevole Venturi fece un discorso per conto proprio dichiarandosi più solitario di tutti.

Ad un istante pareva che la discussione nascesse quando l'onorevole relatore domandò al ministro: sono temporanei o stabili questi provvedimenti eccezionali? Ma nacque e si estinse ad un tempo perchè il ministro rispose: sono temporanei, e non ebbe nessuna replica. Nessuno domandò: perchè queste leggi eccezionali, che una volta parevano una enormità, oggi si ripetono continuamente a breve distanza? Perchè a nessun Governo in Italia riesce più di governare senza leggi eccezionali? Ha il Governo promesso, ed è in poter suo, di sopprimere tutte quelle cause non solo economiche, ma politiche e morali che vengono provocando queste leggi eccezionali?

L'onorevole relatore non poteva fargli questa domanda perchè nella sua abile relazione tutte le cause delle leggi eccezionali egli le aveva ridotte ad una sola, cioè al disagio economico. E non si è accorto dei tumulti che periodicamente si rinnovano nelle Università e degli scioperi che avvengono fino nei tribunali? E non si è accorto l'onorevole relatore della crisi permanente nella Camera dei deputati, in modo che il Parlamento, muto in gran parte dell'anno, è chiamato in fretta a deliberare delle cose di libertà, come di una leggina? Egli non si è accorto di ciò e non ha domandato di più al Ministero.

E come non vi accorgete voi che nel paese sono troppi enti parassiti, troppi tribunali e troppe sotto-prefetture, troppe biblioteche senza studiosi, troppi latifondi senza lavoratori, e che il patrimonio delle opere pie, che ascende ad un miliardo, è sfruttato da troppi amministratori? Siete voi in grado di eliminare e sopprimere tutti questi elementi parassiti che sono nel paese? Fino a che non avrete promesso ciò, non ostante le migliori intenzioni del mondo, di rendere temporanei i provvedimenti eccezionali, una volta entrativi, non ne potrete uscire e sarete costretti a governare con provvedimenti eccezionali od a rinfrescarli di quando in quando.

Io ho accennato soltanto le cause più ovvie, senza indicare tante altre cause morali e politiche che hanno portato il disagio dello spirito sin dove il disagio economico non era entrato, nella libertà; ma vedo, onorevoli ministri, che voi non uscirete dalle leggi eccezionali; e lo vedo dal rimedio che proponete.

Infatti quale è il rimedio precipuo che voi indicate? Militarizzare i ferrovieri. Non basterà, dovrete militarizzare altri impiegati dello Stato; dovrete forse militarizzare la gioventù delle nostre Università, e saranno questi rimedi sempre più pericolosi del male. Che avrete fatto voi? Avrete mutato lo Statuto sottraendo al loro giudice naturale tanti cittadini; avrete irreggimentato persone che si sentiranno nemiche dello Stato che così invade la loro libertà, ed infine avrete abbassato lo spirito della milizia. In Italia importerebbe formare e costituire lo spirito della milizia. Voi avete il libro più famoso che sia mai stato scritto al mondo su questo argomento: *I Dialoghi sull'arte della guerra*; io

scommetto che di tutti i generali che sono nella Camera italiana nessuno lo ha letto; mentre lo dovrebbero fare pensando soltanto a ciò che accade oggidi in America, poichè là si sente lo spirito militare senza necessità di militarizzare i cittadini e senza irreggimentare la libertà degli altri, ed una vittoria grande si è ottenuta senza provvedimenti militarizzanti.

Quando vedo che voi ricorrete a questi rimedi e militarizzate i ferrovieri, e forse pensate a militarizzare altri impiegati dello Stato e forse anche la gioventù dei nostri Atenei, io vi dico che dalle leggi eccezionali vi sarà difficile uscire, forse mai più. Vorrei concludere col dirvi che vi raccomando di rientrare nella legge comune; ma se voi continuerete a camminare per questa via, io il primo non avrò fede nelle mie parole e nella mia raccomandazione. Questo voleva dirvi, non altro. (*Approvazioni a sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatto Riccardo.

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Orlando.

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Io sto all'articolo perchè questa discussione degli articoli è il *limae labor* della legge, e quindi non è più il caso di metterci dentro un'altra volta nel *mare magnum* delle alte quistioni.

Io mi ero iscritto a parlare su questo articolo per eccitare il Governo ad un formale impegno di presentare uno speciale disegno di legge allo scopo di regolare lo stato di assedio, e sono lieto che le esplicite dichiarazioni fatte ieri dal ministro guardasigilli e dall'onorevole presidente del Consiglio mi abbiano agevolato la via.

Nessun dubbio che vi sono momenti nei quali *salus populi suprema lex esto*, ma è ugualmente vero, che non bisogna mai lasciarsi sorprendere dagli avvenimenti, e che quindi bisogna in tempi calmi segnare per legge i confini all'esercizio di questo diritto supremo che i Romani ammettevano in *ipsa desperatione reipublicae*, quando cioè era perduta la speranza della salute pubblica, cioè di salvare la società e lo Stato. Si noti che questo diritto, che noi ora chiamiamo dello stato

d'assedio, e che in fondo è il pieno potere dato ad un comandante militare, non poteva essere conferito presso i Romani che in virtù di quello che essi chiamavano il *senatusconsultum maximum*, e che era espresso con le parole: *caveant consules ne quid respublica detrimenti capiat*.

Non era quindi il potere esecutivo che si arrogava il diritto di porre lo stato d'assedio. Conveniva che ci fosse una legge che investisse il potere esecutivo di questo diritto. Anche oggi non può accadere in modo diverso, non essendo assolutamente possibile procedere per via d'analogia in tanta grave materia, e parificare in tutto e per tutto lo stato di assedio civile con lo stato di assedio militare già previsto e regolato nel Codice penale militare.

L'onorevole presidente del Consiglio, per dirne qualcuna, accennava alla stranezza che gli ufficiali debbano esercitare il patrocinio, e farla da avvocati nei giudizi davanti ai tribunali militari di guerra, ma non ne disse i motivi, forse perchè era evidente che gli uomini di spada non possono essere uomini di toga.

Io però entrando nell'argomento dico, che mentre per parte dell'accusa c'è un uomo di legge, qual'è l'avvocato fiscale, il quale può dire la sua opinione sopra tutte le questioni legali che sorgono nel pubblico dibattimento, la difesa è rappresentata poi da un giovane, che sarà valoroso, sarà colto e dotto nella topografia militare od in altra scienza militare, ma che non sa l'abbecci del diritto e della procedura penale.

Perchè questa specie d'orrore per gli avvocati borghesi? Questa stranezza è arrivata fino al punto che è stato punito con 15 giorni di arresto, in uno degli ultimi processi di Milano, un povero ufficiale che, chiamato a difendere uno degli imputati, e non sapendo come fare, e che punti mettere in rilievo nella sua difesa, volle per scrupolo di coscienza prendere consiglio da un avvocato borghese, il quale per iscritto gli diede una piccola traccia delle idee che avrebbe dovuto sviluppare.

Non l'avesse mai fatto! Lo scritto parve un contrabbando di guerra e l'ufficiale venne punito.

Non vi parlo poi di quello che avvenne in Palermo nei tempi dell'ultimo stato di as-

sedio. Bastava che l'ufficiale difensore alzasse troppo la voce, o si scaldasse troppo per la difesa del suo cliente, perchè fosse notato o richiamato.

Aggiungasi, che i doveri della difesa non esentano da quelli della caserma, e così un ufficiale, che era di pichetto quando dopo la condanna stavano per finire i termini del ricorso in Cassazione, mandò per la posta la dichiarazione di ricorso alla segreteria del tribunale di guerra; ma il piego, sebbene raccomandato, non fu portato dal fattorino al segretario militare che la mattina appresso, quando i tre giorni erano trascorsi; e quindi la Corte di Cassazione di Roma dichiarò il ricorso inammissibile.

Di regola poi contro le sentenze dei tribunali di guerra non si ammette ricorso.

Fu la Cassazione di Roma che ammise il ricorso trattandosi di giudizi per reati comuni, ma lo ammise nel solo caso d'incompetenza od eccesso di potere; in modo che vennero respinti tutti i ricorsi che si fondavano sopra le più chiare disposizioni prescritte dalla legge sotto pena di nullità.

Si potrebbero dire tante cose, ma qui non è il momento opportuno, ed è meglio parlarne quando sarà presentato il disegno di legge intorno allo stato di assedio per motivi di sicurezza pubblica.

Non posso però tacere della facoltà che ora hanno i comandanti in capo di pubblicare bandi militari che hanno forza di legge, come se si trattasse di vero e proprio stato di assedio militare, cioè del vero e proprio tempo di guerra guerreggiata, e quando l'esercito si trova di fronte ad un belligerante. Si capisce fino ad un certo punto, e per le necessità delle operazioni di guerra, che l'azione legislativa che è riservata al Parlamento sia posta nelle mani di un comandante militare; ma non si comprende come la facoltà di pubblicare bandi militari si possa convertire in facoltà di pubblicare *bandi civili*, e per giunta quando nessuna piazza o fortezza è circondata dal nemico, e nessun nemico esercito abbia invaso il territorio. È avvenuto pertanto che i nostri comandanti si sono permesso di modificare perfino la competenza dei tribunali, restringendo quella dei tribunali ordinari, ed allargando quella dei tribunali di guerra; chiamando questi ultimi ad applicare il Codice penale comune, e chiamandoli a giudi-

care tanti delitti che appartengono alla giurisdizione comune.

Così pure a Palermo, durante lo stato di assedio del 1893, una circolare del comandante inviata a tutti i procuratori del Re, ordinava che i giudici istruttori civili continuassero ad istruire i processi, e che le Camere di Consiglio rinviassero pure al tribunale di guerra le cause da loro istruite ed esaminate.

Questo era un abolire addirittura una serie di articoli del Codice di procedura penale, perchè le Camere di Consiglio dei tribunali penali non hanno contatto coi tribunali di guerra, ed esse mandano le carte del processo al procuratore generale, quando si tratta di cause da sottoporre alla sezione di accusa.

Spetta a questa, quando si tratta di reati che superano la competenza dei tribunali penali, pronunziare il giudizio di rinvio alla Corte d'assise, o al tribunale.

La Camera di consiglio, per le leggi che ci governano, non rinvia che al tribunale od al pretore. Malgrado ciò, con una circolare scritta, che perciò neppure per la forma era un *bando*, si volle innestare la Camera di consiglio alla organizzazione giudiziaria militare, e fare della Camera di consiglio una magistratura di rinvio dinanzi ai tribunali militari.

Si potrebbe ragionare a lungo di tanti altri incostituzionali e mostruosi attributi che sono stati dati nella nostra vita politica a questa istituzione dello stato d'assedio civile, o della presunzione di guerra per misura di polizia o di sicurezza pubblica.

Un generale in questo istituto è più che il Re; è il dittatore di Roma; e se il nostro costume non fosse più forte della strana facoltà dell'arbitrio di creare un capo militare, per il quale non esistono leggi, nulla potrebbe impedire che questo capo diventasse un Silla od un Cesare. Si faccia almeno tutto ciò con una legge, se sarà necessario. Anche il dittatore presso i Romani era creato dal popolo nei comizi curiati, o dal Senato per mezzo dei consoli.

Io sono proprio lieto che di questi gravi sconci sia persuaso il presente Gabinetto, e mi auguro che da lui possa presto venire una legge che determini i poteri dei comandanti nello stato d'assedio civile, e fissi la giurisdizione e la procedura dei tribunali di

guerra a tutela dei diritti dei cittadini e dell'ordine pubblico.

Sarebbe veramente strano che, mentre la Germania ha la sua legge contro i socialisti detta del piccolo stato d'assedio (4 giugno 1871), la Francia ha la legge del 4 aprile 1878, e perfino la Russia ha l'*ukase* del 4 settembre 1881 che regola lo stato d'assedio, noi dovessimo essere inferiori alla stessa Russia autocrata.

A lode del vero, anche il passato Ministero, quasi per farsi perdonare il male che aveva fatto, sentì questo bisogno d'una legge, e volle farne promessa solenne col suo articolo primo. Le leggi però non sono chiamate a fare promesse, ma deve invece impegnarsi il Governo a prendere l'iniziativa di una proposta di legge, ed io lodo il Ministero per averlo fatto.

Presidente. L'onorevole Rossi Enrico ha svolto ieri il seguente ordine del giorno:

« La Camera ritiene necessaria una legge circa lo stato d'assedio per la tutela dell'ordine pubblico e confida che il Governo la presenterà sollecitamente. »

Desiderano parlare l'onorevole ministro e il relatore?

Gallo, relatore. Per conto mio no.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Ebbi già a dichiarare ieri gli intendimenti del Governo in ordine a questa materia. Ripeto ora che il Governo si riserva di studiare ponderatamente l'importante argomento e di presentare un disegno di legge per regolare lo stato d'assedio. Credo superfluo dopo ciò un ordine del giorno che inviti il Governo a ciò che ha già dichiarato di esser disposto a fare. Prego quindi l'onorevole Rossi Enrico di non insistere nel suo ordine del giorno.

Rossi Enrico. Faccio osservare all'onorevole ministro guardasigilli che il mio ordine del giorno era formulato prima della sua dichiarazione. In seguito ad essa io confido che la legge verrà presentata e ritiro l'ordine del giorno.

Presidente. Se non ci sono altre osservazioni pongo a partito l'articolo 1.

(E approvato).

Art. 2.

Sono richiamate in vigore le disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 316, sui prov-

vedimenti di pubblica sicurezza; meno quelle degli articoli 3 e 5 della legge medesima.

All'articolo 5 della detta legge è sostituito il seguente:

Art. 5.

Sono vietate le associazioni e riunioni dirette a sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali o la costituzione dello Stato. I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato più grave, col confino sino a sei mesi.

Come ho già dichiarato, gli articoli della legge del 1894 che non debbono venire modificati si richiamano semplicemente senza bisogno di darne lettura, quella legge costituendo un allegato.

Il primo iscritto su questo articolo è l'onorevole Barzilai, che prende il luogo dell'onorevole Rossi Enrico. L'onorevole Barzilai ha facoltà di parlare.

Barzilai. Onorevoli colleghi, quando ieri il presidente della Camera annunciava l'esito della votazione per il passaggio alla discussione degli articoli e dichiarava che duecento deputati avevano votato in favore e solamente quaranta contro, considerando che questi quaranta sono costituiti dagli amici di questi banchi, da tre del settore finitimo e da uno, che rappresenta laggiù (*Accenna a destra*) l'ultimo esemplare di una specie, forse perduta, io pensavo ad un'altra votazione nominale che lo stesso onorevole presidente Biancheri molti anni fa annunciava alla Camera dei deputati.

Venticinque anni fa il ministro Minghetti presentava un disegno di legge per provvedimenti eccezionali, la Camera lo discuteva in quattordici tornate continue, e la votazione nominale si chiudeva con duecentoventi voti favorevoli e duecentosette contrari. Alla discussione avevano preso parte i principali oratori dell'Assemblea e il relatore della maggioranza della Commissione, contraria al progetto, era l'onorevole Agostino Depretis. In quella occasione da ogni parte della Camera furono con elevatezza di sentimenti e con maturità di convinzioni svolte considerazioni così gravi ed importanti da spiegare come quell'articolo fosse passato con soli quattordici voti di maggioranza.

Si può domandare: che cosa alla Camera chiedeva il ministro Minghetti? In seguito a quali fatti esso credeva necessario di proporre

misure eccezionali? I fatti, onorevoli colleghi, erano stati gravissimi. Noi avevamo, dalla Sicilia alla Romagna, una vera, violenta, audace insurrezione del delitto; avevamo briganti, ricattatori di cittadini; avevamo bande armate che muovevano verso Roma; a Catanzaro e Ferrara fatti di una gravità eccezionale.

Il ministro Minghetti veniva alla Camera e diceva: Signori, a circostanze, così eccezionalmente gravi, il Governo ha bisogno di contrapporre provvedimenti eccezionali, e proponeva un articolo di legge, per il quale si consentiva al potere esecutivo di assegnare a domicilio coatto, mediante una Commissione analoga a quella che oggi si propone, unicamente gli ammoniti ed i sottoposti a sorveglianza speciale.

Davvero era da credere che il Ministero d'allora non uscisse gran fatto dalla linea dei poteri comuni quando, di fronte a fatti di quella specie, si limitava a domandare alla Camera che uomini già ammoniti, già dichiarati pericolosi, fossero mandati a domicilio coatto!

Eppure dalla Sinistra, dal Centro e anche da qualche banco della Destra, Agostino Bertani, Crispi, Nicotera, Pisanelli, Lacava insorgevano a dire che un paese, il quale dimostrasse la sfiducia nelle proprie leggi comuni, nella costituzione dello Stato, che credesse di dichiarare questa sfiducia ad ogni stormire di foglie, aveva finito di esistere sulla via della libertà.

Ed allora è da domandarsi: come accade che oggi nella Camera italiana gli animi sono mutati a questo modo? Si tratta forse di fatti più gravi di quelli d'allora? Certamente no. Si tratta invece di disposizioni molto più gravi, le quali sono con molta facilità accettate dalla grande maggioranza dell'Assemblea. Perché? Perché evidentemente la disaffezione agli istituti liberali, della quale parlavo, ogni giorno si va facendo più progressiva e nella Camera e nel Paese.

Tutte queste faccende di libertà, di prerogative di deputati, di diritti comuni contrapposti ai diritti eccezionali, non accalorano più nessuno, ond'è facile e possibile venire a conclusioni di questo genere.

Ma, onorevole presidente del Consiglio, io domando a Lei se questo stato di cose non meriti tutta l'attenzione sua e del Governo; se una votazione nominale come quella di ieri non debba farlo molto pensare. Perché,

guardi, per demolire delle istituzioni ci vuole una minoranza audace che le attacchi e una maggioranza indifferente che non le difenda. Ora quando voi vi preoccupate soltanto della minoranza e fate di tutto perchè la maggioranza si disaffezioni, giorno per giorno, da questi istituti liberali, voi evidentemente alla maggioranza dovete sostituire poi gli stati d'assedio e le misure eccezionali, ma non aumenta con questo la sicurezza degli istituti che volete difendere. E basta il fatto pratico recente. Ella è stato, onorevole presidente del Consiglio, come noi tutti, in mezzo al paese quando i dolorosi fatti sono avvenuti; ma ha trovato Ella uno solo di quella maggioranza di cittadini che fosse disposto a farsi torcere un capello, non dico a sacrificare la vita, per la tutela delle istituzioni? Si sono tappati tutti serenamente in casa. (*Rumori — Proteste*).

Una voce a sinistra. È verissimo! Ha ragione!

Barzilai. Il ministro Di Rudini ha dovuto mandare una circolare, che è sembrata una ingenuità, per dire alle varie Provincie: ma io non ho milizie da mandarvi (*Benissimo!*), fate un poco da voi! Esse non hanno fatto da loro, perchè non hanno più l'interessamento, che dovrebbero avere a mantener vivi e sicuri gli istituti, che con la libertà pure, come dite, debbono essere una cosa sola.

Dunque, io diceva, di questo fenomeno, che la votazione di ieri ha rivelato, voi dovete essere impensierito più di noi perchè voi potrete ottenere la tranquillità temporanea con la repressione, ma non potrete ottenere la sicurezza permanente degli istituti che vi stanno a cuore, se non fondandoli sull'affetto e sull'interessamento progressivo della maggioranza. (*Movimenti del presidente del Consiglio*).

E poichè voi, facendo cenni del capo, quasi accennate ad aderire a questo mio convincimento, io vi domando, onorevole presidente del Consiglio, e mi pare che la domanda non sia indiscreta, come e perchè voi portiate dinanzi alla Camera questo disegno di legge eccezionale.

Io ho ascoltato con molta attenzione il vostro discorso di ieri e se, come diceva Bismarck, la sincerità è ancora in politica la migliore delle diplomazie, nel vostro discorso ho trovato molte cose buone ed apprezzabilissime; perchè l'onorevole Colombo vi avrà trovato la frase per legittimare il suo voto favorevole, l'onorevole Sonnino vi avrà an-

ch'egli trovato la nube, a cui attaccare la sua benevola aspettativa, ma è certo che in quel discorso vi furono dichiarazioni che rivelano in voi un uomo per lo meno sprejudicato, per lo meno non avvinto a certe menzogne convenzionali, le quali sono forse il tarlo peggiore della nostra vita politica.

Nel vostro discorso voi avete, non solo affermato, ma dimostrato la vostra sfiducia nei metodi eccezionali di Governo, e l'avete fatto con molta semplicità di linguaggio e con alcune dichiarazioni che, appunto perchè non erano rettoriche, arrivavano a persuadere coloro che vi ascoltavano; per esempio, quando avete detto: questi militari, questi ufficiali i quali sono costretti a fare da magistrati, a fare da avvocati poco mi piacciono — e per dir la verità, poichè si è parlato di avvocati, si è veduto che gli ufficiali sanno fare tanto bene gli avvocati che qualche volta c'era da temere che ci creassero una pericolosa concorrenza (*Si ride*) — quando avete detto questo, avete dato la dimostrazione del convincimento vostro che con questi mezzi a poco si riesce; e forse l'avete fatto appunto perchè siete generale dell'esercito, perchè sapete distinguere i mezzi efficaci di difesa da quei mezzi che servono, secondo le teorie militari, unicamente a disturbare, ad irritare il nemico ma in nessun modo a distruggerlo; ed anche perchè, generale dell'esercito, comprendete che, se questo esercito al momento buono o cattivo, che dir si voglia, deve poter fare completamente il suo dovere, deve poter anche avere il consenso completo di tutti, senza distinzione di parti, e quindi occorre che esso sia usato il meno possibile in operazioni, in uffici dai quali non può venirne che una divisione degli animi (e quando pur siano fatti con tutta la delicatezza possibile), un lievito di scarsa simpatia almeno in una parte del Paese.

E allora, ripeto, se questo è il vostro convincimento, perchè avete presentato questo disegno di legge? E, più precisamente, poichè parlo sull'articolo, questo articolo di legge relativo al domicilio coatto? La spiegazione ve la darò io.

A questo punto voi certamente non assentirete, ma forse non per questo avrò indovinato meno il vostro segreto.

Voi avete accettato questa legge eccezionale unicamente per questo, perchè non si può da un momento all'altro buttar via tutto

il bagaglio delle leggi presentate dai predecessori.

V'è la continuità di Governo, vi sono gli amici che hanno votato per quello e che forse potranno ancora votare per questo, v'è il paese al quale fino a ora si è detto che queste leggi sono indispensabili, o vi sarebbe un certo scapito della serietà del Governo, dire ora da un momento all'altro, tutto ad un tratto, che sono inutili.

È tutta una serie di considerazioni perfettamente estrinseche che non hanno alcun diretto rapporto con la stretta necessità che la legge stessa potrebbe legittimare. Ed allora io vi dico: badate; quando si portano dinanzi alla Camera leggi di questa specie, bisogna avere per lo meno il profondo convincimento della loro necessità.

Senza il profondo convincimento della loro necessità non si può ammettere che alla legge comune sia portata una deroga così grave come si fa in questo disegno di legge.

Nei periodi transitorii, di liquidazione, qualche cosa può andare sacrificata. Quindi se voi, per coprire questo passaggio e non renderlo troppo brusco, siete portati anche ad esagerare la portata dei fatti o a far sciogliere qualche Associazione di più o a sequestrare qualche giornale di più posso comprenderlo, ma che, traccia di questo stato dell'animo vostro, debba risultare in una legge eccezionale della portata di quella che mi farò ad esaminare brevemente, mi pare sia cosa assolutamente sproporzionata da parte vostra e inaccettabile da parte nostra.

Premesso questo (in brevissime parole, perchè non intendo assolutamente stancare la pazienza della Camera) esaminiamo gli articoli richiamati in questo disegno di legge.

Mi pare che a proposito della disposizione richiamata in vigore si possa usare il dilemma usato per distruggere la famosa biblioteca di Alessandria: o, si diceva, sono disposizioni conformi al Corano (al Codice penale) e sono inutili e si debbono respingere, o sono disposizioni che ripugnano alla legge normale, al Codice penale, e si debbono respingere per un'altra via.

Io rendo schietto omaggio al Governo per avere cominciato col mettere da parte quella che indubbiamente era la parte più odiosa di questo disegno di legge, quella che poteva portare semplicemente al processo d'intenzioni. E non se ne avrà a male l'ottimo amico

Gallo se io gli dico che mi sono meravigliato un poco della cattiva grazia, mi scusi la parola, colla quale ha accettato questa rinuncia del Governo. Poichè quando un Governo, che ha la responsabilità dell'ordine pubblico, viene a dire: vedete, mi basta questo e questo per mantenerlo; non capisco come il relatore e la Commissione, più realisti del Re, e pure in definitiva consentendo, facciano una quantità di distinzioni e suddistinzioni d'indole giuridica e politica. Specialmente da voi, che siete un antico liberale e che, se i giornali del tempo dicevano il vero, avete persino nel Consiglio dei ministri, nel Gabinetto Di Rudini, combattuto le disposizioni sul domicilio coatto, da voi specialmente, consentitemi, questa mezza diffidenza delle riduzioni che il Governo faceva su questo progetto di legge, mi ha alquanto meravigliato.

Ad ogni modo, in quest'ordine di disposizioni ve n'è un'altra inutile, già compresa nel Codice penale, ed è quella dell'articolo 5. E qui io faccio al presidente del Consiglio una domanda categorica, e sarò lieto se vorrà darmi una risposta immediata. Ma, onorevole Pelloux, dal 31 gennaio 1899 in poi saranno permesse le associazioni dirette a sovvertire l'ordinamento sociale e la costituzione dello Stato? Perchè se voi dite: sono proibite quelle associazioni in via eccezionale fino al 31 gennaio 1899, vuol dire che, scaduta la legge eccezionale, in Italia si potranno fondare delle Associazioni per sovvertire l'ordine sociale. Ella capisce bene perchè dico questo. La costituzione di queste associazioni è già proibita fin da ora; in un articolo del Codice penale, essendo prevedute in modo preciso ed esplicito.

E quest'articolo è tale che con esso i tribunali civili (i quali in materia politica poi non hanno nulla da invidiare ai tribunali militari, e non c'è bisogno di dar loro questa patente di sfiducia, perchè sanno ben dare nove o dieci anni di reclusione, laddove i tribunali militari qualche volta ne darebbero due o tre), i tribunali ordinari hanno applicato già quest'articolo; quindi necessità nessuna che esso resti nel progetto, perchè conservandolo esso potrebbe nuovamente testificare a chi lo dovesse applicare di qualche, come Ella dice, retropensiero, di qualche idea che non sia quella espressa, cioè nuovamente di un processo, più che agli atti, alle intenzioni.

E vengo immediatamente all'articolo 1° ed ultimo relativo all'assegnazione a domicilio coatto.

Ha detto la verità il Guardasigilli dicendo che quest'articolo non deroga in sostanza alle leggi fondamentali dello Stato, poichè per fortuna nostra (*con ironia*) il domicilio coatto è una legge dello Stato, e questo articolo non fa altro che allargare i limiti della legge. Non è quindi dal punto di vista, dirò, della costituzionalità che posso combattere questo articolo, ma domando al Guardasigilli se si rende conto della misura di questa estensione che viene ad avere l'articolo dopo che la Camera l'avrà votato.

Questa misura è di una gravità che forse, non avendo sott'occhio il Codice penale, non si può assolutamente valutare. Ma basta saper questo, che uno che, per esempio, ha commesso un eccitamento alla guerra civile e si è preso i suoi tre o sei mesi di reclusione che gli ha dato il tribunale, per questo solo fatto, senza che faccia nient'altro, senza che dica nient'altro, può avere un codicillo di altri cinque anni di domicilio coatto.

Ora io domando se con questo non venga ad esser messo al più grave cimento il diritto dei cittadini che, dopo scontata la pena loro assegnata per un dato reato dal tribunale competente, non debbono essere esposti ad una moltiplicazione della pena già comminata ed in misura così grave come stabilisce questo progetto? Quindi mi pare che, per lo meno il Governo potrebbe consentire a modificare in parte questo articolo. Non potrei domandarne l'abbandono poichè equivarrebbe a dar torto ai duecento colleghi che ammisero il passaggio agli articoli, ma domanderei che si stabilisca che l'assegnazione a domicilio coatto si faccia soltanto per quegli individui che hanno riportato due condanne. La legge di pubblica sicurezza stabilisce l'assegnazione per i malfattori comuni quando hanno commesso due reati contro l'autorità, la proprietà o le persone, e quindi mi pare sia equo trattare questi delinquenti politici almeno alla stessa stregua dei malfattori comuni.

Richiedete che essi abbiano dato, con la recidiva, un criterio più approssimativo ed effettivo della loro temibilità, cosicchè, se anche qualche abuso (e ce ne sarebbero ugualmente) possa venire dall'autorità che applica questa disposizione, almeno ci sia una certa

garanzia; e troppo lontano dal giusto forse dalle Commissioni provinciali non si andrà.

Questo è il primo emendamento che io raccomando al ministro, che cioè occorran due condanne, la recidiva, nei reati elencati nell'articolo primo, perchè l'invio al domicilio coatto si possa fare.

E poi sottopongo al Governo quella idea che ho già accennato a questa Camera, cioè la facoltà di opzione da dare agli assegnandi perchè invece che alle isole, possano andare verso lidi migliori. Ho sentito fare una obiezione a questo proposito: si è detto che in questo modo si andrebbe a formare all'infuori dei confini una specie di stato maggiore della rivoluzione che, al momento buono tornerebbe in casa, forse anche più agguerrito di quelle bande che hanno fatto quegli scherzi che tutti sanno, ai confini della Svizzera. A dir la verità questo può essere solo un motto di spirito; quando si pensa che questa gente, che va fuori dei confini, non può fare in permanenza il mestiere dell'apologista del reato e dell'eccitatore alla guerra civile e che ha delle necessità a cui non si provvede stando ai confini ed aspettando la rivoluzione; quando si pensa che questa gente avrà bisogno di andare nel Belgio, nell'America; si vede chiaramente che il concetto che questi signori si possano agglomerare al confine aspettando il sole dell'avvenire, sia un concetto molto idealista e in nessun modo rispondente alla realtà della situazione. Allora restano i vantaggi relativi alla libertà, quelli di ordine finanziario ed economico e quelli altresì attinenti a qualche cosa che interessa molto da vicino la sicurezza sociale.

Io non ricordo qui i precedenti ed i discorsi di nessuno, ma mi è rimasto impresso un discorso dell'onorevole Crispi, quando si discuteva il disegno di legge sul domicilio coatto presentato dal ministro Minghetti. Egli così diceva: « Ma non sapete che il domicilio coatto è peggio di una galera? È una galera di gente agglomerata, dove fermenta l'odio, dove fermenta il vizio. Ora come non comprendete che voi là davvero andate a preparare lo stato maggiore dei rivoltosi, perchè voi naturalmente non ve li potete tenere sempre e voi stessi ammettete che non li potete mandare a morire sulle sabbie africane onde dopo cinque anni al più possono tornare in casa; ed allora ri-

tornano veramente concitati bene, allora ritornano dopo avere davvero complottato e complottato efficacemente, dopo essersi scambiati i sentimenti d'odio, di irritazione e di vendetta contro la società e la patria che li ha voluto espellere dal suo seno; allora avrete formato il battaglione, non il battaglione sacro certamente, ma il battaglione feroce che al momento dato sarà l'avanguardia della rivolta civile del paese, al quale dovranno tornare. »

Quindi io credo che, anche dal punto di vista della sicurezza sociale, dando loro la libertà di spargersi (perchè in genere sono gente amante della vita di avventure, amante delle idealità remote e volentieri cercano lidi lontani per esplicitare i loro sentimenti ed appagare le loro fantasie), voi avrete reso anche un servizio positivo a quella sicurezza sociale che vi sta tanto a cuore; perchè è molto probabile che questa gente dopo tre anni non tornerà più, si stabilirà nel paese d'esilio, vi starà benissimo; voi sarete contenti, quelli contentissimi e non avrete violato la legge, nè avrete speso dei quattrini creando artificialmente dei rivoltosi; e le esigenze dell'ordine pubblico saranno molto meglio soddisfatte.

Con questo, mi pare di aver accennato alle cose più sostanziali che su questo disegno di legge era il caso di dire. Ma ci è qualche altra piccola cosa che riguarda la procedura e che io raccomando pure al ministro guardasigilli, perchè veda se sia il caso di porvi un riparo.

Si comincia col dire che saranno mandati a domicilio coatto quelli che avranno commesso un reato in un tempo determinato, ma siamo sempre alla deroga della legge comune e del diritto positivo, cioè in un certo senso alla retroattività.

Io credo che l'emendamento presentato da alcuni colleghi, emendamento nel quale si dice che saranno mandati a domicilio coatto coloro i quali non hanno commesso ma commetteranno uno di questi reati, risponda benissimo alle esigenze della sicurezza sociale ed anche a quel principio della non retroattività della legge penale, distruggendo il quale voi avrete distrutto tutto il Codice penale, avrete tolto la base del diritto di punire, avrete sconvolto tutti i criteri che alla sicurezza sociale debbono presiedere.

E un'altra preghiera rivolgo al ministro

guardasigilli, e mi è dettata dall'esperienza: si dice nell'articolo che si possono prendere con arresto preventivo gli assegnandi a domicilio coatto, ma che entro otto giorni si debbono giudicare. Nel 1895 però è accaduto che si sono tenuti questi individui nelle camere di sicurezza fino a sette od otto mesi per doverli poi scarcerare, perchè povera gente non avevano nemmeno commesso quell'atto preparatorio che ci voleva per essere mandati a domicilio coatto.

Ora il Guardasigilli dovrebbe stabilire almeno che, quando entro otto giorni non sia, come dice la legge, pronunciata la sentenza di assegnazione, l'assegnando debba essere rimesso in libertà.

E con questo ho finito.

Veramente in materia di leggi eccezionali coloro che stanno in questa parte della Camera farebbero meglio a non metterci le mani nè in bene nè in male, come diceva il nostro amico Matteo Renato Imbriani, che combatteva per questa legge una memoranda battaglia quasi solo quando nel 1894 venne presentata dal ministro Crispi, e che aveva presentato un ordine del giorno che diceva: la Camera respinge il reato. E il presidente Biancheri gli dette allora una lavata di testa!

L'onorevole Imbriani dunque diceva: noi non dobbiamo metterci le mani nè in bene nè in male; perchè, mentre crediamo di far bene, poi ci diranno che quella legge è in parte opera nostra. Ma ad ogni modo noi che, come abbiamo detto altre volte, abbiamo i nostri fini precisi dinanzi, ma non possiamo prescindere dalla realtà e dalle necessità del momento e siamo dentro la Camera precisamente perchè vogliamo con l'opera nostra cercare che si faccia, anche col regime che ci governa, il minor male ed il maggior bene che sia possibile, noi abbiamo creduto di dover proporre anche a questa legge delle emende che ci sembrano giustificate. E se io ho inteso bene (potrei essermi ingannato), se io ho inteso bene ieri il discorso del ministro Pelloux (nel quale avrei fatto a meno di quelle incitazioni ai rigori e ai sequestri, perchè gli uni e gli altri si fanno lo stesso e si fanno su larghissima scala)...

Pelloux, presidente del Consiglio. L'hanno fatto troppe poche volte!

Barzilai ... a parte tutto questo, il discorso dell'onorevole Pelloux mi parve ispirato ad

un sentimento di nessuna simpatia per i metodi eccezionali; se questo ho bene inteso, io credo che da parte sua e dei suoi colleghi non dovrebbe venire un'opposizione qualsiasi a che nei limiti dell'equo e del giusto questa legge possa essere, come io propongo, in parte modificata. (Benissimo! *all'estrema sinistra*).

Serralunga. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Glielo concederò a tempo debito.

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (*Segni d'attenzione*). Ho chiesto di parlare a proposito di questo articolo per richiamare l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio e del ministro guardasigilli sopra una questione che a me sembra della massima importanza nell'interesse della pubblica sicurezza e della pubblica tranquillità.

Premetto che io voto questo articolo di legge per due considerazioni: la prima, che si tratta di un provvedimento per natura suo transitorio, destinato a durare un anno solo; la seconda perchè io ho piena fiducia che il Governo non abuserà dei poteri che questo articolo gli conferisce.

Ma io credo che sia necessario pensare principalmente ad un provvedimento di natura permanente che occorrerà di prendere nell'interesse della pubblica sicurezza.

E parlo di un argomento che non può ferire alcun principio politico: perchè parlo di provvedimenti indispensabili, a mio modo di vedere, contro i recidivi in reati comuni.

Noi abbiamo in Italia un numero straordinario di questi recidivi; e ciò dipende, in primo luogo, dal pessimo ordinamento delle nostre carceri, la maggior parte delle quali, pel modo come sono costruite e tenute, sono scuole di delitto, anzichè luoghi di riabilitazione; in secondo luogo, dal fatto che noi abbiamo un codice penale il quale si è prefisso questo scopo ottimo: di abbreviare la durata della pena accrescendone l'intensità; ma questa intensità maggiore non si è potuta avere, appunto pel cattivo ordinamento carcerario nostro che non consente, se non in piccolissima scala, la segregazione completa, che è uno dei primi principî della scienza carceraria. Ora, bisogna tener conto di questo: che, quando un uomo ha subito due o tre condanne per delitti comuni, la

sua riabilitazione è assolutamente impossibile, poichè egli non trova più lavoro, non trova chi più lo accolga in una bottega o in una officina; è un soggetto che non trova più accoglienza nella società; e diventa così un membro nato di tutte le associazioni di malfattori che si formano intorno a lui.

Di più, questa massa di recidivi, che principalmente si concentra nelle grandi città, dove si sfugge più facilmente alla vigilanza della polizia, è sempre l'esercito di prima linea di tutte le sommosse.

E noi abbiamo veduto gli esempi di Roma, di Milano e di Napoli; dappertutto, dove c'è stata una sommosa, gli arrestati, in massima parte, erano delinquenti comuni, condannati parecchie volte. In quei giorni di sommosa, chiunque si è trovato presente, ha visto uscire alla luce del sole, molte losche figure che non si vedono mai nei tempi quieti e che sono tutta gente colpita da condanne penali. In parte si è voluto rimediare a questa triste condizione di cose col domicilio coatto; ma il modo col quale noi applichiamo il domicilio coatto produce più male che bene; perchè i delinquenti stanno tre, quattro, al massimo cinque anni, nei luoghi stabiliti pel domicilio coatto, dove percorrono un vero corso di perfezionamento nella delinquenza, e poi ritornano in mezzo alla società assai più pericolosi di prima.

È questo uno stato di cose intollerabile, ed è quindi necessario regolare definitivamente codesta materia; ed io invoco l'esempio d'una nazione vicina.

In Francia, una legge del maggio 1885 dispone che i recidivi siano condannati sempre, per prescrizione di legge, alla relegazione a vita. Essi non possono più restare in mezzo alla società, quando la recidiva raggiunga una data gravità. E la legge francese classifica i recidivi in quattro categorie: condanna, cioè, alla relegazione a vita la prima categoria, che è formata da coloro che hanno subito due condanne ai lavori forzati ed alla reclusione, che in Francia è pena più grave; la seconda categoria, che è formata da coloro che abbiano subito una condanna di quelle anzi indicate e due condanne a non meno di tre mesi di carcere: la terza categoria di coloro che subirono quattro condanne a più di tre mesi di carcere; finalmente, la quarta categoria, che è formata da tutti quelli che abbiano subito sette condanne.

Per tutte queste categorie di delinquenti è pronunziata dall'autorità giudiziaria, per prescrizione di legge, la relegazione a vita, che si sconta in quella delle colonie che il Governo determina. Non sono esenti da codeste disposizioni se non coloro che abbiano meno di 21 o più di 65 anni; e tale provvedimento è considerato così importante, nel pubblico interesse, che nemmeno la grazia dalla pena esenta dallo scontare la relegazione a vita, salvo che intervenga una grazia speciale.

Ora io mi domando, per quali ragioni l'Italia ha da tenere nelle sue città quella massa di delinquenti, che assorbe interamente l'attenzione e le forze degli agenti della pubblica sicurezza, che turba la pubblica tranquillità quando si tratta di uomini, nella cui riabilitazione nessuno può sperare? Io credo di non esagerare dicendo che, in alcune delle nostre città, Roma, Napoli e Milano, ci sono poco meno di duemila individui, i quali vivono di delitto e non possono vivere di altro perchè non trovano lavoro. Le forze della sicurezza pubblica sono assorbite interamente dalla vigilanza di codesti individui. Per quali ragioni non applicare ad essi una legge che, non avendo colore politico, non potrebbe dar luogo ad invocare contro la medesima principî di libertà?

Nelle sommosse ultime si è visto che la maggior parte degli arrestati era composta di recidivi; e io ricordo che a Milano si ebbe un esempio gravissimo, quello di un individuo che a 40 anni di età, aveva già riportato 24 condanne; è evidente che appena sorge una sommosa e con essa la speranza di poter rubare e saccheggiare, tutti codesti individui si trovano in prima linea. Noi abbiamo la scelta di mandarli o in quella colonia di Assab contro la quale ho inteso protestare quando si tratta di mandarvi dei colpevoli di reati politici; ma contro la quale nessuno protesterà quando sia destinata a raccogliere i delinquenti comuni, e se quella destinazione potesse parere troppo costosa, si potrebbero i recidivi raccogliere in una di quelle isole dove si sconta il domicilio coatto.

Conchiudo pregando l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole guardasigilli di voler studiare a fondo questa questione, e voler far eseguire una diligente statistica dei recidivi che infestano le nostre grandi città. Essi vedranno che con una legge di

questo genere potranno forse raggiungere, nell'interesse della pubblica sicurezza e della pubblica tranquillità, vantaggi molto maggiori di quelli che si possono ottenere con leggi che hanno uno spiccato carattere politico, e perciò appunto destano una certa diffidenza.

Sia certo l'onorevole presidente del Consiglio che le sommosse di carattere politico sono, per nove decimi, opera di delinquenti volgari: e trattandosi di argomento nel quale non ci può essere divisione di partito, voglia proporre una legge, che sia contro di costoro realmente severa ed efficace. (*Bene! Bravo! — Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi Enrico.

Rossi Enrico. Io sono lieto che l'onorevole guardasigilli abbia ritirato l'articolo 3 come era formulato dalla Commissione, ed abbia rinunciato a richiamare in vigore l'articolo 3 della legge del 1894: articolo che avrebbe offeso i principî del diritto, perchè racchiude indubbiamente persecuzione del pensiero.

La rinuncia all'articolo 3 della legge del 1894 è una affermazione che fa onore all'attuale guardasigilli. Spero che egli possa accettare la parte del mio emendamento col quale si verrebbe a stabilire che l'assegnazione a domicilio coatto fosse devoluta ai tribunali ordinari.

Non ripeto ciò che ebbi a dire a questo proposito nella discussione generale; ma faccio soltanto notare che, unicamente coi tribunali penali, risponderà a giustizia l'assegnazione a domicilio coatto, infrenandola con quelle garanzie legittime che vengono dalla competenza, dalla capacità, dall'indipendenza che solo si possono avere nella magistratura, alla quale, per le leggi fondamentali dello Stato, è confidata la ricerca della imputabilità e l'applicazione delle pene. Per queste ragioni spero che l'onorevole guardasigilli vorrà accettare il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marescalchi Alfonso.

Marescalchi Alfonso. Lo avere stralciato da questa legge l'articolo 3 di quella del 1894, ha certamente tolto, come ha detto l'onorevole Barzilai, la parte più odiosa a questa legge che, nella seduta del 3 dicembre 1895, Benedetto Brin chiamò addirittura pessima.

Ma anche così come rimane, essa potrebbe dar luogo a gravi arbitrii se non fosse, dai

funzionari chiamati ad applicarla, intesa quale essa è, e quale mi pare l'abbia intesa il presidente del Consiglio con le dichiarazioni di ieri che hanno molto rasserenato l'animo mio. Egli ha detto che questa legge non sarà applicata che là dove se ne verificherà il bisogno. Questo vuol dire, secondo me, che non avverrà quel che avvenne nel 1894, e che cominciò subito a denigrare la legge anche nell'opinione pubblica: vale a dire che le questure la intendano come un invito immediato a fare retate di qualunque specie di individui che considerassero pericolosi alla pubblica sicurezza. Le parole, quindi, dell'onorevole presidente del Consiglio inducono a credere che egli darà istruzioni per moderare lo zelo di coloro che debbono proporre l'assegnazione a domicilio coatto.

In questi suoi propositi di tolleranza, credo che egli potrà essere assai aiutato con modificazioni legislative che diano una maggiore garanzia, e delle quali ne ho visto accennare una testè dal collega Rossi, da lui svolta ieri: di affidare, cioè, il giudizio a coloro che già dalla legge comune sono chiamati a giudicare dei cittadini e ad applicare le penalità per i fatti che essi possono commettere contro le leggi. Imperocchè, per quanto questa legge sia di prevenzione, noi non dobbiamo dimenticare che gli effetti di essa sono penali, perchè non so quale maggiore pena si possa concepire, della perdita della libertà. Anzi, so che molti avrebbero preferito di essere condannati addirittura al carcere, anzichè essere inviati in una colonia di coatti.

Quindi, anche per una ragione di convenienza, mi sembra che il potere esecutivo debba preferire questo giudizio del tribunale, anzichè della Commissione come ora è formata, poichè essa è, in prevalenza, composta di funzionari dipendenti dal potere esecutivo: il procuratore del Re dipende direttamente dal guardasigilli; il consigliere di Prefettura dipende dal Ministero dell'interno. Così il presidente del tribunale (io non esprimo sospetti, badate, ma indico il fatto come può presentarsi), che è l'unico appartenente al potere giudiziario, potrebbe rimanere sovente nelle deliberazioni della Commissione, in minoranza, pure essendo il solo che abbia piena attitudine all'azione giudicante.

Ma c'è di più: chi è che propone l'assegnazione al domicilio coatto? Noi non ab-

biamo qui il regolamento: ma per disposizione di esso è il prefetto; il consigliere di Prefettura, membro della Commissione, è costantemente un subordinato del prefetto; quindi, in certo qual modo, diventa giudice e parte.

Ma vi è anche un'altra ragione in appoggio di ciò che io sostengo: ed è che per disposizione di questa legge stessa sono naturalmente mandati al tribunale coloro che sono colpiti dall'articolo 5. Molte volte può esservi un nesso, in uno stesso luogo, fra i denunziati in forza d'un articolo o dell'altro: possono esservi individui denunziati per questo articolo, che possano aver partecipato a fatti contemplati nell'altro articolo; e in tali casi potrebbero i medesimi giudici nella connessione trovare ragioni di più equo giudizio.

A me pare dunque che questo giudizio affidato al tribunale dia una maggiore garanzia, tanto all'individuo che alla società. E se il presidente del Consiglio molto giustamente fece osservare ieri che i tribunali militari presentano qualche inconveniente quando giudicano dei reati comuni, la stessa osservazione vale per questo caso. Perciò togliamo al funzionario amministrativo questo peso gravissimo per la sua coscienza, così contrario alle abitudini sue quotidiane.

Spero che il presidente del Consiglio ed il ministro di grazia e giustizia, vorranno tener conto di queste considerazioni.

L'altra, che è raccomandata anche da alcuni colleghi nostri, concerne la nomina di un difensore. Questa proposta fu già fatta nel 1894, e appunto per quella ragione ovvia, che, trattandosi dell'ammonizione per l'articolo 90 della legge di pubblica sicurezza, il difensore è accordato. Ora se è accordato il difensore per l'applicazione di una pena infinitamente minore quale è l'ammonizione, perchè non volete accordarlo trattandosi di infliggere una pena che può estendersi fino ai cinque anni?

E badate, signori, non è sentimentalismo, che mi spinge a questa raccomandazione. Nel regolamento per l'applicazione di questa legge, già si ha un principio di difesa; poichè, a differenza del domicilio coatto ordinario, si accorda la facoltà al denunciato di presentare la sua difesa in iscritto. Ora è certo che quando il denunciato ha ricevuto notifica dell'accusa che gli è fatta ed ha subito un interrogatorio, se è libero può andare da

un avvocato e farsi scrivere una difesa, la quale per lo meno potrà precisare meglio la sua situazione. Non lo potrà fare, invece, se è in stato di arresto, come è possibile che lo sia per le disposizioni della legge medesima. Ma poi, quando egli fa questa confutazione, in iscritto, dell'accusa che gli vien fatta, capirete, signori, che se quest'uomo è un illuso dalle teorie che gli imputano, in questa sua difesa egli non farà che maggiormente aggravare la sua condizione, rivelando l'animo suo. E ripeto, se è un semplice illuso, come ne ho veduti alcuni, non avendo egli il soccorso della difesa che può chiarire veramente la condizione dell'animo e la vera portata delle intenzioni di quest'uomo, voi lo esponete a pericolo maggiore, lo traete in un agguato. Ecco perchè io credo giusto l'emendamento che raccomando all'equità del Governo e della Camera.

Presidente. Spetta ora di parlare all'onorevole Franchetti.

(Non è presente).

Perde la sua volta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tassi.

(Non è presente).

Perde la sua volta.

Raccuini. Essendo io pure firmatario di quell'emendamento, in assenza dell'onorevole Tassi potrei svolgerlo io.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Raccuini. Desidererei conoscere se il Ministero e la Commissione accettino la nostra proposta, la quale mi sembra così onesta e modesta che non credo possa essere respinta. Due ragioni hanno determinato l'emendamento. La prima, che è di per sé stessa molto ovvia, è che manca nella legge qualunque prefissione di termini.

Colui che dev'essere assegnato a domicilio coatto, può essere citato dall'oggi al domani, magari nella stessa giornata, da un'ora all'altra. Tutto ciò è grave: perchè colui che deve comparire dinanzi alla Commissione, non ha il mezzo di preparare e provvedere alla propria difesa: e sebbene si tratti di provvedimenti eccezionali, io non comprendo la ragione per cui, a colui che è accusato, non si dia modo di provvedere alla sua difesa. È così che la prima parte del nostro emendamento si collega alla seconda, alla quale ha già alluso l'onorevole collega Marescalchi, e

che si riferisce alla facoltà dell'imputato di nominarsi un difensore.

Non capisco perchè in questa legge si debba tacere intorno a questo diritto: siamo più espliciti, allora, e diciamo addirittura che vogliamo negare il diritto della difesa a coloro ai quali questa legge dovrà essere applicata.

Come volete voi che certe persone che non hanno conoscenza qualsiasi di leggi, possano provvedere alla propria difesa? Perciò mi pare veramente eccessivo questo provvedimento; e quindi rivolgo preghiera all'onorevole ministro guardasigilli, perchè voglia tener conto di queste nostre raccomandazioni, le quali eviteranno discussioni inutili, e con le quali confidiamo di aver reso un servizio alla causa della giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferri.

Ferri. Prendo occasione dalle osservazioni pratiche fatte dall'onorevole Giolitti intorno all'articolo 1 della legge 1894, perchè da una parte mi sembra che non abbiano altro valore se non di una raccomandazione in vista di una legge futura; e dall'altra perchè mi pare che non sia stata posta la questione in un modo esatto per ciò che concerne l'articolo primo della legge del 1894, che oggi dobbiamo approvare.

L'onorevole Giolitti ha fatto un'osservazione pratica veramente importante per ciò che ha tratto ai recidivi comuni. Quando si discusse in quest'Aula il Codice penale comune nel 1889, io ebbi occasione di affermare un'idea in cui vedo ora con piacere consentiente l'onorevole Giolitti.

Io credo che la difesa sociale contro i delinquenti comuni, sia una necessità imprescindibile. Anzi io ammetto che la difesa sociale che si fa ora colle nostre leggi contro i delitti comuni, sia inefficace: e il numero enorme dei recidivi fabbricati dai nostri sistemi carcerari sono la prova della inefficacia di queste leggi.

Io son d'avviso che questi delinquenti siano ammalati pericolosi: ma penso altresì che la società ha il diritto ed il dovere di salvaguardarsi da questa malattia pericolosa, come si salvaguarda dalle altre. Ad ogni modo nelle conseguenze pratiche siamo d'accordo. Si tratta di adattare i mezzi di difesa sociale al pericolo, perchè la recidiva comune

rappresenta una delle maggiori piaghe sociali della nostra vita politica.

L'onorevole Giolitti, parlando della deportazione dei recidivi comuni, ha toccato uno dei punti caratteristici della questione. Egli ha voluto anche ricordare l'esempio della Francia, l'unica nazione civile che abbia la deportazione, meno il Portogallo e l'Olanda, che hanno pochissimi deportati. Ma in Francia già si accorgono che la deportazione costa immensamente; un deportato costa 5 franchi al giorno, senza contare l'obbligo di mantenere i marinai e le navi intorno alle isole transoceaniche per impedire le fughe dei detenuti. Quindi anche in Francia si comincia ad abbandonare l'idea della deportazione.

C'è, però, un fondo di praticità nella proposta dell'onorevole Giolitti; ed io non faccio che accennarlo per quando il Ministero crederà di occuparsi di una simile materia: voglio dire la deportazione all'interno.

In Italia, se vogliamo fare la colonizzazione interna, che è una frase cara ad uno o due dei ministri che compongono l'attuale Gabinetto, (visto che per fare la colonizzazione interna con colonie libere ci vogliono molti milioni che mancano nel nostro bilancio) credo che il mezzo più pratico sia quello di adoperare questi recidivi come pionieri del dissodamento delle terre malariche, come mi pare che l'amico Socci abbia pure accennato ieri.

Io sono per le colonie agricole penali, quando queste però debbano precedere le colonie agricole libere. Esse si fanno con poca spesa, perchè non c'è bisogno di fare carceri penali monumentali; basta fare baracconi di legno mobili, come si fecero per l'esperimento alle Tre Fontane, qui alle porte di Roma, dove, per mezzo dei condannati, si è redenta una parte dell'Agro romano.

Quell'esperimento andò bene: e appunto perchè andò bene, non so perchè non si è continuato nell'esperimento stesso del quale i frati Trappisti delle Tre Fontane godono intero il beneficio. Quell'esperimento, ripeto, ha dimostrato come con grande economia si possano istituire le colonie penali agricole come avviamento alle colonie agricole libere, e come sia un'illusione il pensare ad una colonia penale nell'Eritrea.

Nel 1892 sono stato anch'io soggetto a quest'illusione: ed anzi proposi che si ap-

profittasse della Colonia Eritrea per farne una colonia di deportazione.

L'onorevole De Zerbi, dal lato opposto della Camera, si mostrò entusiasta sostenitore di questa mia idea, la quale però incontrò l'opposizione del ministro guardasigilli d'allora, onorevole Zanardelli, il quale disse che il Codice penale non dava questa facoltà al Governo... (*Interruzioni*).

Una voce. Non è stato Zanardelli.

Ferri. È stato Zanardelli; lo ricordo perfettamente. (*Interruzioni*).

È il mio pane quotidiano questa materia. (*Nuove interruzioni e denegazioni*).

Fu Zanardelli sotto il primo Ministero Crispi.

Il Crispi era favorevole, ma l'onorevole guardasigilli si oppose; ed allora la mia proposta, che aveva raccolte molte firme, fra cui quella del collega Prinetti, cadde. Però gli studi che si fecero dopo sulla Colonia Eritrea mi hanno fatto considerare come una fortuna che la mia proposta non fosse accettata.

Sarebbe bene fare una colonia penale agricola ad Assab, a Massaua o sull'altipiano, quando essa potesse essere l'avanguardia di una colonia agricola retributiva per lo Stato italiano. Ma siccome tutti gli studi hanno dimostrato che Assab, Massaua e l'altipiano non si prestano ad una colonizzazione agricola, secondo me è un'illusione il voler gettare quattrini e uomini per fare una colonia penale agricola che non avrebbe alcuno avvenire dinanzi a sè, e quindi sarebbe condannata a morire. Ecco perchè una ragione pratica, secondo me, si oppone ad una parte dei provvedimenti accennati dall'onorevole Giolitti. Io penso che se il Ministero vorrà adottare provvedimenti di questo genere, farà molto meglio a rivolgere l'attenzione sua a tutte quelle terre irredente d'Italia che realmente aspettano questo lavoro di dissodamento che, ove sia fatto per opera di condannati, sarà di poco costo economico, e può essere mezzo di redenzione morale per quegli individui che realmente sono suscettibili d'essere redenti. Non dico altro circa questo punto perchè veramente non ha rapporto con le leggi eccezionali dei quali ci stiamo occupando. (*Interruzioni dell'onorevole Crispi*). Io non parlo delle isole, onorevole Crispi. (*Nuove interruzioni dell'onorevole Crispi*). Ah! la riforma penitenziaria! Io era uno dei Commissa

pel disegno di legge della riforma penitenziaria e facemmo proposta di dedicare i cinque milioni che si ottenevano dal lavoro carcerario per migliorare gli stabilimenti penali, e mi pare proprio che allora fosse ministro appunto l'onorevole Giolitti; lochè poco importa. Ma il Governo incamerò i cinque milioni nel bilancio; e la riforma degli stabilimenti carcerari è ancora di là da venire; e con la mancanza di questa riforma abbiamo naturalmente quell'aumento della recidività che è ora lamentata dall'onorevole Giolitti.

L'onorevole Giolitti dice che approva la legge eccezionale e l'articolo primo della legge del 16 luglio 1894 per due ragioni pratiche: prima, perchè si tratta di provvedimenti transitori sino al 30 giugno 1899; seconda, perchè egli ha fiducia che il Governo non abuserà di queste facoltà eccezionali. Lasciamo stare la fiducia politica verso il Governo.

Personalmente, uno per uno, io posso anche credere che ci sia l'intenzione nei ministri di non abusare delle facoltà eccezionali che Camera e Senato loro accorderanno; ma prima di tutto, senza voler fare l'uccello di cattivo augurio, dirò che il Ministero non è eterno, e prima del 30 giugno 1899 ne può venire un altro per il quale la fiducia dell'onorevole Giolitti può non aver ragione di essere.

E poi in queste leggi eccezionali non è il Ministero l'arbitro della loro esecuzione, ma sono i funzionari locali.

Ne volete un esempio? L'onorevole Pelloux ha detto in questi giorni con alcuni nostri colleghi, che egli personalmente ha riconosciuto, insieme all'onorevole Fortis, che la dissoluzione di alcune cooperative coll'indemanamento e sequestro del loro patrimonio, è veramente una cosa illegale, e fomite di irritazione e di disordine. Essi, personalmente, erano anche disposti a mettere un rimedio a questo stato di cose; ma quando sono andati a vedere i rapporti dei prefetti hanno avuta una tale descrizione così orribilmente pericolosa e temibile di queste Società cooperative (che pareva avessero nei loro sotterranei invece dell'olio, del burro e del lardo, dinamite e carabine) che essi stessi, di fronte a questi rapporti prefettizi, hanno detto: noi non possiamo prendere alcun provvedimento.

Io credo però che il Governo centrale dovrebbe anche tener conto di questo: che spesso

i prefetti riferiscono secondo che ad essi stessi è riferito, secondo che la maggioranza del Consiglio comunale è di un partito piuttosto che di un altro, o secondo altre condizioni speciali. Ma è certo che le Autorità locali sono altrettanti bastoni nelle ruote, specialmente quando si tratta di applicazione di leggi eccezionali; e spesse volte tutta la buona volontà personale di un ministro si infrange contro questo aggrovigliamento di rapporti di ispettori di pubblica sicurezza, di notabili del paese, di prefetti e via dicendo.

Quindi le ragioni addotte dall'onorevole Giolitti non valgono a far recedere noi dall'opposizione che facciamo a questo articolo della legge.

Si dice poi: è un provvedimento transitorio che cesserà al 30 giugno 1899. Grazie tante! Cesserà col giugno 1899 l'invio dei coatti. Ma da qui al 30 giugno 1899, cioè per undici mesi, voi avete la facoltà di mandare i condannati per gli articoli 246 e 247 del Codice penale, al domicilio coatto per cinque anni: vale a dire che la transitorietà di questa legge eccezionale durerà per un periodo di anni 6, perchè il 29 giugno 1899 una Commissione provinciale o un ministro potrà mandare per 5 anni un individuo in una colonia di coatti.

Queste appunto sono le ragioni per le quali noi crediamo realmente che la legge eccezionale che il Governo ci propone, abbia una enorme importanza pratica: e l'ha soprattutto per la ragione ultima alla quale io mi attengo, e che costituisce la sostanza del nostro emendamento.

L'articolo primo della legge 1894, che volete ripristinare, dice che potranno essere mandati a domicilio coatto quelli che hanno riportato una condanna per i reati contemplati nel titolo 5 libro 2 del Codice penale: cioè gli istigatori a delinquere, gli istigatori all'odio fra le classi sociali, ecc. E poi in ultimo: chi è condannato per incendio, attentati con materie esplodenti e via dicendo.

Per questi due ultimi paragrafi noi possiamo anche ammettere che la legge dica: noi vogliamo veramente colpire individui pericolosi, giacchè l'incendio, la devastazione e l'attentato con materie esplodenti rientrano realmente nella categoria dei delitti antiumani e antisociali.

Ma quando voi avete individui condannati soltanto per l'articolo 247, un condan-

nato, ad esempio, per una conferenza nella quale la vivacità degli aggettivi ha dato luogo alla condanna del tribunale penale, il domicilio coatto sino a 5 anni diventa addirittura una enormità.

Mentre il Governo abbandonava l'altro ieri l'articolo 3 che dava facoltà di mandare a domicilio coatto sino a tre anni, ora ci porta innanzi l'articolo 1 della legge 16 luglio 1894 che porta la pena da tre anni a cinque. È addirittura enorme!

Ricorderò che il Senato, certo non in sospetto di sovversivo, l'anno scorso, in occasione del progetto Di Rudini contro coloro che vogliono sovvertire con vie di fatto l'ordine sociale, aveva ammesso il limite massimo di un anno estensibile di sei mesi; di guisa che per questi condannati politici la durata del domicilio coatto, secondo il Senato, avrebbe potuto essere al più di 18 mesi. E oggi voi stabilite nientemeno che il minimo ad un anno, il massimo a cinque. (*Commenti in vario senso*).

Io capisco che, dal vostro punto di vista, voi crediate esser questo il miglior mezzo per sbarazzarsi di questi individui che considerate pericolosi. Ma io vi dico: badate a quello che fate; giacchè voi violate nientemeno che una garanzia non dirò statutaria, ma una garanzia umana, la garanzia della non retroattività della legge penale. E come potrete voi condannare oggi al domicilio coatto per cinque anni l'individuo che, dieci anni fa, ha pronunciata una conferenza, e dopo d'allora nulla vi dimostra che egli abbia continuato nelle sue opere, abbia continuato ad incappar nella legge? Ma il rapporto di un delegato o la deliberazione della Giunta provinciale ricorderanno che questo individuo ha avuta una condanna per quel tale titolo, e voi manderete costui al domicilio coatto per cinque anni. Io vi ripeto che questo è semplicemente enorme!

Io comprendo che il Governo voglia una legge eccezionale: ma contro chi? Contro coloro che esso crede pericolosi per l'ordine pubblico.

Comprendo che il Governo voglia una simile legge per spaventare, per intimorire questa gente dicendo: badate, noi non scherziamo; se continuate per questa strada, vi manderemo a domicilio coatto. Sarà questo, secondo me, un mezzo illegale, ma almeno sarà un mezzo. Ma il ricercare individui che

dieci anni fa hanno commesso reati per i quali hanno scontata una pena, e il dir loro: noi vi possiamo condannare ad un'altra pena sino a cinque anni, è addirittura la più grande delle enormità, è la più grande mancanza di rispetto a tutte le leggi umane. (*Movimenti del Guardasigilli*).

L'onorevole guardasigilli, rivolgendosi al presidente del Consiglio, fa un atto come per dire che tutti coloro che sono innocenti non saranno sottoposti al domicilio coatto. Ma io sono convinto che in massima parte i condannati per l'articolo 247 sono tra questi.

Per esempio, per nulla nascondere del mio pensiero, dirò che fra pochi giorni a Torino siederanno sui banchi degli accusati per l'articolo 247 precisamente il Ferrero e la figlia di Lombroso.

Francamente il voler sostenere che questi siano individui pericolosi per l'ordine pubblico, mi pare non sia sostenere davvero una cosa esatta.

Ricorderò anche la parola di un grande oratore penalista, quella che Giuseppe Ceneri pronunciava all'Assise di Bologna in una data occasione in cui si dibatteva un processo contro Andrea Costa, che io sono lieto di veder tornato in mezzo a noi. Io non ho, egli diceva, le idee di Andrea Costa; ma so che egli è un uomo onesto; e ci sono diversi difensori del trono e dell'altare ai quali, se avessi una figlia, la confiderei con minor fiducia che ad Andrea Costa. (*Commenti*). Io sono convinto che tutti pensano che ci possano essere individui condannati per l'articolo 247, i quali non sono per niente delinquenti, ma uomini onesti. Sono condannati, la cui onorabilità non è violata per nulla; e noi crediamo che sia semplicemente enorme proporre il ristabilimento della legge del 1894; e crediamo che, quando la Camera volesse accettare questo articolo primo, dovrebbe almeno accettare il nostro emendamento per il quale si possano mandare a domicilio coatto non quelli che riportarono una condanna, ma quelli, che dal giorno della pubblicazione di questa legge riporteranno una condanna per quei determinati reati. E non ho altro a dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Donati.

Donati. Darò ragione dell'emendamento da me proposto all'articolo 5 della legge del 1894, richiamato in vigore dall'articolo 2 che

ci sta dinnanzi, con brevissime parole, senza uscire dall'argomento.

La Commissione provinciale, istituita con la legge del 1894, poteva proporre per l'assegnazione al domicilio coatto coloro che avessero manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali.

Così suonava l'articolo 3 della legge del 1894: il quale articolo 3 con una aggiunta, che io credo opportuna ma che non è ora il caso di esaminare, fu proposto dall'onorevole Di Rudini, riproposto dall'onorevole Pelloux, ed accettato dalla nostra Commissione parlamentare.

Soltanto con questo articolo terzo si spiegano le disposizioni dell'articolo quinto: il quale articolo quinto vieta le associazioni e riunioni che abbiano per oggetto di sovvertire gli ordinamenti sociali, e punisce i contravventori, che diventano trasgressori con la nuova dizione proposta dall'onorevole Di Rudini ed accettata dall'onorevole Pelloux, con il confino fino a sei mesi.

Il confino, nella intenzione del legislatore, è un ammonimento molto significativo, poichè ad esso, in virtù dell'articolo terzo, del quale ho parlato or' ora, poteva tener dietro, come al baleno la folgore, l'assegnazione al domicilio coatto.

In teoria, e fino ad un certo punto soltanto, io credo che bene abbia fatto il Ministero a mantenere la dizione dell'articolo cinque, anche nei riguardi della pena. Ma dissi: fino ad un certo punto soltanto, poichè si ebbe campo, dal 1894 in poi, di vedere che questa pena del confino, in qualche caso applicata, non solo non tornò di alcuna utilità ai fini della giustizia, ma fu dannosa ai fini stessi che noi ci eravamo proposti accettandola e votandola.

Ferri. Ma che cosa propone?

Donati. Quello che propongo, lo può vedere leggendo gli emendamenti che sono stampati.

Barzilai. Si direbbe che abbiano loro la responsabilità dell'ordine pubblico facendo di queste proposte! (*Rumori vivissimi*).

Presidente. Non interrompano!

Donati. Sono molto rispettoso della Camera e delle opinioni che ciascuno professa, ma esigo altrettanto rispetto alle mie. (*Rumori all'estrema sinistra*). Aspettate almeno che svolga le ragioni del mio emendamento!

Ferri. Siete più governativo del Governo! (*Rumori vivissimi*).

Donati. Scagliatemi pure tutti i vostri fulmini, che tanto io non li temo in alcun modo! (*Bene!*)

Presidente. Ella, onorevole Ferri, vuole avere il privilegio delle interruzioni!

Donati. Aspetti, onorevole Ferri: perchè fra qualche secondo avrò parole di lode anche per Lei!

Ferri. Aguzzino! (*Rumori vivissimi*).

Presidente. Onorevole Ferri, la richiamo all'ordine.

Donati. Non mi lascio impressionare dai vostri rumori, perchè io sono sempre sereno.

Ferri. Lo sappiamo che siete sempre sereno. Col guantone, siete sereno! (*Rumori vivissimi*).

Donati. Onorevole Ferri, quando ieri un oratore di questa parte della Camera ricordò un fatto luttuoso per tutti, voi, imprudentemente, avete osato di dire che, quando verrà un dibattimento nel quale dovranno rispondere alcuni vostri colleghi da tutti rispettati, voi vi farete sentire.

Ferri. Sicuro.

Donati. Ed oggi per la seconda volta, con modi che non voglio qualificare perchè conservo la serenità necessaria, voi portate in quest'assemblea una parola di odio che io respingo, ed invito la Camera a respingerla con me. (*Bravo! Benissimo! — Vivissimi applausi*).

Ferri. Complice dell'omicidio di Cavallotti! Aguzzino! (*Rumori vivissimi*). Voi fate ammazzare la gente; siete cinici!

Prampolini. Sono provocazioni.

Una voce. Volete leggi più eccezionali di quelle che propone il Governo. (*Rumori e proteste — Agitazioni*).

Presidente. Invito i deputati alla calma, altrimenti levo la seduta.

Ferri. L'opinione pubblica vi ha già giudicati.

Bisogna avere il pudore di certe situazioni, e non venire qui a provocare con proposte da aguzzino! (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Ferri, io mi meraviglio di questo suo procedere. Queste sono violenze!

Voci all'estrema sinistra. Sono provocazioni quelle che vengono dall'altra parte della Camera.

Presidente. Onorevole Donati continui...

Donati. Quando me lo consentiranno.

Presidente. Continui ed usi quella modera-

zione di linguaggio che si deve usare nella Camera.

Voci a destra e al centro. Oh questa è bella!

Presidente. Io faccio il mio dovere verso tutti, e raccomando la moderazione a tutti senza distinzione.

Donati. Onorevole presidente, se questo invito è rivolto a me, io, rispettosamente, dovrei respingerlo. (*Interruzioni e rumori*).

Presidente. Non interrompano.

Taroni. È una proposta odiosa quella che fa l'onorevole Donati.

Donati. Urlate pure: tanto quello che voglio dire lo dico lo stesso.

Presidente. Noti, onorevole Donati, che c'è un emendamento al suo emendamento.

Donati. Parleremo anche di quello a suo tempo.

Io, dunque, credo che, abbandonato l'articolo 3, e cessato così quel timore di cui poco prima parlavo, bisogna di necessità riformare l'articolo 5 nei riguardi della pena.

So perfettamente che la proposta che io faccio, non è più mite se non nella forma, perchè l'arresto è una pena di polizia, mentre il confino si applica ai delitti. Dunque, formalmente, la modificazione mia può parere più mite; sostanzialmente convengo che è più grave perchè, invece di essere uccello da bosco, si diventa uccello da gabbia. Ma è certo, onorevoli colleghi, che una modificazione nel senso preciso che sia tolto di mezzo il confino, è necessaria; ed è necessaria proprio per tutto quello che, nel suo bellissimo discorso di avanti ieri, disse l'onorevole Ferri.

Ferri. Sia meno cinico.

Donati. Senta, onorevole Ferri...

Ferri. Faccia il piacere di non occuparsi di me.

Voci. Oooooh! (*Rumori*).

Donati. E pensare che è Lei che mi ha suggerito di proporre il mio emendamento! (*ilarità*).

Ferri. Ella non ha senso morale! (*Rumori vivissimi*).

Presidente. Si rivela sempre più quanto sia necessario che il presidente abbia altri mezzi per reprimere queste violenze di linguaggio!

Donati. Dite quel che volete...

Santini (*All'onorevole Ferri*). Rispondete con la spada! (*Risa*).

Ferri. Volete fare di me come del povero Cavallotti?

Nofri. Questi sono gli uomini civili!

Santini. È comodo; vi conosciamo; mi fate ridere!

Presidente. Se si vuole che si sospenda la seduta e non andare avanti con la legge, lo si dichiari.

Donati. Lo domandi a quei signori!

Io dunque, onorevoli colleghi, abbrevio le mie parole, perchè non occorre dimostrare con lunghi argomenti come da parte nostra sia per lo meno ingenuo il mantenere una pena la quale non ha che un risultato solo: quello di nuocere nella maggior parte dei casi proprio a noi che la vogliamo applicare. Perciò confido che la Camera vorrà accogliere nella sua sostanza l'emendamento che ho avuto l'onore di proporle. E dico nella sua sostanza, perchè io non ci tengo acchè la pena del confino sia cambiata con quella dell'arresto. Ed è perciò che, se mi si fosse lasciato parlare, non avremmo inutilmente sprecato (anche per tutto quello che si è detto verso di me) un tempo che in questo momento è prezioso. Altri hanno proposto un emendamento nel senso che al confino sia sostituito l'arresto fino a sei mesi, ovvero l'ammenda da cento a due mila lire. Io sono disposto ad accettare questo emendamento che surroggi la multa o l'ammenda o tutto quello che volete alla pena del confino. L'accetto volentieri; e arrivo anche a dire che voto più volentieri la soppressione dell'articolo 5 della legge: ma non mi adatterò mai, specialmente dopo alcune interruzioni che udii in questa Camera, a votare la pena del confino la quale non è altro che una villeggiatura, la quale giova soltanto ai villeggianti. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. La discussione di una legge così grave merita tutta la calma possibile, e soprattutto il secondo articolo che è in esame: il quale in sostanza viene a riprodurre tutta la legge sui provvedimenti di pubblica sicurezza del 19 luglio 1894, intorno alla quale la Camera spese parecchie tornate. Non è dunque meraviglia se questa Camera vi spenda poche ore.

E per cominciare io mi permetto di osservare, che non mi aspettavo nè dall'onorevole Donati, nè dai suoi colleghi, che essi avessero rincarata la dose sulle proposte del Governo in ordine all'articolo 5 proposto dal Governo, che è in sostanza la legge Crispi del 1894.

Non me l'aspettavo, e avrei desiderato che anzitutto l'onorevole Donati ed i suoi colleghi si mettessero d'accordo col Codice penale che all'articolo 11 dice così: « Le pene stabilite per la contravvenzione sono: 1° l'arresto; 2° l'ammenda ».

Ora io desidero sapere, come si possa parlare della pena dell'arresto, quando nell'articolo 5° si contiene non una contravvenzione, ma un vero e proprio delitto; quando cioè si tratta di un fatto che è diretto a sovvertire gli ordini sociali e la costituzione dello Stato.

Per carità, non parliamo di arresto: parlatemi di detenzione, di reclusione, di quello che volete, ma mettiamoci d'accordo col Codice penale, e non scambiamo la contravvenzione coi delitti. E ora andiamo avanti. Per quale motivo volete voi mutare la proposta del Governo? Forse perchè vi sembra troppo poco che vi sia una pena di confino fino a sei mesi? Ma badate che l'articolo 5 della legge 1894 riproposto dal Ministero non stabilisce la pena del confino in tutti i casi, ma nei casi più lievi. Infatti vi si dice: qualora il fatto non costituisca reato più grave. In altri termini, vi possono essere associazioni dirette a sovvertire la costituzione dello Stato, ed in questo caso non siamo più nel tema del confino; quando c'è un'associazione diretta a sovvertire la costituzione dello Stato, siamo nel tema della cospirazione, la quale è punita dall'articolo 134 del Codice penale, nei casi più gravi con la reclusione da otto a quindici anni.

Ma se poi non si tratta d'accordo o società di più persone dirette contro i poteri dello Stato e la sua costituzione politica, ma si tratti di una associazione la quale voglia sovvertire violentemente gli ordini o gli istituti della società, come a mo' d'esempio la proprietà, spogliando gli abbienti per vestire i nudi, allora avreste un altro titolo di delinquenza, cioè l'associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del Codice penale, perchè non si possono espropriare i capitalisti ed i proprietari di terre quando la legge riconosce il diritto di proprietà, e vede nel tuo e nel mio una conseguenza dell'io, e considera la proprietà come un'incarnazione della personalità. Che cosa dunque può concernere questa nuova forma di reato punita col confino sino a sei mesi? Solamente quelle associazioni che non sono nè cospirazioni o sette

politiche, nè associazioni a delinquere, o che per lo meno sfuggirebbero dai concetti della definizione legale della cospirazione o dell'associazione a delinquere, perchè non ne avrebbero tutti gli elementi e tutti i termini, ma che pure conterrebbero un pericolo per l'ordine politico o per l'ordine sociale. Aggiungasi che non c'è da spaventarsi del confino quando si pensa che l'articolo 5 della legge Crispi fu disciplinato dall'articolo 20 del regolamento 23 agosto 1894 per l'esecuzione della detta legge. In questo articolo si diceva: « Per la esecuzione della legge 19 luglio 1894, n. 316, si applicano tutte le « altre disposizioni e norme riguardanti i « domiciliati coatti in quanto non sia altrimenti provveduto nella legge stessa o nel « presente regolamento. »

Da ciò risultava che, sebbene la pena del confino per propria natura non porti la conseguenza della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, per l'articolo 23 di questo regolamento il confino, applicato in base all'articolo 5 della legge Crispi, era accompagnato dalla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Nulla vieterebbe, che dovendo ora il potere esecutivo fare il regolamento per l'esecuzione della legge sia riprodotta questa disposizione. Così il confino poco differirebbe dal domicilio coatto. Ma che cosa volete di più, caro Donati?

Donati. Ma io non voglio che portino piante cattive là dove non esistono.

Nocito. Ma che piante cattive! Allora perchè avete votato il domicilio coatto che vi porta più piante cattive di quello che non porti la pena del confino stabilita in questo articolo? La pena del confino non è che una assegnazione di un determinato Comune a scelta dell'autorità giudiziaria, la quale saprà valutare le circostanze di tempo, di luogo e di persona, perchè queste vostre piante cattive non attecchiscano.

Andiamo dunque alla sostanza dell'articolo 2, perchè credo che il Governo, quanto agli emendamenti, debba tener fermo il progetto che egli ha presentato, non potendosi volere più di quello che proposero l'onorevole Di Rudini e l'onorevole Crispi. Veniamo alle disposizioni che sono richiamate da questo articolo 2.

Io non voglio fare la questione del domicilio coatto: non è questo il momento di fare questioni teoriche, perchè, in teoria,

quando si trattasse di fare una nuova legge, non si potrebbe ammettere una pena la quale venisse applicata da una Commissione amministrativa: pena ed autorità giudiziaria sono termini che si chiamano necessariamente. Ma sventuratamente abbiamo una legge fondamentale dello Stato, la legge della pubblica sicurezza, la quale stabilisce il domicilio coatto. E siamo noi italiani, noi padri del diritto, che abbiamo questa brutta macchia nella nostra legislazione di fronte a tutte le altre Nazioni! Possiamo però noi, proprio ora che si tratta d'una legge eccezionale e temporanea, rifiutarci ad ammettere il domicilio coatto che abbiamo già nel diritto comune e permanente? Bisogna quindi contentarci, per ora, di rendere meno pernicioso ed ingiusto questo istituto.

Il male, dice il proverbio, viene a libbre e vassene a oncie.

Infatti l'istituto del domicilio coatto di mano in mano è andato migliorando, o almeno si è andato attenuando nella nostra legislazione; e speriamo col tempo di vederlo sparire del tutto.

Io credo che questa legge ci presti il dextro di potere in qualche modo migliorare la istituzione: ed io mi associo ai voti che hanno fatto alcuni i quali hanno detto che non dovrebbe bastare una sola condanna per potere mandare al domicilio coatto, in base all'articolo 2 di questa legge, ma che dovrebbero almeno esserci due condanne. Il Governo potrebbe accettare questo temperamento, tanto più che i reati contemplati dagli articoli relativi alla pubblica incolumità ed alla tranquillità pubblica, contengono alcune specie di reati minimi, che possono portare a piccolissime pene. E non è giusto che basti il solo precedente di avere sparato un mortaletto, così per far paura ad una brigata di belli umori, per potere essere mandato a domicilio coatto.

Dunque in questa parte io vorrei che il Ministero fosse alquanto arrendevole.

Non credo peraltro che si possano accampare le difficoltà che hanno fatto taluni dei nostri colleghi intorno al domicilio coatto stabilito per l'articolo 2 della legge, come se con esso si trattasse di dare effetti retroattivi ad una legge.

Prima di tutto qui non si tratta di una pena vera e propria, ma di un provvedimento di pubblica sicurezza; in secondo luogo non

si tratta di applicare la legge nuova a fatti precedenti, ma si tratta di applicarla alla condotta presente che tiene un determinato individuo il quale, per essere sottoposto al domicilio coatto deve avere il precedente di avere ricevuto una condanna, o in altri termini deve avere la fedina penale macchiata da una vera e propria sentenza di condanna. Così il domicilio coatto non è dato alla precedente condanna come un supplemento della medesima, ma è dato alla presente condotta, posteriore alla legge; è dato all'individuo che ha già il pregiudizio di una precedente condanna.

Dunque non ingombriamo la via di difficoltà inutili: la retroattività della legge penale non ha niente che vedere in questo caso.

Nota per ultimo, che il Governo non ha l'obbligo di applicare il domicilio coatto per la condotta irregolare che possono tenere quelli che sono stati condannati, ma ha una semplice facoltà, la quale non gli dà che il diritto di denuncia ad una Commissione provinciale, che deve applicare il domicilio coatto, col rimedio del ricorso ad una Commissione centrale.

Anche nella composizione della Commissione provinciale io vedo un miglioramento di questa legge speciale di fronte alla legge generale, poichè nella legge generale la Commissione provinciale è presieduta dal prefetto, ed ha per membri l'ispettore di pubblica sicurezza e il comandante dei reali carabinieri, e come un elemento accessorio (perchè sarebbero tre contro due) il presidente del tribunale ed il procuratore del Re. È vero che il procuratore del Re è il rappresentante del potere esecutivo presso le autorità giudiziarie, ma in fine egli non è un funzionario amministrativo: è un magistrato che appartiene all'ordine giudiziario. Così, mentre per la legge comune nella Commissione provinciale il numero delle persone che appartengono all'ordine giudiziario prevale su quello delle persone che appartengono all'ordine amministrativo, in questa legge speciale avviene l'opposto. Aggiungasi che secondo questa legge, il presidente della Commissione è il presidente del tribunale, e con lui c'è il procuratore del Re, mentre l'elemento amministrativo non è rappresentato che da un Consigliere di prefettura.

Io quindi mi associo a tutte quelle ga-

ranzie di difesa che sono state proposte in quest'Aula, e fra l'altre alla vera e propria assistenza d'un difensore, come bene osservava l'onorevole Marescalchi; ma credo che di queste proposte intorno al diritto di difesa che si vorrebbe soltanto applicare col diritto di presentare le memorie, si possa provvedere nelle disposizioni del regolamento che il potere esecutivo dovrà fare in base all'articolo ultimo di questa legge.

È stata pure fatta la proposta che una persona sottoposta al confino si possa sottrarre al medesimo andando in esilio.

È questa, onorevole Barzilai, una bella idea che l'onorevole De Felice vorrebbe applicata anche nei casi di assegnazione al domicilio coatto.

L'idea non è nuova, giacchè presso i Romani c'era la facoltà di evitare le condanne andando in esilio: *quasi ad aram confugiunt in exilium*; ma questa facoltà era già il soggiacere ad una condanna: era come una condanna che si dava da sè stesso l'imputato, e per ciò rendeva inutile quella della legge; era, come dice Tacito, un *anteire damnationem et de se statuere*.

L'esilio di quel tempo non era l'esilio dei giorni nostri: il cittadino, fuori della propria patria, era quasi privo di tutti i diritti: era un barbaro. Oggi il progresso del diritto civile ha fatto sì che tutte le nazioni civili, presso a poco, si somiglino nel parificare lo straniero al cittadino. Oggi le distanze si sono abbreviate; e l'andare in esilio, pel ricco, è come andare a fare una villeggiatura. Anche i poveri emigrano per cercare lavoro all'estero, sebbene il povero che va in esilio, non trovi sempre lavoro, ed anzi sia spesso costretto a trovare la fame e la miseria, ed a vedersi qualche volta chiuse in faccia tutte le porte.

Non mi pare che ci sia l'eguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge, nell'ammettere un istituto pel quale i ricchi si possano sottrarre ad una pena, e i poveri debbano incontrare disagi maggiori della pena stessa. Aggiungete, che qui non si tratta di semplici dottrinari, giacchè la disposizione di questo articolo è per coloro che incorrono in pene stabilite dalla legge contro i violatori dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità; e possono commettere questi reati persone di qualsiasi specie, senza riguardo alle loro opinioni sociali e politiche.

928

Ora, io domando: abbiamo diritto di rovesciare nei territori stranieri il rifiuto della nostra delinquenza?

Non ci dovremmo aspettare, anche in via diplomatica, la risposta che dava Franklin nello scorso secolo alla Repubblica francese, a proposito della deportazione in America: che direste voi se, in mancanza dei vostri deportati, noi vi mandassimo i nostri serpenti a sonagli? Ognuno deve tenersi i mali arnesi in casa propria, e cercare di assorbire, quando non può guarirsene con un antisettico, il *virus* dal quale è travagliato.

Io credo che queste osservazioni bastino per chiarire la portata di quest'articolo, senza sopraccaricarlo di altre questioni. Per esempio, l'onorevole Giolitti ha presentato una bellissima questione a proposito dei recidivisti.

Presidente. Non è questo il posto di trattarla.

Nocito... ma stavo appunto per dire, che non mi pare questa la sede per trattarla. La questione dei recidivisti o della recidiva abituale è una questione che si attiene eminentemente al diritto penale, ed il suo posto non è in una legge di pubblica sicurezza; tanto vero che le pene intorno ai recidivisti sono in Francia applicate dai tribunali.

Dico però, fin d'ora, che non bisogna esagerare questa quistione.

Anch'io fui parte, sebbene piccola, in quella discussione in cui l'onorevole Ferri parlò per chiedere che i recidivisti abituali fossero, nientemeno, reclusi a perpetuità. Ora egli ha creduto che gli fosse venuto un soccorso inaspettato, dopo tanti anni, dall'autorevole parola dell'onorevole Giolitti.

Ferri. A tempo indeterminato, non a perpetuità. Esponete con esattezza i concetti degli altri.

Nocito. A suo tempo, onorevole Ferri, torneremo a parlare di questo argomento. Il tempo indeterminato potrebbe durare quanto la vita. Nei delitti non bisogna guardare soltanto al numero, ma anche al peso; e ci può essere un reato che pesi più di dieci, come ci può essere un individuo che, non essendo stato condannato che una volta sola per omicidio, sia più delinquente di chi è stato condannato parecchie volte per furti o per percosse.

Ho detto abbastanza perchè io ritenga di aver compiuto il mio ufficio intorno a quest'articolo.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Prego gli onorevoli oratori di restringersi nei loro discorsi: poichè è nel desiderio di tutti, che si ponga fine oggi alla presente discussione.

Onorevole ministro, parli.

Finocchiaro Aprile, ministro di grazia e giustizia.

La Camera vorrà riconoscere che, malgrado il vivo desiderio di vedere esaurita questa discussione, io non posso esimermi dal dare alcune risposte agli oratori che hanno parlato intorno all'articolo 2. Comincerò dall'argomento accennato dall'onorevole Nocito nell'ultima parte del suo discorso: dalle considerazioni, cioè, che furono fatte dall'onorevole Giolitti circa la questione dei recidivi; e vi accennerò soltanto per fare una dichiarazione e non per entrare nel merito, trattandosi di materia estranea all'attuale discussione.

L'onorevole Giolitti ha voluto richiamare l'attenzione del Governo sull'importante questione del sistema da seguirsi in ordine ai recidivi. Io ho già in corso alcuni studii in proposito; farò compilare una statistica esatta delle persone che trovansi in questa condizione: e assicuro l'onorevole Giolitti, anche in nome dell'onorevole presidente del Consiglio, che il Governo terrà in massimo conto la sua raccomandazione, per presentare, ove occorra, le opportune proposte. Certo, se in Italia la continuità dell'azione del Governo non fosse così frequentemente interrotta; se la differenza d'indirizzo politico dei vari Gabinetti non si estendesse talvolta, e ciò è un grave male, anche alle questioni amministrative, noi potremmo trovarci, per questa questione, in uno stato di cose assai diverso. Dopo l'applicazione del nuovo Codice penale, il Ministero del tempo aveva provveduto convenientemente ad attuare, con criterii logici, le disposizioni col nuovo Codice introdotte nel sistema penitenziario, e una somma rilevante fu accantonata a questo scopo. Ma il Gabinetto che succedette, la volle destinata a scopo diverso: per cui l'attuazione dei provvedimenti che si maturavano, e che avrebbero aiutato a risolvere nel modo più idoneo anche la questione del trattamento dei recidivi, non potè più avere effetto.

Vengo ora più direttamente all'articolo 2 per il quale si sono riprodotti gli argomenti svolti già nella discussione generale.

L'onorevole Barzilai ha chiesto che, per l'assegnazione a domicilio coatto delle persone giudicate pericolose alla pubblica sicurezza, fossero necessarie due condanne. A me basta osservargli che ciò equivarrebbe ad una riproduzione pura e semplice dell'articolo 123 della legge di pubblica sicurezza.

Ora al Governo ciò sembra insufficiente; il Governo crede sia necessario avere qualche cosa di più di quanto concede la legge attuale; quindi deve insistere nella sua proposta, poichè l'unica condanna richiesta dalla legge del 1894, risponde al carattere eccezionale dei provvedimenti straordinarii che ora si invocano.

D'altronde, come ha rilevato l'onorevole Nocito in risposta ad alcune osservazioni che furono fatte al concetto dell'unica condanna, è bene notare che essa non è, per sè stessa, una ragione determinante dell'assegnazione del domicilio coatto: ma è condizione che si richiede per assegnare a domicilio coatto coloro che, per la condotta attuale, sono considerati pericolosi alla pubblica sicurezza.

Limitare l'applicazione della legge eccezionale ai recidivi, a coloro che per due volte sono stati dichiarati colpevoli dei delitti contemplati nell'articolo 1 suddetto, sarebbe lo stesso che togliere ogni efficacia alla legge che discutiamo. D'altronde, ripeto, per coloro che hanno subito due condanne, provvede già la legge di pubblica sicurezza: e la proposta dell'onorevole Barzilai non può quindi essere accolta. Ma l'onorevole Barzilai propone anche la seguente aggiunta:

« Gli assegnati a domicilio coatto a norma dell'articolo 1 potranno entro tre giorni dal decreto definitivo abbandonare lo Stato e in questo caso non vi rientreranno per la durata della assegnazione. »

Il Governo non può consentire nemmeno in questa proposta, perchè essa costituirebbe una diversità di condizione tra coloro ai quali le disposizioni della legge saranno applicate, e a tutto beneficio di coloro che hanno mezzi più larghi e condizione economica migliore; locchè sarebbe assolutamente ingiusto. Ma indipendentemente da ciò, potrebbe costituire un grave pericolo non solo per il nostro paese, ma anche per i paesi vicini, rendendo possibile quell'agglomeramento di elementi pericolosi che è dovere di ogni governo civile di evitare.

Mazza. Provvederanno i paesi vicini.

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. Noi dobbiamo provvedere nell'interesse nostro, e tutti intendono il pericolo di autorizzare il concentramento ai confini del Regno di elementi pericolosi; ora, tale appunto sarebbe l'effetto della proposta dell'onorevole Barzilai.

E poi, è interesse comune di tutti gli Stati civili di esercitare un'azione concorde di difesa contro coloro che mirano a sconvolgere, nelle stesse sue basi, la società.

Prampolini. Ma in nessun paese i socialisti sono condannati a domicilio coatto; e voi ci condannate...

Presidente. Non interrompa, onorevole Prampolini.

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. Ogni paese adotta i mezzi e i provvedimenti che si attagliano alle sue condizioni e allo stato della sua legislazione: e noi adottiamo quelli che crediamo utili e necessari ai fini ai quali dobbiamo provvedere. (*Interruzioni*).

L'onorevole Rossi Enrico ha accennato all'opportunità che, invece che alla Commissione di cui si parla nella legge, sia deferito il potere di assegnazione, in ordine ai domiciliati coatti, ai tribunali penali. Ora, l'onorevole Rossi ricorderà che, nella seduta di ieri, io ebbi ad accennare, a proposito dell'articolo 3, che il Governo si propone di presentare un disegno di legge inteso a regolare la materia del domicilio coatto. La sua proposta potrà quindi essere esaminata in quella occasione. Per il momento, trattandosi di disposizioni transitorie ed eccezionali, non è il caso di accogliere una modificazione sostanziale come quella proposta dall'onorevole Rossi, e il cui esame conviene rimandare a tempo più opportuno.

Ciò valga di risposta anche per l'onorevole Marescalchi, il quale ha parlato di maggiori garanzie per le assegnazioni a domicilio coatto, e ha raccomandato di usare temperanza nell'applicazione di questa legge.

L'onorevole Marescalchi deve tener presente che l'applicazione di questi provvedimenti, con le norme segnate nella legge del 1894, è affidata ad una Commissione costituita in maggioranza di funzionari dell'ordine giudiziario, essendo composta del presidente del tribunale, del procuratore del Re, e di un consigliere di prefettura. Ciò può assicurare che non mancano le necessarie garanzie affinché sia evitato l'arbitrio.

Prampolini. Ed i casi Salsi e Badaloni?

Presidente. Onorevole Prampolini, non interrompa.

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. Alcune osservazioni sono state fatte a proposito dei termini, dell'appello e simili. Nella compilazione del regolamento si potrà tener conto di queste raccomandazioni. Però è bene notare che la legge stessa contiene già alcune disposizioni che assicurano alle persone denunciate, le guarentigie opportune alla tutela della loro posizione giuridica. Infatti le Commissioni hanno l'obbligo di udire personalmente l'imputato.

E questo diritto di essere udito personalmente, è una garanzia anche maggiore di quella derivante dall'opera di un difensore; poichè la Commissione, dovendo giudicare su accuse concrete e su fatti determinati, potrà più facilmente, dalla voce viva e dalle affermazioni di colui che è chiamato a risponderne, formarsi un concetto chiaro e preciso delle responsabilità attribuitegli.

Ad ogni modo, io non intendo con ciò pregiudicare la questione della forma con cui i denunciati potranno far valere le loro ragioni davanti le Commissioni provinciali; e ripeto che a ciò si provvederà col regolamento che dovrà compilarsi per l'esecuzione della presente legge.

L'onorevole Ferri ha domandato che l'articolo del disegno di legge sia modificato, sostituendo alle parole: « a coloro che *riportarono* una condanna per uno dei seguenti reati » le altre: « a coloro che *riporteranno* una condanna per uno dei seguenti reati. »

L'onorevole Ferri ha parlato impropriamente di retroattività, che non ha niente a vedere con questa legge. Non si tratta di applicare pene per reati compiuti prima della promulgazione della legge; ma si tratta soltanto di stabilire i criterii in base ai quali l'assegnazione a domicilio coatto dovrà esser fatta.

Ora questi criterii sono ben chiari. Dovendo giudicare coloro che siano denunciati per l'invio a domicilio coatto, le Commissioni non decideranno l'assegnazione pel solo fatto che il denunciato già riportò una condanna in base alla legge del 1894; ma la decideranno perchè il denunciato, avendo riportato quella condanna, apparisce, per il suo attuale contegno, pericoloso per la sicurezza pubblica.

Non si può, dunque, parlare di retroattività di pena.

Gli emendamenti proposti dall'onorevole Ferri, toglierebbero alla legge il suo carattere e ne annullerebbero il concetto fondamentale. Il Governo quindi non può accettarli; e se il proponente vi insiste, prega la Camera di respingerli.

Debbo ora dire qualche parola circa l'emendamento proposto dall'onorevole Donati. Egli, per considerazioni evidentemente estranee alla legge stessa, ha chiesto di mutare l'applicazione della pena del confino nell'arresto fino a sei mesi. L'onorevole Donati teme che la condanna al confino delle persone alle quali si riferisce l'articolo 5 della legge del 1894, riprodotto nella presente legge, possa essere, di fatto, pregiudizievole agli interessi stessi ai quali si vuole provvedere. In una parola, l'onorevole Donati, poco badando all'armonia di queste disposizioni col Codice penale e con la legge di pubblica sicurezza, teme che la condanna alla pena del confino possa essere un mezzo per fare una propaganda pericolosa.

Donati. Perfettamente.

Finocchiaro Aprile, ministro di grazia e giustizia.

A me pare, invece, che le apprensioni dell'onorevole Donati e di altri colleghi non abbiano ragione d'essere. Anzitutto osservo che, anche facendo una legge speciale per provvedere alle necessità dell'ordine pubblico, dobbiamo, in quanto si riferisce alle penalità, armonizzarla colle leggi esistenti.

Ora, di fronte alle disposizioni del Codice penale, che sono connesse alla materia di cui ci occupiamo, non è ammissibile di dare alle persone, responsabili dei fatti cui si riferisce l'articolo 5, il carattere di semplici contravventori, nè applicare pene contravvenzionali come quella dall'onorevole Donati proposta.

D'altronde, la pena del confino, che varia da uno a tre anni, offre tutte le guarentigie anche di fronte all'ipotesi indicata dall'onorevole Donati.

Infatti i confinati sono, per questa loro qualità, necessariamente vigilati dalle autorità di pubblica sicurezza; e nel caso di trasgressione all'obbligo imposto con la sentenza che applica il confino, la pena suddetta è, per prescrizione dell'articolo 18 del Codice penale, convertita in quella della detenzione per il tempo che rimane al compimento di

essa. Ed inoltre bisogna anche ricordare, che se spetta al magistrato il pronunciare la sentenza che condanna al confino, spetta al Pubblico Ministero, colle sue richieste, di cooperare affinchè la destinazione sia fatta con criteri di prudenza e di opportunità; e il Pubblico Ministero non mancherà certamente al compito suo, svolgendo la sua azione nel modo e nei limiti assegnatigli dalla legge.

Se qualche inconveniente si è potuto verificare in passato per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 della legge del 1894, io confido che uguali inconvenienti saranno evitati per il futuro: e il Governo non mancherà, nella misura dei mezzi consentitigli dalla legge, di provvedere affinchè la pena del confino non si trasformi, come teme l'onorevole Donati, in mezzo di propaganda. Io quindi prego l'onorevole Donati di non insistere nella sua proposta.

Presidente. Onorevole ministro, c'è anche un emendamento alla proposta dell'onorevole Donati, presentato dall'onorevole Pozzo.

Finocchiaro Aprile, ministro guardasigilli. L'onorevole Pozzo ha presentato un sub-emendamento il quale pone la questione nei medesimi termini della proposta dell'onorevole Donati. Quindi gli argomenti che ho espressi contro la proposta dell'onorevole Donati, valgono anche per quella dell'onorevole Pozzo, e non è possibile accettare nè l'una nè l'altra.

Il Governo prega la Camera di accogliere l'articolo 2 senza alcuna modificazione: e confida. Io ripeto, che la Camera, approvando la legge, lo metterà in grado di preparare con animo tranquillo gli altri provvedimenti che, alla ripresa dei lavori, saranno sottoposti all'approvazione del Parlamento. (*Approvazioni*).

Voci. Ai voti! ai voti! Chiusura! chiusura!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura della discussione, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

La metto dunque a partito.

(*La Camera delibera di chiudere la discussione sull'articolo 2°*).

L'onorevole Serralunga ha chiesto di parlare per un fatto personale. Accenni al suo fatto personale.

Serralunga. Il mio fatto personale si riferisce al discorso fatto dall'onorevole Barzilai.

Egli ha pronunziato frasi che, a mio avviso, non possono e non debbono essere lasciate passare senza osservazione. Egli ha detto, parlando dei gravi fatti di Milano: voi amici del Governo non avete fatto il vostro dovere. (*Interruzioni*).

Presidente. Ma questo non è fatto personale. Non posso lasciarla continuare.

Serralunga. La prego, onorevole presidente, mi lasci finire il mio concetto. Le parole dell'onorevole Barzilai gettano il discredito su noi tutti. Non so se l'onorevole Barzilai alludesse a qualche suo intimo... (*Vive interruzioni del deputato Barzilai e di altri deputati*).

Barzilai. Ella solleva dei fatti personali ora. Respingo le sue allusioni.

Serralunga. Noi abbiamo fatto quello che si doveva fare perchè fossero mantenute integre le nostre istituzioni... (*Violenti interruzioni all'estrema sinistra — Rumori*).

Presidente. Onorevole Nofri, è strano che Ella continui a interrompere da mane a sera. Il fatto personale dell'onorevole Serralunga è esaurito. Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione.

Gallo, relatore. La Commissione non ha alcun avviso da esprimere, poichè accetta, interamente, l'avviso espresso dal Governo.

Presidente. Verremo, dunque, alla votazione dei diversi emendamenti.

Pozzo Marco. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma su che?

Pozzo Marco. Avendo presentato un emendamento, credo di aver diritto di parlare.

Presidente. Ma non ha udito che il Governo e la Commissione non accettano il suo emendamento?

Pozzo Marco. Permetta, ho ben diritto di esprimere le ragioni per le quali credo che la Camera lo debba accogliere.

Presidente. Ma se la Camera ha già chiusa la discussione. Ad ogni modo le esponga.

Pozzo Marco. Insieme con altri onorevoli colleghi ho presentato una modificazione allo emendamento dell'onorevole Donati, nel senso di lasciare al giudice la facoltà d'applicare il minimo dell'arresto, perchè, mentre nell'emendamento dell'onorevole Donati si stabilisce il minimo d'un mese, io, invece, lascio all'arbitrio del giudice di discendere al minimo di questa pena, cioè, anche ad un solo giorno. E poi la nostra modificazione contiene ancora la facoltà al giudice di scegliere, invece dell'arresto, la semplice ammenda od altrimenti la multa.

Così avremo una pena più appropriata. (*Interruzioni*).

Non comprendo le proteste dell'Estrema sinistra poichè l'ultima versione del nostro emendamento consente l'applicazione anche del minimo della pena pecuniaria. (*Interruzione del deputato Ferri*).

Mi sorprende che l'onorevole Ferri accetti il confino, e così una pena molto più grave, e non accetti la semplice ammenda.

Presidente. Onorevole Pozzo, tenga conto delle condizioni della Camera.

Pozzo Marco. Chi mi ha suggerito il pensiero di proporre questo emendamento, è stato precisamente l'onorevole Ferri, il quale, nel suo discorso d'ieri l'altro, ricordava molto opportunamente il caso del Rondani, il quale mandato a villeggiare nel Biellese, vi fece la più intensa propaganda di socialismo ed ha trovato modo di conquistare nientemeno che il collegio di Quintino Sella.

La pena del confino non è adatta per questo genere di reati. Essa è pericolosa perchè i non abbienti, non potendo trovare lavoro, e non avendo di che vivere, sono spinti a malefare, e gli abbienti non avendo nessuna occupazione, ed essendo condannati all'ozio, si dedicano a fare propaganda.

Quindi vi dico: non mandate, per carità, a spargere nelle diverse parti d'Italia il mal seme che volete disperdere.

Tenendo conto delle osservazioni dell'onorevole Nocito e dell'onorevole ministro si sostituisca, ove meglio si creda, la multa all'arresto od ammenda, se si ritiene che la contravvenzione di cui si tratta abbia il carattere di delitto, ma si abbandoni la pena del confino. (*Vivi rumori e interruzioni all'estrema sinistra*).

Invoco le dichiarazioni fattemi ieri dal relatore e dal ministro che dimostrarono di approvare la mia proposta e mi incoraggiarono a presentare l'emendamento.

Presidente. Prego vivamente gli onorevoli deputati di far silenzio se dobbiamo venire ai voti.

La Camera sa che la legge del 1894 è come allegato parte integrante del disegno di legge in discussione; perciò agli articoli di quella legge possono essere presentati tutti gli emendamenti che ciascun deputato reputa convenienti. Infatti all'articolo 1 abbiamo un emendamento presentato dagli onorevoli Ferri, Prampolini, Nofri, Celli, Ta

roni, Gatti, Badaloni, De Marinis, Tassi, Soggi, Vendemini del tenore seguente:

Modificare l'articolo 1 della legge 19 luglio 1894:

Invece delle parole: coloro che riportarono una condanna per uno dei seguenti reati: *sostituire le parole:* coloro che « riporteranno » una condanna, ecc.

Questo emendamento non è accettato né dal Governo, né dalla Commissione; lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Viene ora l'emendamento proposto dagli onorevoli Tassi, Raccuini, Rocca, Del Buono, Sacchi, Pavia, Basetti, De Cristoforis, Ruffoni, Pennati, Credaro, Caldesi. V'insiste, onorevole Raccuini?

Raccuini. Insisto.

Presidente. Allora se ne dia lettura.

Lucifero, segretario, legge:

« Sono richiamate in vigore le disposizioni della legge 19 giugno 1894, n. 316, pei provvedimenti di pubblica sicurezza, meno quelli degli articoli 2, 3 e 5 della legge medesima, ai quali sono sostituiti i seguenti:

« Art. 2. L'assegnazione a domicilio coatto sarà pronunciata da una Commissione provinciale composta del presidente del tribunale, che la presiede, del procuratore del Re e di un consigliere di prefettura.

« Questa Commissione deve sentire personalmente l'imputato previa citazione per mezzo d'uscieri da notificarsi almeno cinque giorni prima di quello della comparizione. L'imputato avrà diritto all'assistenza di un difensore.

« Se la persona citata non comparisce e non giustifica la sua assenza, la Commissione procederà in contumacia.

« Contro la decisione della Commissione provinciale compete il ricorso alla Commissione d'appello a termini dell'articolo 127 della legge di pubblica sicurezza. »

Nel resto *identico*.

Presidente. Questo è l'emendamento in sostituzione all'articolo 2 della legge del 1894, proposto dagli onorevoli Tassi, Raccuini ed altri.

Ferri. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Ferri. Prima di venire al voto domando uno schiarimento al Governo: se noi approviamo l'emendamento Tassi, non vuol dire che approviamo l'articolo 2?

Presidente. No, no.

Ferri. Resta dunque inteso che non si approva l'articolo 2.

Presidente. Pongo a partito l'emendamento degli onorevoli Tassi e Raccuini.

(Non è approvato).

Viene ora l'aggiunta dell'onorevole Barzilai:

« Gli assegnati a domicilio coatto a norma dell'articolo 1 potranno entro tre giorni dal decreto definitivo abbandonare lo Stato e in questo caso non vi rientreranno per la durata dell'assegnazione. »

L'onorevole De Felice propone la seguente aggiunta:

« Il ministro dell'interno, quando ne sarà richiesto dall'assegnato a domicilio coatto per causa politica, gli rilascerà il passaporto per recarsi all'estero durante il periodo dell'assegnazione. »

Il Governo accetta queste aggiunte?

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Il Governo ha già dichiarato che non può accettarle.

Presidente. E la Commissione?

Gallo, relatore. La Commissione non le accetta neppure.

Presidente. Onorevole Barzilai, mantiene o ritira la sua aggiunta?

Barzilai. La ritiro.

(Il deputato De Felice non è presente).

Presidente. Vengono gli emendamenti all'articolo 5 del progetto del Governo, sostituito all'articolo 5 del progetto del 1894. L'onorevole Rossi Enrico ha presentato un emendamento, che non so dove possa trovare il suo posto!

Rossi Enrico. Il posto di questo emendamento è nell'articolo 2 della legge del 1894 perchè, con esso, si sopprime la Commissione provinciale, e si passano le attribuzioni, ad essa conferite, ai tribunali.

Così si abrogerebbero tutte le disposizioni relative alle Commissioni provinciale e centrale.

Ma dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, il quale pur riconoscendo l'importanza della mia proposta non l'accetta, non disturberò la Camera chiedendo una votazione infruttuosa su questo emendamento, sebbene ritenga che l'articolo

2° senza tale emendamento non possa ammettersi.

Presidente. Viene ora l'articolo 5.

Ferri. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Ferri. Noi abbiamo presentato una domanda di votazione nominale sul complesso dell'articolo 2°.

Presidente. Mi lasci fare.

In questo articolo 5, l'onorevole Donati ha proposto che alle parole « col confino sino a sei mesi » si sostituiscano le seguenti: « con l'arresto da uno a sei mesi. » Poi gli onorevoli Pozzo Marco, Calissano, Mauro, Giovanelli, Luporini, Riccio, Cottafavi, Rogna, Cortese, Pivano, Giaccone, Calleri Giacomo propongono che si dica: « con l'arresto fino a sei mesi o con la multa da lire 100 a 2000. » Onorevole Pozzo, mantiene o ritira questo emendamento?

Pozzo Marco. Lo mantengo, sostituendo la pena della multa fino a lire 500 a quella del confino.

Presidente. Onorevole Donati, mantiene o ritira il suo emendamento?

Donati. Dopo le dichiarazioni del ministro guardasigilli sul modo con cui esso intende che venga applicata la pena del confino, dichiaro di ritirare il mio emendamento. Sono soltanto dolente che vi possa essere ancora qualcheduno in questa Camera che possa immaginare come io sia stato spinto, nel presentare il mio emendamento, da uno spirito di persecuzione che chi mi conosce sa quanto sia lontano da me. (*Benissimo!*)

Presidente. Dunque l'onorevole Donati non insiste nel suo emendamento. Invece l'onorevole Pozzo Marco propone di modificare il suo emendamento, nel senso che si dica: « la multa sia da lire 100 a 500. »

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Ho già dichiarato che il Governo non poteva accettare la proposta dell'onorevole Donati, e gli rendo grazie di averla ritirata. Debbo fare uguale dichiarazione per la nuova proposta dell'onorevole Pozzo, e che il Governo non può accettare. Però ripeto che il Governo segnalerà ai procuratori del Re la opportunità di provvedere affinché siano evitati, nella designazione dei luoghi destinati a espiare la pena del confino, gli inconvenienti

ed i pericoli ai quali hanno accennato i colleghi Donati e Pozzo nel presentare i loro emendamenti.

Una voce dall'estrema sinistra. Si consiglieranno i giudici!

Presidente. L'onorevole Pozzo ritira il suo emendamento?

Pozzo Marco. Tenendo conto delle dichiarazioni del Governo dichiaro di non insistere nel mio emendamento. Faccio, però, presente che, secondo il Codice penale, spetta al giudice che pronuncia la sentenza di stabilire il luogo in cui il confino deve essere scontato. Per la quale non credo tanto facile...

Presidente. Non facciamo una discussione. Siamo in votazione.

Pozzo Marco ... che le buone intenzioni del Governo possano sempre essere bene interpretate; certo che, per quanto riflette l'opera del Governo, io esprimo la massima fiducia.

Finocchiaro Aprile, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Finocchiaro Aprile, ministro di grazia e giustizia. Sono costretto ad aggiungere una sola parola, perchè in certi argomenti non intendo lasciar passare nemmeno una interruzione. Ho udito poco fa esclamare dall'estrema sinistra, in risposta alle parole da me pronunziate: si consiglieranno i giudici! (*Con forza*) No, onorevoli colleghi. Finchè io sarò su questo banco, non si consiglieranno i giudici. Il Governo ha la facoltà e il dovere di dare ai procuratori del Re, che sono rappresentanti del potere esecutivo, le istruzioni che crede opportune: ed essi faranno le loro richieste all'autorità giudiziaria la quale, nella pienezza della sua indipendenza e della sua responsabilità, applicherà la legge. Ma noi consigli ai magistrati non daremo mai, nè servizi chiederemo mai alla magistratura. (*Bravo! — Approvazioni*).

Presidente. Essendo esauriti tutti gli emendamenti, rileggo l'articolo del disegno di legge proposto dal Ministero, che include l'approvazione dell'articolo 5 della legge del 1894.

Sono richiamate in vigore le disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 316, sui provvedimenti di pubblica sicurezza, meno quelle degli articoli 3 e 5 della legge medesima.

All'articolo 5 della detta legge è sostituito il seguente:

« Art. 5. Sono vietate le associazioni e riunioni dirette a sovvertire per vie di fatte

gli ordinamenti sociali o la costituzione dello Stato. I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato più grave, col confino sino a sei mesi. »

Si procederà ora alla votazione nominale su questo articolo secondo, chiesta da più di quindici deputati, cioè dagli onorevoli Taroni, Garavetti, Socci, Nofri, Ferri, Prampolini, Badaloni, Caldesi, Vendemini, Tassi, Barzilai, De Felice-Giuffrida, Pennati, Credaro e Marcora.

Dall'onorevole Luchini Odoardo è stato chiesto di poter dichiarare il suo voto: ne ha facoltà, onorevole Luchini.

Luchini Odoardo. Diedi voto favorevole ieri per il passaggio alla discussione degli articoli e con esso espressi la mia fiducia nel Ministero, perchè credo che quando dei moti pongono in pericolo la patria, quando le autorità sono divenute impotenti a mantenere l'ordine, non rimangano che questi due termini: o lo stato d'assedio all'europea, o il linciaggio all'americana.

Ma quando l'ordine è ristabilito, mi ripugnano le leggi di sospetto e le istituzioni come quella del domicilio coatto: è questo un antico convincimento mio. Per me la istituzione del domicilio coatto è istituzione corruttrice la quale fa più male a chi l'impone che a chi la sopporta. Quindi voterò contro l'articolo 2, augurando che una repressione penale più severa, efficace e pronta ci dispensi da espedienti come quello del domicilio coatto, che è istituto indegno di un popolo che abbia senso virile di libertà.

Io voglio l'ordine, non l'arbitrio; ma l'ordine fondato sopra questi tre cardini: l'impero della legge; la responsabilità dell'uomo; la garanzia del cittadino.

Majorana Giuseppe. Domando di parlare per fare una dichiarazione di voto.

Presidente. Parli pure.

Majorana Giuseppe. Liberista convinto, e convinto che le vigenti leggi bastano al mantenimento dell'ordine, e che il presente Gabinetto saprà farle valere al mantenimento medesimo; dichiaro, che, ritenendo altresì che le vigenti disposizioni sul domicilio coatto debbono essere riformate in senso liberale, voterò contro quelle che ora discutiamo, per quanto temporanee possono essere.

Ferri. Domando di parlare.

Presidente. Per dichiarare il suo voto? *(Il deputato Ferri fa cenno col capo di sì).* Parli.

Ferri. Prima di dichiarare il voto sono incaricato dagli amici di questa parte della Camera a rivolgere una domanda al guardasigilli, poichè dalla risposta dipenderà il nostro voto. Gli domandiamo, cioè, se, nell'applicazione dell'articolo 2, si tenga conto delle amnistie passate e specialmente di quella recente del 1897. Nel qual caso coloro i quali avessero riportato una condanna, seguita da amnistia, sarebbero esclusi dalla penalità del domicilio coatto.

Ferri. Non risponde il Governo?

Finocchiaro Aprile, *ministro di grazia e giustizia.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Finocchiaro Aprile, *ministro di grazia e giustizia.* Il Governo provvederà anche in questo caso alla rigorosa applicazione della legge, come è suo dovere. Non ho altra dichiarazione a fare. *(Bene!)*

Ferri. Dopo questa risposta dichiaro che voteremo contro. *(Ooooh!)*

Presidente. Si procederà alla votazione. Coloro che approvano l'articolo 2, risponderanno sì: coloro che non l'approvano risponderanno no.

Si faccia la chiama.

Arnaboldi, *segretario, fa la chiama.*

Rispondono sì:

Afan de Rivera — Aguglia — Arcoleo — Arnaboldi.

Bacelli Guido — Bacci — Balenzano — Bastogi — Bernini — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Biscaretti — Bonardi — Borsani — Boselli — Bracci — Brunetti Gaetano — Bruniati.

Caetani — Calabria — Calderoni — Callissano — Callaini — Calleri Giacomo — Cambray-Digny — Capaldo — Capozzi — Cappelli — Carcano — Casalini — Castelbarco Albani — Cavalli — Ceriana-Mayneri — Chiapusso — Chimirri — Chinaglia — Cimorelli — Clementini — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colonna Luciano — Colonna Prospero — Colosimo — Compagna — Coppino — Cortese — Costa Alessandro — Costantini — Costa Zenoglio — Cottafavi — Cremonesi — Crispi — Curioni.

D'Alife — D'Al Verme — D'Andrea — Daneo — De Amicis — De Bellis — De Cesate — De Donno — De Gaglia — Del Balzo Gerolamo — De Luca — De Martino — De

Michele — De Mita — De Novellis — De Prisco — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Salvio — Di Rudinì Carlo — Di Sant'Onofrio — Donati — Dozzio.

Falconi — Ferrero di Cambiano — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Florena — Franchetti — Frascara Giuseppe — Fulci Nicolò.

Gabba — Galimberti — Galletti — Gallo — Giaccone — Giolitti — Giordano Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Gorio — Greppi — Guicciardini.

Lacava — Lampiasi — Lanzavecchia — Laudisi — Leone — Lochis — Lovito — Lucifero — Luporini.

Mariotti — Marsengo-Bastia — Massimini — Mauro — Medici — Menafoglio — Mezzanotte — Mirto-Seggio — Mocenni — Morandi Luigi — Morelli Enrico — Murmura. Nasi — Nocito.

Orlando.

Paganini — Palumbo — Panattoni — Papadopoli — Pavncelli — Perrotta — Piccolo-Cupani — Pinchia — Piovene — Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco.

Radice — Randaccio — Riccio Vincenzo — Rizzo Valentino — Romanin-Jacur — Romano — Roselli — Rovasenda — Rubini — Ruffo.

Santilippo — Santini — Scaglione — Schiratti — Sciacca della Scala — Serralunga — Sili — Silvestri — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino Sidney — Sormani — Soulier — Spirito — Suardo Alessio.

Torlonia Guido — Torlonia Leopoldo — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Trincherà.

Vagliasindi — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vendramini — Venturi — Vianello — Vienna — Vollaro De-Lieto.

Weil-Weiss — Wollemborg. Zeppa.

Rispondono no:

Angiolini.

Badaloni — Barzilai — Basetti — Berio — Bovio.

Caldesi — Celli — Costa Andrea.

De Nobili.

Ferri — Fortunato.

Garavetti — Ghigi — Ghillini.

Imperiale.

Lucchini Luigi — Luchini Odoardo.

Majerana Giuseppe — Marcora — Marscalchi Alfonso — Mazza — Michelozzi.

Nofri.

Pala — Pantano — Pavia — Prampolini.

Raccuini — Ruffoni.

Selvatico — Socci.

Talamo — Taroni — Tecchio.

Valeri.

Sono in congedo:

Ambrosoli — Arcoleo.

Baragiola — Berio — Bertoldi — Bianchi — Bonacci — Bonacossa — Bonin — Borsarelli — Boselli — Brunetti Eugenio.

Calleri Enrico — Calpini — Calvanese — Calvi — Campi — Capoduro — Cappelleri — Cavagnari — Cereseto — Chiappero — Chiaradia — Ciaceri — Civelli — Coliacchioni — Colombo Giuseppe — Compagna.

D'Alife — D'Andrea — Danco — Danieli — D'Annunzio — De Asarta — De Giorgio — De Riseis Luigi — De Salvio — Di Frasso-Dentice — D'Ippolito — Di Rudinì Antonio — Di San Giuliano — Di Terranova — Di Trabia.

Facheris — Fani — Farina Nicola — Fiasce — Frola — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana — Giampietro — Gianolio — Girardi — Giunti — Grippo — Guerci.

Lucca — Luzzatti Luigi.

Macola — Marazzi Fortunato — Materi — Miniscalchi — Molmenti — Morelli Enrico — Mussi.

Oliva.

Palberti — Pastore — Picardi — Pini — Piola — Pivano — Pizzorno — Poli — Prioretti — Pullè.

Raggio — Rampoldi — Ridolfi — Rizzetti — Rognà — Romano — Ronchetti — Rossi Teodoro — Rossi-Milano — Rota.

Sani — Sanseverino — Scalini — Scotti — Serristori — Simeoni — Soliani — Spada. Talamo — Tasca Lanza — Tecchio — Tinozzi — Turbiglio.

Valle Gregorio — Vischi.

Zappi.

Sono ammalati:

Anzani.

Bocchialini — Bombrini — Bonfigli.

Caffarelli — Cagnola — Cantalamessa — Carmine — Colarusso — Colombo-Quattrofrati — Conti.

D' Ayala-Valva — Della Rocca — Di Scalea.

Freschi.

Grossi.

Imbriani-Poerio.

Lo Re — Lugli.

Maurigi — Melli — Mirabelli — Morpurgo.

Ravagli.

Stelluti-Scala.
Testa.
Vendramini.

Assenti per ufficio pubblico:

Alessio.
Bettolo.
Morando Giacomo.
Toaldi.

È in missione:

Martini.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione nominale sull'articolo 2.

Presenti e votanti	212
Maggioranza	107
Risposero sì	176
Risposero no	36

(La Camera approva l'articolo 2).

Ora procederemo innanzi nella discussione.

« Art. 3. Le rinnovazioni parziali dei Consigli comunali e provinciali che, a' termini dell'articolo 9 della legge 11 luglio 1894, n. 287, dovrebbero aver luogo nel corrente anno, sono rimandate all'anno 1899, dopo la sessione di primavera e prima del 31 luglio.

« Continueranno a rimanere in carica fino al 1899 i consiglieri comunali e provinciali sorteggiati, fino al 1902 quelli non sorteggiati. »

Su questo articolo è iscritto a parlare per primo l'onorevole Zappi.

(Non è presente).

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

Cambray-Digny. Come la Camera ha veduto dalla relazione, la Commissione ha esaminato una questione a cui questo articolo potrebbe dar luogo.

Si rinviano al 1899 le elezioni comunali che si sarebbero dovute fare nel 1898 per rinnovare per metà i Consigli comunali. Ma ci sono non pochi Comuni nei quali è stato sciolto il Consiglio comunale; in questi Comuni è necessario di ricostituire le amministrazioni senza aspettare il luglio 1899, e si deve procedere alle elezioni generali adesso.

Evidentemente in questi Comuni, nei quali oggi si ricostituirà il Consiglio, non ci sarà affatto bisogno di farne scadere la metà e di rifare le elezioni parziali nel 1899. Se ciò si facesse si andrebbe contro lo scopo stesso che la legge si è proposto, che è quello di dare una maggiore stabilità alle amministrazioni comunali.

Come ho detto, la Commissione ha studiato la questione, e ha riconosciuto che in questi Consigli la rinnovazione parziale nel 1899 non deve farsi e che essi debbono rimanere in carica fino al 1901.

Io confesso che avrei preferito, una volta sollevato il dubbio, che fosse risoluto con una parola chiara della legge; la Commissione ha creduto che ciò non fosse necessario e ne ha esposto le ragioni.

Io sono d'accordo con la Commissione, ma desidererei che alla parola certamente autorevole del relatore, il quale ha detto che quest'articolo, col quale si rinviano al 1899 le elezioni, non si applica in alcun modo ai Consigli comunali che saranno eletti nel 1898, si aggiungesse un'altra parola anche più autorevole, quella del ministro che deve applicare la legge. Se l'onorevole ministro vorrà dirci, che egli è concorde nella interpretazione data dalla Commissione, pare anche a me superfluo di aggiungere nella legge qualche cosa che risponda a questo dubbio. La questione è assai importante, perchè i casi sono assai numerosi, e io attendo una parola dall'onorevole ministro.

Pelloux, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Pelloux, presidente del Consiglio. Anche per evitare che la discussione si prolunghi su questo argomento, dirò che sono pienamente d'accordo con la Commissione, la quale si è uniformata al parere emesso dal Consiglio di Stato, a sezioni unite, il 2 aprile 1898 (*Benissimo!*), parere che credo sia conforme al desiderio generale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Michelozzi.

Michelozzi. Pochissime parole per spiegare la ragione degli emendamenti che ho presentato.

Non v'è bisogno di dimostrare la necessità del provvedimento che è contenuto nell'art. 3; ma, d'altra parte, stabilita la proroga delle elezioni comunali e provinciali ad

un anno, sorgono varie e diverse questioni, alle quali certo non credo possa supplire nè la dichiarazione autorevole della Commissione, e nemmeno quella autorevolissima dell'onorevole ministro dell'interno. Non basta fare delle leggi buone; bisogna farle anche chiare; altrimenti, accadrà che andremo incontro ad un disordine amministrativo che è molto peggiore del disagio economico.

Il prorogare le elezioni parziali dei Consigli comunali e provinciali ad un anno, non risolve la questione; anzi, fa sorgere grave il dubbio se pure si debbano rimandare ad un anno le elezioni parziali delle Deputazioni provinciali, delle Giunte comunali, e le nomine dei sindaci e dei presidenti delle Deputazioni provinciali. È certo che non sarebbe affatto inconciliabile il concetto di proroga delle elezioni parziali dei Consigli col concetto del rinnovamento ordinario delle Deputazioni provinciali e delle Giunte comunali; ma tutti possiamo facilmente notare che si stabilirebbe una certa disarmonia fra il rinnovamento dei Consigli e quello dei loro Collegi esecutivi, che sarebbe dannosissima alla interpretazione e, peggio ancora, alla pratica applicazione della legge.

Dunque a me pare necessario che si introduca, o sotto una forma o sotto l'altra (io non tengo alla forma da me proposta; anzi dirò che vedo che altri colleghi hanno presentato emendamenti nello stesso senso, forse anche con forma più precisa e più comprensiva) a me pare necessario che si introduca una modificazione nel testo governativo accettato dalla Commissione. E mi permetta l'onorevole presidente del Consiglio che io ci insista.

Ma non basta ancora. Quando noi diciamo che le elezioni parziali sono rimandate ad un anno, noi non risolviamo un'altra questione gravissima, che sorge nel caso che questi Consigli, e con essi, come ho detto, i corpi nominati nel loro seno, cioè le Deputazioni provinciali e le Giunte comunali, non siano in grado di funzionare, qualora non abbiano un numero sufficiente di membri, non dirò per poter vivere, ma per rendere valide ed efficaci le loro deliberazioni. Allora sarà necessario di provvedere. In questo caso bisognerà introdurre nella legge una disposizione la quale dica che, in via eccezionale e soltanto in questo caso, si debbano fare le elezioni quando il numero dei membri dei Con-

sigli comunali e provinciali, delle Deputazioni e delle Giunte sia ridotto a meno di quello che è necessario a rendere efficaci le adunanze.

Supponiamo un Consiglio comunale di quaranta consiglieri; possiamo noi rimandarne il completamento della metà ad un altro anno? Se, per esempio, il Consiglio è ridotto a diciotto, come si fa a convocarlo, se l'articolo 130 della legge comunale e provinciale dice che ci vuole assolutamente la metà dei consiglieri assegnati al Comune per la prima convocazione? Come facciamo a dire che la Giunta comunale deve essere rinnovata un altro anno, quando per le sue deliberazioni è necessaria metà più uno, e questa metà più uno non esiste, o per dimissioni o per morte? Lo stesso potrebbe dirsi della Deputazione provinciale.

Ecco perchè io ho suggerito il terzo emendamento, cioè quello che provvede a questi casi, cioè che le elezioni complementari si debbano fare in via eccezionale anche prima del termine, qualora i Consigli comunali e provinciali siano ridotti ad un numero di membri inferiore a quello necessario per rendere efficaci le adunanze.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio.

Riccio Vincenzo. Io ho domandato di parlare, ma non per oppormi al concetto del rinvio delle elezioni parziali, perchè credo che tale rinvio sia necessario. Forse le condizioni dello spirito pubblico potrebbero ora consentire il passaggio alle elezioni amministrative, ma poichè in tutti i Consigli amministrativi il concetto del rinvio è già entrato nella pubblica coscienza, e tutti sanno che le elezioni si faranno l'anno venturo, sarebbe maggiore il danno che ne verrebbe dal farle che dal rinviarle. Però io propongo alcune modificazioni di forma e qualche modificazione di sostanza. Modificazione di forma è quella che consiste nel sostituire all'articolo 9 della legge del 1894, che più non esiste, gli articoli 252 e 253 del testo unico della legge comunale e provinciale; e tale è pure quella che tende a chiarire il testo di questo articolo là dove dice: « Continueranno a rimanere in carica fino al 1899 i consiglieri comunali e provinciali sorteggiati e fino al 1902 quelli non sorteggiati. »

Nel fatto vi sono molti Consigli comunali che non hanno ancora eseguito il sor-

teggio, e per i quali la dicitura proposta potrebbe provocare interpretazioni equivocate e far nascere seri dubbi.

Migliore dunque mi pare la formula da me proposta, nella quale è stabilito che la rinnovazione parziale dei Consigli che dovrebbe aver luogo quest'anno è rimandata al 1899, e quella seguente al 1902. Tutte queste sono questioni di forma, mentre una grossa questione di sostanza a me pare quella la quale vuole che chiaramente si dica, che nel 1899 si dovrà fare la rinnovazione dei sindaci, delle Giunte municipali, delle Deputazioni provinciali e delle Commissioni elettorali.

La Commissione accetta questo concetto, con le dichiarazioni che sono nella relazione. Però, siccome il testo preciso della legge comunale e provinciale dice, che le Giunte comunali e le Deputazioni provinciali durano per un triennio, noi non possiamo contentarci di sospendere gli effetti della legge con dichiarazioni, per quanto autorevoli, della Commissione.

L'articolo 130 del testo unico, per ciò che riguarda le Giunte comunali, e l'articolo 222, che riguarda le Deputazioni provinciali, dicono chiaramente quale sia la durata di questi Consessi, e se noi pensiamo di sospenderli con le sole parole della relazione, facciamo opera illegale e capace di creare degli equivoci.

Spero quindi che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accettare la mia aggiunta, affinché sia detto esplicitamente che la rinnovazione di questi Corpi sarà fatta l'anno venturo.

In questa aggiunta ho messo anche le Commissioni elettorali comunali e provinciali, perchè a me pare che il rinvio sia ispirato ad un concetto, oltrechè giuridico, anche morale. Se queste Commissioni fossero rinnovate quest'anno, avrebbero l'incarico unico di preparare le elezioni e di fare le liste per esse. Perciò mi sembra più corretto, più conforme allo spirito della legge ed anche alla realtà far durare le Commissioni attuali, nominate in epoca non sospetta, fino al 1899.

Una raccomandazione faccio all'onorevole ministro dell'interno, la quale pare a me che riguardi più il regolamento che la legge. Vi sono dei Consigli comunali che sono stati sciolti nel primo anno della loro formazione; applicando ad essi il parere del Consiglio di

Stato a Sezioni riunite, il loro rinnovamento avverrebbe prima di quei Consigli comunali che sono stati eletti nel 1895; ed in sostanza essi verrebbero ad essere rinnovati prima dei Consigli comunali che sono più antichi. È questo un piccolo inconveniente di fatto a cui si può riparare, sia col regolamento, sia con disposizioni speciali, caso per caso, purchè in sostanza resti fermo che fino al 1899 non si devono fare rinnovamenti di Consigli, eccettuati quelli che si trovano sciolti attualmente.

Un'altra raccomandazione debbo fare. Siccome il testo della legge dice: « Alla fine della sessione di primavera del 1899 e prima del 31 luglio » può capitare che dei Consigli comunali tengano una sola seduta in marzo e subito dopo in quei Comuni si facciano le elezioni con le liste vecchie, non preparate nè corrette. Il potere esecutivo può riparare a questo con lo stabilire che le elezioni si debbano fare nel mese di giugno o luglio dopo la correzione delle liste. Fatte queste brevi dichiarazioni, ripeto che voterò l'articolo della legge.

Presidente. Mi pare che si potrebbe trovare una formula per conciliare le diverse opinioni...

Gallo, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gallo, relatore. Per semplificare la discussione ed anche per non dar luogo ad osservazioni, io dichiaro che la Commissione sostituisce all'articolo del disegno di legge altro articolo, che ha concordato or ora sulle diverse proposte che vennero fatte dagli onorevoli colleghi.

È vero che le dichiarazioni contenute nella relazione avrebbero potuto togliere qualunque dubbio d'interpretazione, ma anche noi ci siamo arresi alle ragioni evidenti, che sono state svolte da alcuni oratori, che è meglio chiarirle nel testo della legge, anzichè riservarne l'applicazione al Governo sulla semplice affermazione contenuta in una relazione.

La Commissione adunque accetterebbe in gran parte, con lievi modificazioni, l'emendamento dell'onorevole Clementini, il quale alla sua volta racchiude in gran parte l'emendamento presentato dall'onorevole Riccio; aggiungerebbe però all'emendamento dell'onorevole Clementini un'altra parte che la Commissione confessa di aver dimenticato; la parte è quella dell'articolo 10 della legge

del 1894, che venne riprodotto dall'articolo 269 del testo unico della legge 4 maggio 1898, nel quale è detto che durano in carica un triennio i componenti di alcune Commissioni nominate dai Consigli provinciali, come sarebbero, il Consiglio di leva, la Commissione per la requisizione dei quadrupedi, il Consiglio scolastico, la Commissione per la revisione dei conti, la Commissione provinciale del tiro a segno nazionale, la Commissione per la vendita dei beni ecclesiastici e la Commissione per la concessione delle private.

È stato intendimento del legislatore che questi uffici seguano la stessa sorte dei Consigli provinciali, e che siano gli eletti la espressione di quella tale maggioranza durante il triennio. Ora siccome io nella relazione ho dichiarato che la proroga si applicava soltanto all'ufficio di Sindaco, ai membri della Giunta comunale, al presidente della Deputazione provinciale ed ai membri della Deputazione stessa, proporrei che fossero inclusi tutti questi Commissari, contemplati dall'articolo 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, di guisa che all'articolo proposto dall'onorevole Clementini si aggiungerebbero anche gli uffici previsti da quell'articolo.

La nuova proposta sarebbe concepita in questi termini:

« Le rinnovazioni parziali dei Consigli comunali e provinciali, le nomine dei sindaci, dei presidenti della Deputazione provinciale e degli uffici previsti dall'articolo 269 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, che a termine della legge dovrebbero aver luogo nel corrente anno, sono rimandati all'anno 1899. »

Qui verrebbe un'altra modificazione all'emendamento dell'onorevole Clementini, che è stata suggerita a me dalle osservazioni fatte dall'onorevole Michelozzi, per togliere qualunque questione sulla sessione di primavera, cosa che mi pare sia stata ripetuta dall'onorevole Riccio nel suo breve discorso. Sarebbe bene sostituire alla frase: « la sessione di primavera », l'altra « dopo il 30 maggio e prima del 31 luglio, » in modo che non sia possibile che si verifichi l'inconveniente che in alcuni Comuni si voti con le liste vecchie ed in altri con le liste nuove, perchè al 30 maggio sono pronte le liste dell'anno nel quale si farà la votazione.

Resterebbe quindi il capoverso dell'articolo dell'onorevole Clementini qual'è proposto:

« Continueranno a rimanere in carica fino al 1899 i consiglieri comunali e provinciali sorteggiati e fino al 1900 quelli non sorteggiati. »

Non mi pare che si possa fare eco alla proposta dell'onorevole Riccio relativamente alle Commissioni elettorali comunali e provinciali, perchè quelle non seguono lo stesso periodo delle altre Commissioni.

Quelle Commissioni sono biennali. Ora noi vogliamo mantenere, senza pregiudizio alcuno, il turno biennale nelle elezioni degli uffici che il legislatore ha voluto simultanei a quelli provinciali; ma non possiamo in nessuna maniera rompere il turno per le altre Commissioni, che la legge ha stabilite biennali.

Dunque la Commissione non può accettare in questa parte l'emendamento dell'onorevole Riccio; come non può accettare neanche l'emendamento dell'onorevole Michelozzi, relativo alle rinnovazioni che possono aver luogo per difetto di numero dei Consiglieri comunali. Non già che non l'accetti perchè non la creda giusta, chè anzi è giustissima; ma perchè siccome già vi provvede la legge comunale e provinciale, non è necessario che in un provvedimento eccezionale che riguarda solamente la proroga, si aggiunga, e sarebbe una superfetazione, quello che è contenuto nella legge comunale e provinciale. Io credo che questa dichiarazione del relatore (la quale potrà anche esser confermata autorevolmente da una dichiarazione del presidente del Consiglio, ministro dell'interno), che cioè non intende, rinviando le elezioni, di rinviare anche quelle dei consigli nei quali possa mancare il numero, potrà indurre l'onorevole Michelozzi a ritirare il suo emendamento.

Trasmetterò dunque all'onorevole presidente la nuova redazione, con quelle lievi modificazioni, di cui ho testè parlato.

Presidente. L'onorevole De Amicis ha un emendamento, il quale verrebbe ad essere contrapposto al sistema proposto dal Governo e dalla Commissione. Mantiene questo suo emendamento?

De Amicis. Lo mantengo, ed in stile telegrafico ne dirò le ragioni.

Dopo le modificazioni portate all'articolo 3°

della Commissione, io credo indispensabile il mio emendamento. La Commissione già si è occupata dell'inconveniente di mantenere il sorteggio; nella sua relazione ha detto: che per quanto non lieve fosse l'inconveniente di tenere in ufficio consiglieri già condannati a scadere irremissibilmente, pure non si potesse nè si dovesse consentire la nullità di un atto compiuto in esecuzione di una legge e con tutte le garanzie prescritte: in questa ipotesi la proroga delle elezioni sconvolge i diritti ed interessi ormai acquisiti e sarebbe più pericolosa di qualunque altro inconveniente.

Io invece ritengo che, mantenendo il sorteggio si porterà un perturbamento grandissimo in tutte le amministrazioni comunali e provinciali, e ne dirò le ragioni senza sollevare una questione giuridica con l'onorevole relatore; dirò semplicemente che non ritengo che vi sia un diritto acquisito per i non sorteggiati, perchè il sorteggio non è che un atto preparatorio delle elezioni parziali che avrebbero dovuto farsi nel luglio corrente. Oggi noi siamo per votare dei provvedimenti eccezionali, dirò così di ordine pubblico, ed io domando...

Presidente. Abbreviamo. Sbrighiamoci.

De Amicis. ... È una questione importante, onorevole presidente, mi lasci parlare e ci sbrigheremo più presto.

Vi dirò in poche parole gl'inconvenienti che si potranno verificare non annullando il sorteggio.

Voi, facendo restare in carica i presidenti delle deputazioni provinciali, i deputati provinciali, gli assessori e i sindaci che sono già scaduti, e che sono perciò esautorati...
(Rumori).

Sì, o signori, è così... create un'agitazione elettorale pericolosa. Noi conosciamo che cosa sono le amministrazioni comunali, ed il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, può sapere meglio di noi, che cosa significa la lotta nei paesi rurali, dove non già il socialismo, ma il malcontento pel disagio economico ed il malcontento per le cattive amministrazioni producono quei moti popolari, di cui i socialisti approfittano. Ebbene, voi tenendo in carica dei consiglieri, già sorteggiati, e conservando ad essi le cariche che attualmente occupano per un altro anno, aprite la gara in tutte le amministrazioni per la preparazione del terreno alle future ele-

zioni in danno della cosa pubblica. Voi andrete incontro ancora ad altri inconvenienti, perchè dei sorteggiati i migliori, salvo eccezioni, non vorranno le cariche, le quali rimarranno in tal modo in mano ai meno buoni ed a quelli che hanno interesse di tenerle. Si avranno così dei Consigli comunali che difficilmente potranno funzionare, e nel 1899 si dovrà procedere alla rinnovazione parziale di molti Consigli comunali, od ai commissari regi, che sono la rovina delle pubbliche amministrazioni.

Io ho creduto di adempiere ad un dovere segnalandovi tutti quest'inconvenienti, che si potrebbero evitare, accettando il mio emendamento.

Non aggiungo altro, augurandomi che la mia proposta possa essere accolta dal presidente del Consiglio e dalla Commissione, e deliberata dalla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Pelloux, presidente del Consiglio. Dichiaro che sono d'accordo col relatore sulla forma da darsi all'articolo. Anch'io dico che la prima redazione sottintendeva, o poteva sottintendere, parecchie disposizioni; ma ce n'è una, della legge comunale e provinciale, che era completamente lasciata da parte. Quindi dichiaro che il Ministero accetta la redazione nuova, la quale ha per base l'emendamento proposto dall'onorevole Clementini con qualche modificazione.

In quanto alla proposta fatta adesso dall'onorevole De Amicis, confesso che mi pare che non si possa non tener conto di un atto già avvenuto, e che in certo modo, dica quel che vuole l'onorevole De Amicis, ha già sanzionato dei diritti. D'altra parte, il solo timore che mi si era affacciato consisteva nel dubbio che consiglieri sorteggiati non corrispondessero più con lo zelo necessario all'ufficio loro. Ma il dubbio è scomparso quando ho pensato che, se desiderano di essere rieletti, hanno in ciò una ragione di più per proseguire nel loro ufficio col maggior zelo possibile. (Approvazioni).

Quindi prego l'onorevole De Amicis di non insistere nel suo emendamento e di ritirarlo. Aggiungo di ritenere che l'articolo mi sembra che possa essere votato come la Commissione lo ha proposto.

Presidente. L'onorevole Rocca ed altri deputati hanno presentato un emendamento per

il quale vorrebbero che si trasferisse al 1° novembre l'inaugurazione dei Consigli provinciali; ma a me sembra che questa proposta non abbia nulla a vedere con questo disegno di legge.

Ghigi. Ma questa è la seconda parte.

Presidente. Ma con la prima che cosa vuole?

Ghigi. Ecco, mi duole che non sia presente l'onorevole Rocca, primo firmatario di questo emendamento. Egli naturalmente avrebbe saputo svolgerlo in modo esauriente ed efficace. Supplirò io, in sua assenza, facendo una brevissima dichiarazione. (*Bravo!*)

Il rinvio delle elezioni amministrative ad un anno è una misura assai grave, e non potrebbe essere giustificata che da eccezionali ragioni di ordine pubblico e di ordine politico. Ora noi ci saremmo senz'altro astenuti dalla nostra proposta, limitativa rispetto al tempo, se da tali ragioni di ordine pubblico codesto provvedimento traesse effettivamente la sua ispirazione e la sua origine. Senonchè domenica scorsa il presidente del Consiglio ebbe a dichiarare qui, che cotesto rinvio delle elezioni era affatto inevitabile solo perchè già trascorso, o quasi, il tempo utile normale previsto dalla legge vigente sui Comuni. E ieri il guardasigilli, raccogliendo una interruzione del collega Sacchi, ribadì tale dichiarazione del capo del Governo, dichiarando ripetutamente e vivacemente che la disposizione in esame nulla nasconde che non sia espressa chiaramente dalle parole onde essa è concepita.

E quindi dalle parole dei due ministri, esplicite e chiare quanto mai, che noi ci sentimmo incuorati a fare la nostra proposta. Come però dal dibattito or ora seguito, e dalle nuove dichiarazioni fatte testè dal presidente del Consiglio e dal relatore della Commissione, noi non possiamo avere più alcuna illusione intorno alla sorte che sarebbe riserbata al nostro emendamento, così io, a nome anche degli altri firmatari, dichiaro subito di ritirarlo.

Presidente. Sta bene. E l'onorevole Clementini si associa alla nuova dizione dell'articolo proposta dalla Commissione?

Clementini. Mi vi associo e ringrazio la Commissione di avere accolto la mia proposta.

Michelozzi. Mi associo io pure, ed io pure ringrazio la Commissione per avere accettato sostanzialmente i miei emendamenti.

Gallo, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gallo, relatore. Debbo dichiarare all'onorevole De Amicis che nemmeno la Commissione può accettare il suo emendamento, e non per ragioni giuridiche, giacchè l'onorevole De Amicis non vuole discutere col relatore sul terreno giuridico, ma per una ragione che io credo che l'onorevole De Amicis potrà accettare.

Non parlo dell'applicazione della legge passata, la quale ammetteva un periodo di cinque anni e la rinnovazione ogni anno del quinto del Consiglio comunale; ma anche per la legge vigente, che ammette la rinnovazione parziale ogni tre anni, coloro che sono condannati a morire, lo sanno già nel giorno stesso in cui sono eletti, e, appunto perchè si esce dall'applicazione della legge, nel nostro paese, coloro i quali dovevano essere rieletti, lo sapevano già un anno prima di essere rieletti. In altri termini colui che veniva eletto sapeva già che doveva, dopo un anno appena, cessare dall'ufficio ed essere sostituito da un altro. Ora io non so perchè l'onorevole De Amicis s'impensierisca tanto di questi consiglieri comunali i quali sono stati sorteggiati e debbon durare in ufficio ancora un anno. Ma essi saranno come tutti gli altri consiglieri comunali. Invece di essere condannati a morire dopo un triennio, sono condannati a morire dopo un anno.

Io non entro nella questione giuridica, come ho detto, sebbene anch'essa dovrebbe essere toccata, perchè è questione di ordine gravissimo, è questione sostanziale. Dico però che, se la Camera dovesse annullare tutti i sorteggi, commetterebbe un tale errore che sconvolgerebbe tutte le amministrazioni.

Se non si tratta di violare il diritto, si tratta certamente di tutelare interessi costituiti.

Lasciamo andare la parola *diritto* che potrebbe dare appiglio a qualche osservazione. E poi, il sorteggio è stato fatto costituzionalmente. Dunque, come si fa ad annullare il sorteggio fatto con tutte le forme legali e costituzionali?

Per queste ragioni noi non possiamo accettare l'ordine del giorno dell'onorevole De Amicis.

Presidente. Onorevole De Amicis, mantiene o ritira il suo emendamento?

De Amicis. Lo ritiro.

Presidente. Veniamo ai voti. Rileggo l'articolo terzo come è stato nuovamente proposto dalla Commissione.

« Le rinnovazioni parziali dei Consigli comunali e provinciali, le nomine dei sindaci e dei presidenti delle deputazioni provinciali, la rinnovazione delle Giunte Comunali e delle deputazioni provinciali e degli uffici, previste dall'articolo 249 del testo unico della legge comunale e provinciale del maggio 1898, e che a termini della legge comunale e provinciale dovrebbero aver luogo nel corrente anno, sono rimandate all'anno 1899 dopo il 30 maggio e prima del 31 luglio.

« Continueranno a rimanere in carica fino al 1899 i consiglieri comunali e provinciali sorteggiati. »

Pongo a partito questo nuovo testo dell'articolo. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Art. 4.

I militari sia dell'esercito che dell'armata appartenenti al personale ferroviario, postale e telegrafico, possono essere richiamati in servizio militare per il tempo che il Governo giudicherà necessario, pur continuando nell'esercizio delle rispettive loro funzioni od incombenze.

I richiamati continueranno a percepire gli assegni loro dovuti, senza diritto ad alcuno assegno sul bilancio della guerra.

Essi saranno soggetti alla giurisdizione militare, ma continueranno ad essere sottoposti a tutti gli obblighi che loro incombono secondo i regolamenti delle rispettive amministrazioni.

Prego gli onorevoli deputati di non volersi allontanare, perchè si dovrà più tardi procedere alle votazioni a scrutinio segreto. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marescalchi Alfonso.

Marescalchi Alfonso. Io non ho bisogno che di brevi parole per spiegare l'aggiunta da me proposta a quest'articolo. Credo che la facoltà che chiede il Governo col provvedimento che presenta, è quella semplicissima e riconosciuta di assicurare la continuità dei servizi pubblici. Ma qualora venisse approvata questa disposizione senza l'aggiunta che ho l'onore di proporvi, il fine del Ministero potrebbe avere una portata politica assai maggiore di quella che io credo ei voglia dare alla sua proposta. Poichè, quantunque vi sia

una differenza di locuzione tra l'articolo 14 della legge elettorale e l'articolo che discutiamo, perchè in questo si dice che saranno richiamati in *servizio militare*, mentre nella legge elettorale si parla di soldati che si trovano *sotto le armi*, pur nullameno potrebbe nascere qualche dubbio, come ho sentito già indicare dall'onorevole Nofri, che sia avvenuto a Torino, dove sono stati tolti dalle liste, o per dir meglio sono stati trasportati negli elenchi, dove sono notati coloro che vengono privati del diritto elettorale, molti dei ferrovieri testè richiamati. Ma se il Governo intende dare a questo provvedimento questa portata sarebbe assolutamente ingiusto; imperocchè se si ricorre alle fonti della legge elettorale, troviamo che il relatore di essa, l'illustre Giuseppe Zanardelli, dichiarò che le ragioni per cui si giudicava doversi togliere agli ufficiali e soldati *sotto le armi* la facoltà di voto, sono date dalla dipendenza e subordinazione gerarchica in cui si trovano, ed all'intento di non lasciar sussistere cagione di disordine e di indisciplina nell'esercito, distogliendo questo dalla sua alta e nobile missione per trascinarlo nelle acerbhe lotte della politica. Sorse di poi la questione se la sospensione potesse estendersi ai Corpi militarizzati.

Infatti si riconobbe che anche i corpi quasi militarizzati avrebbero dovuto sottostare all'effetto di questo articolo, perchè, si diceva, si trovano in una stessa dipendenza dai loro comandanti, e potrebbero divenirne docile strumento in guisa che i loro voti fossero assicurati all'amministrazione governativa, o alle amministrazioni che li aveva armati.

Si andò allora dinanzi al Consiglio di Stato, e questo nettamente dichiarò che lo scopo della legge elettorale, dichiarato così dalle relazioni ministeriali e parlamentari come dalle discussioni avvenute nelle due Camere, si fu di comprendere nel divieto tutti quei corpi, come le guardie di pubblica sicurezza, carcerarie, doganali, municipali, ecc., i quali costituiscono corpi organizzati quasi militarmente.

Ora possiamo noi dire che, quando gli impiegati postali e telegrafici e ferroviari, saranno richiamati per effetto di quest'articolo, siano veramente militari secondo l'intendimento della legge o anche solo quasi militarizzati?

Si consideri che essi, lo dichiara il provvedimento proposto dal Ministero, non saranno sottoposti a vera gerarchia militare, perchè sono mantenuti continuamente sottoposti a tutti gli obblighi che loro incombono secondo i regolamenti delle relative amministrazioni.

Dunque costoro materialmente non fanno parte dell'esercito, ma sono soltanto sottoposti alla giurisdizione militare per qualche fatto lesivo della legge militare che loro potesse essere addebitato.

Ma nell'esercizio dei loro doveri nulla hanno a che fare coll'esercito, nè possono mai essere in quelle condizioni per le quali si sospende il diritto di voto ai soldati *sotto le armi*. E che neppure possano considerarsi corpi quasi militarizzati, basta la logica a provarlo.

Il corpo degli impiegati postali, telegrafici e ferroviarii sarebbe costituito per metà da militari e per metà da borghesi, cioè non sottoposti alla giurisdizione militare.

Dunque noi non abbiamo militari che siano sotto le armi e dipendenti da comandanti militari, nè soggetti alla disciplina, ma soltanto alla giurisdizione militare; non abbiamo neanche corpi quasi militarizzati. Per conseguenza la portata della legge non può essere quella di far sospendere a questi richiamati il diritto di voto.

Se il Ministero vuol farlo, lo dichiari apertamente: ognuno di noi saprà qual condotta tenere al riguardo. (*Bene! a sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Pelloux, presidente del Consiglio. Ecco: qui bisogna proprio intenderci subito e bene, come diceva l'onorevole Marescalchi, il quale in questo ha ragione. Soltanto sulle affermazioni e considerazioni da lui fatte c'è una duplice pregiudiziale, che del resto è abbastanza semplice.

Siccome questi richiami si farebbero in occasione di gravi perturbazioni e di disordini probabili, non è possibile in quei momenti lasciar girare tanti elettori perchè vadano a votare nei rispettivi collegi.

Questa è la prima questione.

La seconda pregiudiziale poi è che il primo alinea dell'articolo 14 ha un significato chiarissimo. I militari richiamati sotto le armi si trovano precisamente nelle condizioni che sono previste anche per i richiami dei ferrovieri

e del personale postale e telegrafico. Quindi su questo punto io affermo che il dovere del Governo è ben chiaro, ed il nostro intendimento, poichè questa questione è stata sollevata, si è che in caso di elezioni questi richiamati non potrebbero andare a votare. (*Approvazioni, commenti, interruzioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nofri.

Una voce. Ma finiamo una volta!

Nofri. Le presenti leggi eccezionali, ormai quasi per intero votate dalla Camera, dimostrano che di fronte a quelle del 1894 in Italia si è fatto un progresso veramente enorme, ma all'indietro in fatto di ordinamenti liberali.

Per quanto riguarda lo stato di assedio si è legalizzato lo stato di fatto; per quanto riguarda il domicilio coatto, malgrado la temporaneità dell'articolo 2, si è venuti a confessare che con l'articolo 1 della vecchia e morta legge, si poteva fare quello che si fece nel 1894. Però si è aggiunto un altro provvedimento, e cioè la militarizzazione dei ferrovieri e degli impiegati postali e telegrafici.

Io ho quindi ragione di dire che si è fatto un vero e proprio progresso all'indietro, una vera rivoluzione.

Quando accennai al fatto, che la Nazione italiana era la prima, che confessava al mondo civile, per mezzo del suo Governo, che non si poteva tutelare il servizio pubblico se non con la forza, io dissi pur troppo una verità. Io non entrerei a discutere l'opportunità del provvedimento dopo quanto ho detto ieri, entrerei invece a discutere la continuità del medesimo, sia pure fino al giugno del 1899, voluta dal Governo. Ragioni, che possono giustificare questa continuità, già lo disse la relazione dell'onorevole Gallo, non ce n'è che una, quella della sicurezza del servizio. Ma oggi l'onorevole Marescalchi ha detto che ve ne può essere un'altra; vale a dire togliere al momento opportuno, sia pure in modo temporaneo e quindi sospensivo, il diritto del voto politico ed amministrativo a questi militarizzati sia delle ferrovie, che delle poste e telegrafi.

A questo proposito l'altro giorno l'onorevole Afan de Rivera, sotto il cui brevissimo Ministero venne presentato un disegno di legge, dal quale oggi si stralcia questa parte, rispondendo ad una obiezione, rivol-

tagli dall'onorevole De Felice, disse che mai nel suo pensiero era balenato (se ho ben capito) il pensiero di proporre simile legge allo scopo di poter togliere, in un dato momento, il diritto di voto a questi cittadini.

Io non nego che l'onorevole Afan de Rivera abbia creduto veramente di non poter incorrere in quel pericolo, ma intanto sta il fatto, che il giorno, in cui sarà approvato questo articolo 4 delle leggi eccezionali, il Governo suggestionato, o dalle questure, o meglio ancora da chi ne ha maggiore interesse, e cioè dalle Compagnie ferroviarie, potrà, anche quando non è assolutamente nè opportuno, nè necessario, militarizzare i ferrovieri.

E potrà darsi il caso che questo avvenga proprio quando ci siano o elezioni politiche generali, o elezioni politiche parziali in qualche Collegio, o, quel che è peggio, quando ci siano elezioni amministrative in qualche grande città, dove i ferrovieri contano per qualche migl'aio di voti.

Vedete quindi quanto sia grave questa questione non tanto per quello che riguarda il Governo attuale, quanto per quello che riguarda i Governi, che a questo potranno succedere.

Ma non è solamente qui che ci dobbiamo fermare per quanto riguarda questa militarizzazione. Bisogna guardare gli effetti sociali ed economici specialmente, che subiranno questi individui militarizzati. Già ieri accennai alla scandalosa protezione che in questo modo il Governo crea per il monopolio delle Compagnie ferroviarie, togliendo, cioè, con una militarizzazione, sia pure temporanea, ma che può da un momento all'altro essere applicata, a questi ferrovieri il loro diritto di associazione sotto qualsiasi forma e con qualsiasi scopo.

Il ministro dell'interno sa, per esempio, che oggi in Italia ci sono, fra macchinisti e fuochisti, più di 2 mila agenti appartenenti ad una loro società di mutuo soccorso, che non possono più ricevere sussidi pei loro malati, perchè l'onorevole Di Rudini ed il generale Bava Beccaris per lui, credè bene di sciogliere il Consiglio d'amministrazione di quella Società in Milano e volle a tutti i costi far amministrare da un commissario militare il patrimonio sociale di quella Società, patrimonio che da quattro anni sta in Svizzera e ci si trova bene. Ora se il mini-

stro dell'interno può rispondere a questo proposito che non è colpa sua, se i soci, e per essi i dirigenti quella Società, non vogliono consentire a fare amministrare il loro sodalizio da un commissario straordinario, hanno ragione, perchè ciò è supremamente illegale; stà però sempre il fatto che, anche indipendentemente da ciò, il giorno in cui quei macchinisti saranno militarizzati, voi avrete il diritto di proibir loro anche il mutuo soccorso, perchè non ci sono militari, in Italia, specie della bassa forza, che possano, in qualsiasi modo, associarsi, sia pure con quel determinato scopo.

Ma poi c'è un'altra questione grave che riguarda il servizio. Voi sottraete tutti questi cittadini (e s'intende che parlo sempre anche del personale delle poste e dei telegrafi) alla legge comune, nel tempo che sono militarizzati. Voi sapete che essi hanno già dei regolamenti, che puniscono tutte le loro mancanze in servizio; con la militarizzazione i regolamenti sono sempre in vigore, ma a questi si aggiungono quelli militari. Quegli agenti, tutte le volte che incorrono nella benchè minima mancanza, sono puniti due volte. Io non ho che a citarvi due esempi in proposito, che sono enormi. A Civitavecchia il macchinista Bianco ebbe un alterco fuori della stazione con un impiegato non militarizzato della stazione stessa. Questo alterco degenerò in percosse scambievoli: tutto però finì lì per intromissione di terzi. Il macchinista Bianco partì tranquillamente sulla macchina per il suo servizio, ed al ritorno trovò nella stazione quattro militari con baionetta in canna, con un ufficiale, che gli intimarono l'arresto, lo condussero in carcere e dopo due giorni si vide condannato per quell'alterco che, in casi ordinari, gli sarebbe costato qualche multa o qualche giorno di sospensione, alla degradazione da macchinista a fuochista ed al carcere per venti giorni!

Ferri. Russia!

Nofri. C'è un altro fatto. In un'altra stazione un fuochista dichiara di essere stanco perchè, l'onorevole Pavoncelli lo deve sapere, l'orario che da due o tre anni si fa subire ai macchinisti e ai fuochisti, è assolutamente inumano.

Di Sant'Onofrio (e voci da varie parti). Questo è vero!

Nofri. Ebbene, questo fuochista, ripeto, dichiara di essere stanco e di non poter con-

tinuare il servizio. Il capo deposito gli dice: badate a quello che fate, perchè oggi io non sono solamente capo deposito, ma vostro capitano. Gli risponde il fuochista: siate quel che volete, io non posso sacrificare la mia vita per il servizio, e si ritira. Il giorno dopo gli capita nientemeno che la condanna a 20 giorni di sala semplice e 25 giorni di rigore; 45 giorni di carcere in tutto, e privato dello stipendio; un vero e proprio assassinio per la sua famiglia! (*Vivissima impressione*).

Ferri. Evviva la Russia!

Triepi. È vecchia, trovatene una nuova!

Ferri. Evviva la Turchia allora! se volete! Pacificazione sociale!

Nofri. Citati questi due semplici fatti, vi faccio osservare come questa militarizzazione, oltre a togliere a questi lavoratori il diritto di associazione, il diritto di coalizione...

Una voce. Ah, ecco!

Nofri. Sicuro! ... e di sciopero, toglie loro anche il diritto di voto e li mette, di fronte al servizio, in condizioni disastrose, per loro e per il servizio stesso.

Mi si risponderà, che sono inconvenienti ai quali si potrà rimediare, inconvenienti che potranno essere tolti da un regolamento; no, sono inconvenienti naturali, data la precipitazione con la quale venne preso il provvedimento. Voglio anche credere che li attenuiate; ma badate che questo non basta per toglierli definitivamente. E che non basta, sapete chi ve lo suggerisce? I miei interruttori di ieri, i quali dicevano che questa militarizzazione sono essi, i ferrovieri, che l'hanno voluta! Anche questa doveva sentire!

Eh! si capisce! alcuni ne saranno contenti perchè anche là, nelle masse dei lavoratori, come in tutte le altre masse umane del mondo civile, vi sono degli uomini che hanno bisogno di sfogare le loro odiose personalità; che non sapendo come salire da una parte vorrebbero salire dall'altra; vi sono di quelli che appunto per diventare qualche cosa schiaccerebbero le teste dei loro fratelli. E il risultato della militarizzazione si è che si è dato modo a questi signori di far tutto ciò, di compiere delle vere e proprie vendette; spingendosi anche, se era del caso, ed andando così a far compagnia a quelli, che l'onorevole Prinetti diceva manomettessero i bauli nei bagagliai.

Ecco il risultato morale della militariz-

zazione! (*Approvazioni all'estrema sinistra — Rumori — Interruzioni*).

Ora questi amanti della militarizzazione li regalo ai miei interruttori.

Badate però che con questi provvedimenti voi date addirittura ad una delle più numerose e potenti classi di lavoratori, la quale in quattro anni organizzandosi non ha dato il benchè minimo pretesto a provocare i vostri rigori, ad una classe di lavoratori che attendeva pacifica e tranquilla in quella organizzazione, la giustizia che sperava in sé stessa, che veniva trepidante ad ascoltare qui quando cominciava a discutersi la questione della sua Cassa pensioni e soccorso, a quella classe di lavoratori, che sperava ancora davvero che gli articoli 103 e 35 delle Convenzioni servissero a qualche cosa, date, dico, a quella classe la giustificazione della loro disperazione e l'opportunità di rispondere a noi, che l'abbiamo sempre consigliata a rimanere nella legalità, che siamo dei ciarlatani e che la legalità li uccide. (*Rumori — Interruzioni*).

Ora, onorevoli colleghi, in tal caso, io non so a chi qui dentro non possa essere applicato quel titolo di ciarlatano, dal momento che tutti qui dicono che non si debba mai uscire dalla legalità!

Se dunque l'onorevole ministro, oltre le dichiarazioni già fatte a proposito dell'elettorato, oltre l'altra importantissima, che cioè la militarizzazione avverrebbe solo in caso di gravi perturbamenti dell'ordine pubblico, facesse qualche cosa di più, cioè accettasse gli emendamenti che appunto io stesso con altri amici, malgrado che si sia contrari a questo articolo abbiamo proposto, e cioè che la militarizzazione non possa eventualmente avvenire per causa delle Compagnie o di qualche questura, e tanto meno per servizio elettorale e politico, allora si potrebbe almeno essere certi che la legge è chiara e franca, altrimenti no.

Quindi io prego l'onorevole ministro a non accontentarsi: ed a non voler pretendere che noi ci accontentiamo delle dichiarazioni sue, perchè egli sa meglio di me che le medesime qui in questa Camera non hanno forza di legge. Tanto vero che a Torino, per citare di nuovo un esempio, proprio adesso, appena militarizzati i ferrovieri, quella Commissione comunale si è immediatamente affrettata, spinta da un senso, da un bisogno

di liberalismo (!) a sospendere il voto a tutti quelli che erano stati compresi nella militarizzazione.

Non so se altri Comuni in seguito al voto *liberalissimo* di quello di Torino abbiano seguito l'esempio. Se non l'hanno fatto, però, non è difficile che lo facciano.

Se è avvenuto così ora pertanto, pur essendo come tutti sapevano temporanea la misura, immaginiamoci che cosa accadrà il giorno in cui vi sarà un articolo di legge per rendere questa misura definitiva al 30 giugno 1899.

Termino pertanto, pregando il ministro dell'interno a voler accettare l'emendamento mio; riguardo la facoltà di militarizzare i ferrovieri e gli agenti postali e telegrafici solo in casi di grave perturbamento dell'ordine pubblico, usando le parole dette poco fa dallo stesso onorevole ministro dell'interno; e nello stesso tempo l'altro emendamento che riguarda la conservazione a questi agenti, non della sola incombenza di cui sono incaricati nei loro servizi, ma anche del diritto elettorale politico ed amministrativo, e specialmente di quest'ultimo che può essere in certi casi più importante del primo.

Termino augurandomi che l'onorevole ministro ci dimostri realmente, che l'unico intento suo e dei suoi predecessori fu quello di tutelare la continuità del servizio pubblico, non cercando di togliere un'altra speranza e un altro diritto ai ferrovieri italiani e ai lavoratori in genere. Ad ogni modo questo è affare suo e non riguarda me. Ritengo pertanto che accetti gli emendamenti e allora, pur votando contro l'articolo, potremo dire che una buona volta queste leggi eccezionali sono state sottoposte all'approvazione con franchezza e chiarezza d'intenti, e non con quei mezzi che, come nella volta passata, diedero luogo a interpretazioni tali da sconvolgere gli scopi dichiarati delle leggi. Ed ho finito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Voci. Ai voti! ai voti!

Nocito. Scusate, ma lasciatemi parlare, perchè la questione è grave...

Voci. Ai voti! ai voti!

Nocito. Ma che cosa sono queste voci? Si tratta di uno dei problemi più gravi! Non abbiate tanta impazienza quando solo pochi minuti ci separano da quelle urne che voi guardate

con occhio così dolce! Vi assicuro che questi pochi minuti non diverranno per mia colpa nè un'ora nè un quarto, ma lasciatemi parlare.

Io credo che questo articolo 4 non abbia altro scopo, se non quello di impedire la interruzione di un pubblico servizio. Non posso concepire altro scopo perchè qualunque altro scopo non sarebbe conveniente ad una legislazione civile. Quando si vuol colpire di incapacità elettorale un certo ceto di persone si dice chiaramente nella legge: e se ne dice il perchè. Ora se lo scopo di questo articolo è quello d'impedire lo sciopero, io dico che l'articolo non riesce a conseguirlo, perchè il pericolo di una interruzione di un pubblico servizio non si può riparare con un articolo di legge che ha una durata temporanea di un anno. Credo che sarebbe più opportuno pel Governo lo stabilire un articolo di legge che punisse l'interruzione del servizio ferroviario: come c'è già un articolo del Codice penale che punisce l'interruzione del servizio telegrafico con una pena estensibile sino a cinque anni di reclusione. È l'articolo 315. Non ci sarebbe che da applicare questo articolo alle interruzioni del servizio ferroviario, come di qualsiasi altro servizio pubblico. Lo dico francamente, la mia coscienza ripugna alla parificazione del servizio ferroviario col servizio militare; e ciò dico pure di qualunque servizio anche pubblico. Il servizio militare è servizio che si presta sotto le armi, facendo, cioè, il soldato, non lo spazzino o il guardiano d'una stazione ferroviaria.

Lo statuto, quando ha stabilito l'obbligo della leva pei cittadini, ha stabilito la così detta imposta del sangue, o l'obbligo di servire la patria con le armi. La legge sul reclutamento dell'esercito parla di individui chiamati sotto le armi. Ora, essere chiamato sotto le armi è cosa ben diversa dall'andare a fare il controllo dei biglietti dei passeggeri, od a fornire di carbone una macchina.

Il precedente sarebbe assai pericoloso, perchè con questo sistema tutto il paese potrebbe essere convertito in caserma. Oggi i ferrovieri ed i telegrafisti, domani i maestri elementari.

Io prego quindi l'onorevole presidente del Consiglio di voler presentare un disegno di legge che punisca, come dico, questi scioperi e queste interruzioni dei pubblici servizi per parte di coloro che vi sono addetti, senza

bisogno di farne soldati, mentre non sono che ferrovieri. Io sono convinto, che quando si tratta d'un pubblico servizio non può essere ammesso lo sciopero collettivo senz'arrestare la vita sociale; ma c'è modo e modo di riparare e prevenire questo male. Il modo meno legale mi par quello di convertire l'obbligo statutario della leva in obbligo di prestare servizio da ferroviere. Io prego l'onorevole presidente del Consiglio a non voler proseguire per questa strada, aperta dal suo predecessore. Lo Statuto e le leggi non si difendono facendo dei buchi nello Statuto e nelle leggi, che ci governano, perchè ogni pietra che si lancia contro lo Statuto, come ogni pietra che si lancia contro il Parlamento, va più alto di quello che non siano il Parlamento e lo Statuto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano. (*Oh!*)

Pantano. Io non intratterrò a lungo la Camera, poichè sarebbe cosa inopportuna il ritessere gli argomenti già svolti con tanta eloquenza dall'onorevole Nofri, che dei fatti e della materia ha piena scienza e coscienza. Soltanto vorrei chiedere alla Camera questo: ma credete che con temperamenti siffatti si possa raggiungere lo scopo che sta in cima al pensiero del Governo? Ovvero non sarà per accadere il contrario: che cioè tutto un esercito di lavoratori, (accenno specialmente ai ferrovieri) che di anno in anno si trascina innanzi al Parlamento invocando indarno il rispetto dei propri diritti; che questo esercito di lavoratori in mezzo a cui le opposizioni hanno potuto largamente mietere, perchè il Governo del suo paese non ha saputo tutelarlo dallo sfruttamento usuraio e dalla prepotenza delle Compagnie; che quest'esercito di lavoratori, ripeto, del quale voi temete nei giorni di pericolo qualche sciopero generale che potrebbe lanciare il paese in turbamenti supremi, non potrebbe sentirsi sovraneamente offeso, da questi provvedimenti; offeso moralmente e materialmente nei suoi diritti? Voi fomenterete nell'animo loro quei germi di ribellione che credete in questo modo di soffocare.

Io posso rendermi ragione di provvedimenti, i quali valgano a tutelare efficacemente l'incolumità dei servizi pubblici nell'interesse generale dell'ordine e della vita di un paese.

E comprendo in Germania, non la mili-

tarizzazione, ma una disciplina rigorosissima applicata ai ferrovieri per la tutela dei pubblici servizi. Ma là le ferrovie sono in mano dello Stato, e da noi sono invece in potere di Compagnie private.

Militarizzando i ferrovieri, voi non fate che aggravare la loro situazione di dipendenza, che metterli ancora più di quel che non sono in piena balia di coloro che oggi così miseramente li sfruttano.

Essi, con l'odio contro gli sfruttatori alimenteranno anche quello contro coloro che questi sfruttatori aiutano nella loro prepotenza.

Se questo progetto di legge avrà la sanzione del Parlamento, io credo che si imporrà la necessità di assicurare sin da ora, con un lavoro preparatorio, il riscatto delle ferrovie dall'industria privata allo Stato.

Appena l'inchiesta sul personale ferroviario verrà innanzi alla Camera, se non vorrà farlo il Governo, noi da questi banchi proporremo un'inchiesta generale su tutto il complesso servizio delle ferrovie; perchè prima ancora che venga il termine utile al riscatto, possa il paese esser messo in condizione di giudicare in che mani confidò tanta parte della sua fortuna e quali ne furono i risultati.

I primi accenni appaiono già nella relazione sulle Casse patrimoniali, di cui avremo a discutere, e che ci darà propizia occasione per affrontare più largamente questo importantissimo problema.

È per altro una necessità assoluta che ciò si faccia, perchè io temo da un giorno all'altro qualche sorpresa, qualche offerta insidiatrice, da parte delle Compagnie assuntrici, di alcune centinaia di milioni allo Stato per avere prorogato il privilegio ferroviario. E si sa come in certe ore di strettezze economiche certe cose son possibili.

Un pericolo intanto è passato per l'aria: dinanzi all'evoluzione delle forze meccaniche che preludia, con l'applicazione delle forze idrauliche alla trasmissione della forza motrice così nel campo dell'industria come in quello della trazione ferroviaria, a tutta una rivoluzione economica dalla quale all'Italia, a cui manca la materia prima alimentatrice delle sue macchine, potrà derivare forse e senza forse una suprema risorsa della sua condizione economica; dinanzi a questo avvenimento che già si delinea nettamente nell'orizzonte economico del mondo, una compa-

gnia di banchieri esteri si era già affacciata in Italia, d'accordo con le nostre Compagnie ferroviarie, onde accaparrarsi per 60 anni il monopolio di tutte le nostre forze idrauliche che avrebbero utilizzato per la trazione ferroviaria, con capitale straniero, asservendo così a quest'ultimo il movimento delle nostre persone e delle nostre merci: vale a dire la circolazione economica del paese.

Le trattative, fortunatamente sventate, per parte delle nostre Compagnie ferroviarie tendevano a questo: che il giorno in cui esse avessero avuto nelle mani il monopolio delle forze motrici, avrebbero reso impossibile ogni riscatto da parte dello Stato: ci avrebbero costretti a prolungare il monopolio non per 20 ma per 60 anni ancora.

Dopo le accuse acerbe che ho rivolto al Ministero passato, sono lieto di dover constatare... (*Vivi rumori*).

Molte voci. Quando? quando?

Altre voci. Mai! mai!

Pantano. È più di una volta che quando accenno a critiche acerbe da me rivolte al passato Ministero mi si fanno delle interruzioni, e da quei banchi sorgono delle voci che poi leggo nei resoconti parlamentari senza averle qui udite, perchè sono mormorate a bassa voce senza il coraggio in chi le pronuncia di dirle forte. Si mormora: Lei appoggiava quel Ministero. E che cosa importa questo? Noi abbiamo sostenuto qui quel Ministero, come ne sostenemmo altri, tutte le volte che delle leggi consentanee ai nostri principî mettevano in condizione la nostra coscienza di dar loro serenamente il nostro appoggio; ma quando esso come altri Ministeri deviarono da quella via, qui ci trovarono sempre avversari decisi e non, come in altri banchi, servili, comunque operi il Ministero da essi appoggiato. (*Applausi all'estrema sinistra — Rumori altissimi sugli altri banchi*).

Presidente. Ma, onorevole Pantano?

Pantano. Torno all'argomento e concludo. (*Oooh!*)

Voci a destra. Bravo!

Pantano. Concludo col dire, che di fronte a questi tentativi, fortunatamente sventati, i quali potrebbero da un momento all'altro rinnovarsi sotto forme diverse per impedirci di rivendicare al paese l'esercizio ferroviario, mi sia lecito di formulare un augurio. Noi di questi banchi voteremo contro la legge, e speriamo che non passi; ma se avverrà il

contrario, ci sia lecito sperare che dalla militarizzazione dei ferrovieri, da questo provvedimento eccezionale che costituisce uno strappo violento alla libertà individuale ed a quella di associazione, possa sorgere almeno una corrente poderosa in tutto il paese che affretti, da parte dello Stato, il riscatto delle ferrovie, che costituisce ancora una delle poche fondate speranze per una civile e feconda riscossa dell'economia nazionale. (*Oh! oh! — Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio.

Bovio. Rinuncio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Io approverò l'articolo come è proposto, perchè sana, se non altro, un ingegnoso espediente di cui si è valso il Governo per riparare ad un pericolo grave ed imminente, benchè non fosse perfettamente conforme alla legge. Ma è bene aver presente che questo espediente riesce insufficiente come provvedimento normale per evitare i gravissimi pericoli, che, non solo nelle ferrovie e nelle poste e telegrafi, ma anche nei grandi servizi locali, come quello dell'illuminazione e dell'acqua potabile, possono minacciare l'ordine pubblico e la società per effetto di scioperi concertati.

Io approvo, insomma, queste disposizioni perchè ci danno il tempo, se non altro, di preparare qualche cosa di meglio; ma il provvedimento, che ora si adotta, è, per sè stesso, insufficiente ed eccessivo. Insufficiente, perchè, di fronte a uno sciopero generale, che fosse ben preparato in segreto, poichè la chiamata sotto le armi richiede un Decreto Reale, potrebbe arrivare troppo tardi per impedire una gravissima perturbazione. Insufficiente, perchè potrebbe essere troppo esiguo il numero dei ferrovieri (mi mancano le statistiche per affermarlo) che con questa disposizione possono essere militarizzati, per impedire che avvenga veramente una interruzione del servizio per effetto di uno sciopero generale del personale non militarizzato.

E poi questo provvedimento presenta alcuni inconvenienti speciali, come quello di confondere i gradi ferrovieri con quelli militari.

Pelloux, presidente del Consiglio. D'accordo.

Sonnino Sidney. Voi potete avere spesso il caso di un sergente che debba obbedire ad un

soldato semplice, che è suo superiore nelle ferrovie; e via discorrendo.

Sarebbe più efficace un provvedimento di carattere generale sul tipo di quello francese.

In Francia, per la legge sull'ordinamento dell'esercito, si possono, in caso di mobilitazione o di guerra, dichiarare sottoposti alla legge militare tutti gli impiegati e delle ferrovie e di altri determinati servizi, che hanno relazione con la difesa del paese.

Questo rimedio però, se buono pel tempo di guerra e anche per casi di grande ed estremo pericolo, apparirebbe troppo eroico per essere applicato a scioperi parziali; oltrechè, di fronte ad eventuali scioperi generali, questo rimedio potrebbe giungere troppo tardi per impedire uno sciopero preparato in segreto, come si dice (l'onorevole Notri saprà meglio di me con quale fondamento di verità) fosse il caso dello sciopero, che si annunciava imminente durante i disordini di Milano; sciopero pel quale si temeva di veder sospeso dappertutto il servizio ferroviario dalla mattina alla sera; tanto che si diceva da tutti, probabilmente a torto, che Sua Maestà avrebbe potuto essere bloccata a Torino, e non avrebbe potuto venire a Roma per firmare un decreto, che proibisse di fare lo sciopero stesso. (*Si ride*).

Però tutti questi diversi provvedimenti, che si affidano alla militarizzazione del personale, come difesa contro il pericolo di scioperi generali, presentano il difetto (e qui hanno ragione gli onorevoli Nofri ed altri suoi colleghi) di riuscire per alcuni lati, almeno in tempo di pace, eccessivi e di andare oltre il segno della difesa sociale richiesta di fronte a pericoli che minacciano l'ordine pubblico.

Riescono eccessivi in quanto vengono a limitare i diritti elettorali del personale militarizzato, e il loro diritto di associarsi per scopi legittimi, e in quanto sottopongono a leggi e penalità diverse persone impiegate in uno stesso servizio che commettano le identiche mancanze.

Come si può rimediare a tutto questo? Col rispetto, sia pure del diritto di associazione; sia pure del diritto di voto; ma con la limitazione, in tutti i casi speciali in cui si tratti dei maggiori servizi aventi carattere pubblico, del diritto di coalizione, ossia del diritto di sciopero. Come in Inghilterra, come in parecchi Stati di America, si può, nei grandi servizi pubblici, dove qualunque

menoma interruzione riuscirebbe di grave danno e per l'ordine pubblico e per la vita dei cittadini e per le proprietà, si può, si deve vietare lo sciopero concertato, considerandolo un reato per sè stesso.

Occorre, insomma, per l'efficace difesa sociale una disposizione di legge, che agisca sempre, automaticamente, senza bisogno di speciali decreti; ed essa non può consistere che nella limitazione del diritto di sciopero.

Fra i provvedimenti presentati dal Ministero Di Rudini c'era anche questo, che io raccomando all'attenzione del Governo. Però soggiungo che, a parer mio, la proposta Di Rudini era eccessiva, volendo abbracciare tutti i servizi pubblici e le officine dello Stato senza distinzioni.

Ma, sfrondata dalle esagerazioni, e corredato da sanzioni, che non siano eccessive appunto per riuscire pratiche, dobbiamo persuaderci che una qualche disposizione di questa natura è divenuta indispensabile, per effetto della complessità e della delicatezza degli organismi sociali moderni.

Già a Milano ci fu prima dei tumulti, una minaccia di sospensione dell'illuminazione pubblica; si provvide alla meglio; ma potevano avvenire fatti molto gravi. Quindi raccomando all'attenzione del Governo questa questione perchè si provveda in tempo, e prima che si abbiano a paventare seri pericoli. Più presto si farà e meglio sarà. (*Bene! — Vive approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Pelloux, presidente del Consiglio. Riconosco subito che l'onorevole deputato Sonnino ha trattato la questione come deve essere trattata. Ho già detto varie volte, e mi dispiace di doverlo ancora ripetere, che fra i provvedimenti proposti dal Ministero precedente ve ne erano alcuni di carattere permanente, e altri di carattere temporaneo ed urgente pel mantenimento dell'ordine pubblico.

Questi ultimi erano compresi nel disegno di legge, che stiamo ora discutendo, e che nei suoi sette articoli trattava di un po' di tutto; esso conteneva vari provvedimenti, i quali, anzichè avere carattere permanente, tendevano a regolare provvisoriamente le questioni più urgenti. Invece, i provvedimenti permanenti e definitivi per la militarizzazione dei ferrovieri ed altri personali erano riportati in uno speciale disegno di legge; e precisamente il

disegno di legge n. 301 stabiliva in modo permanente la sistemazione del personale ferroviario, postale e telegrafico.

Quindi, come bene ha detto l'onorevole Sonnino, qui siamo di fronte a provvedimenti temporanei che sono soltanto un modo di regolarizzare lo stato presente di cose, che bisogna prendere così come è, con tutti i suoi inconvenienti.

Mi pare dunque che non sia il caso di fare su ciò grandi disquisizioni, specialmente per quanto si riferisce alla famosa questione elettorale, pei motivi che dirò poi. Riconosco che l'inconveniente lamentato dall'onorevole Sonnino, dell'esservi, cioè, con la militarizzazione, ferrovieri subalterni, ma con grado militare superiore, obbligati ad obbedire per ragioni di servizio ad impiegati superiori rivestiti di grado militare inferiore, è abbastanza grave; come pure non è scevra d'inconvenienti la situazione, che si può presentare in casi di mancanze commesse dai ferrovieri militarizzati, sia nel servizio militare sia nel servizio professionale.

Però assicuro che a questi inconvenienti si riparerà, perchè fin dai primi momenti della mobilitazione si presero i provvedimenti opportuni, dei quali si potrà tener conto, dopo l'esperienza fattane, quando si verrà alla sistemazione definitiva.

Questo disegno di legge quindi non ha tutta l'importanza che gli si vuol dare.

L'onorevole Nocito riconosce la necessità di fare qualche cosa per ora; egli domanda che si faccia un disegno di legge, col quale sia punita ogni interruzione di servizio. Ma l'interruzione deve essere non solo punita, ma anche prevenuta; è veramente il caso di dire che si tratta qui di prevenzione, assolutamente necessaria, perchè un'interruzione dei servizi ferroviari, postali e telegrafici può costituire un vero disastro nazionale. (*Approvazioni*).

La legge non deve limitarsi a punire eventuali interruzioni, ma deve andare più in là; deve prevenire quello, che è il vero pericolo, e cioè lo sciopero generale. Perchè è stato fatto quello, che è stato fatto? Perchè si temeva uno sciopero generale, e, checchè dica l'onorevole Nofri...

Nofri. Ho le prove!

Pelloux, presidente del Consiglio... si avevano tutte le ragioni per temerlo. Oggi stesso si discute a Milano il processo di dieci macchi-

nisti, che sono stati arrestati l'8 maggio come principali istigatori di uno sciopero generale dei ferrovieri.

Nofri. L'ho già dichiarato: è una questione individuale. (*Risa — Interruzioni all'estrema sinistra*).

Pelloux, presidente del Consiglio. Io non l'ho interrotto quando Ella parlava: mi lasci dunque dire! L'altro giorno, l'onorevole Nofri ha detto che si trattava di due soli macchinisti che hanno avuto paura, per le loro famiglie, di essere malmenati dai rivoltosi. Ma, è questo un bel modo di fare la storia! (*Viva ilarità — Interruzioni all'estrema sinistra*).

Così, per la stessa ragione, debbo mettere in quarantena quanto l'onorevole Nofri ci ha raccontato oggi, circa gli inconvenienti, che si sono verificati...

Nofri. Posso provarli!

Pelloux, presidente del Consiglio. Quanto ai vantaggi che ne derivano alle società ferroviarie o ad altre società, riconosco anch'io che questo è un argomento che può essere discusso.

Venendo alla questione del voto politico, debbo osservare che, in caso di elezioni generali politiche, questi individui non si troverebbero sotto le armi; perchè le elezioni generali vorrebbero dire che la situazione del paese non è tale da ricorrere a questo provvedimento eccezionale di richiamare alle armi i ferrovieri.

Ferri. Potete mobilitarli alla vigilia delle elezioni.

Pelloux, presidente del Consiglio. Si capisce, onorevole Ferri, che Ella dica questo, perchè quello che Ella dice non è sempre quello che pensa: lo sappiamo! (*Viva ilarità*).

Ma credete voi che sia nella dignità di un Governo ricorrere a siffatti artifici per poche migliaia di voti?

Nofri. Sono centomila!

Pelloux, presidente del Consiglio. E poi non siete sicuri di averli sempre per voi questi voti, perchè li avete già abbastanza stancati. (*Bravo! Bene! — Vive approvazioni*).

Una voce. E sfruttati!

Ferri. Peggio per voi, allora, se non accettate la nostra proposta!

Pelloux, presidente del Consiglio. Ora, per qualche elezione parziale, si dovrebbe mandare in licenza individui, che sono stati chiamati in servizio appunto perchè si è manifestato un grave pericolo? Ma io vi domando se ci sia buon senso in questo! (*Bravo! Bene!*)

Ferri. Il cane scottato dall'acqua calda ha paura della fredda!

Pelloux, presidente del Consiglio. Per tutte queste ragioni, prego dunque la Camera di votare l'articolo 4 così come è proposto.

Ripeto nuovamente che studieremo la questione, che merita di essere risolta con coscienza, e col solo scopo di fare l'interesse generale del paese. (*Benissimo! Bravo! Approvazioni*).

Molte voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Onorevoli colleghi...

Galletti. Rinunzio a parlare, raccomandando al Ministero lo studio di un disegno di legge organico sul servizio dei ferrovieri. (*Parecchi deputati occupano l'emiciclo*).

Presidente. Prendano i loro posti, onorevoli colleghi.

A questo articolo vi sono tre emendamenti.

V'è un primo emendamento dell'onorevole Nofri, e un emendamento dell'onorevole Marescalchi Alfonso, diversamente formulati, ma identici nella sostanza, coi quali si propone che agli addetti al servizio ferroviario, postale e telegrafico, quando siano richiamati in servizio militare, non possa mai essere applicato il disposto dell'articolo 14 della legge elettorale politica.

Un altro emendamento, che è anche dell'onorevole Nofri, propone che la chiamata dei ferrovieri non possa aver luogo, se non in caso di grave perturbamento dell'ordine pubblico, e non oltre il giorno in cui quel turbamento fosse cessato.

Nofri. Domando di parlare per dichiarare perchè mantengo questo emendamento.

Presidente. Ma se l'ha già svolto! (*Rumori*).

Nofri. L'onorevole ministro dell'interno ha confermato esser sua intenzione di richiamare in servizio militare i ferrovieri e gli impiegati postali e telegrafici solo nei casi di perturbamento dell'ordine pubblico, ed, in ogni caso, di non richiamarli mai quando ci siano elezioni politiche. (*Rumori vivissimi*). Ora, perchè non volete esprimere questo concetto nel testo dell'articolo? L'onorevole presidente del Consiglio afferma che egli dice la verità, ed io non ne dubito; ma, oggi o domani, potrebbe avvenire quello, che voi, onorevole presidente del Consiglio, avete dichiarato essere impossibile che avvenga, o con voi o con altri. Ora io domando se sia

possibile approvare un articolo di legge simile.

Pelloux, ministro dell'interno. Non lo approvate!

Nofri. Se poi volete rendere responsabili tutti i ferrovieri di quello, che possono fare pochi di essi, allora fate di più; se non vi basta militarizzarli, teneteli alla catena come i galeotti! (*Oh! — Rumori vivissimi*).

Onorevole ministro, se volete esser sicuro che la legge, una volta approvata, venga interpretata come voi l'intendete, accettate l'emendamento.

Pelloux, ministro dell'interno. Ho già dichiarato di non accettarlo!

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Dunque l'articolo proposto dal Governo è del tenore seguente:

« I militari sia dell'esercito che dell'armata appartenenti al personale ferroviario, postale e telegrafico, possono essere richiamati in servizio militare per il tempo che il Governo giudicherà necessario, pur continuando nell'esercizio delle rispettive loro funzioni od incombenze. »

L'onorevole Nofri propone che si dica: « in caso di grave perturbamento dell'ordine pubblico possono essere richiamati in servizio militare per il tempo che il Governo giudicherà necessario, e non oltre però il giorno in cui quel perturbamento fosse cessato. »

La Commissione ed il Governo non accettano questo emendamento. Lo pongo a partito.

(*Non è approvato*).

Viene ora la proposta dell'onorevole Marescalchi. (*Rumori*). La mantiene?

Marescalchi. La mantengo. (*Rumori*).

Presidente. L'aggiunta dell'onorevole Marescalchi è la seguente: « Ai richiamati in servizio militare per effetto di quest'articolo non potrà mai essere applicata la disposizione dell'articolo 14 della legge elettorale politica. »

Pongo a partito quest'aggiunta dell'onorevole Marescalchi.

(*Non è approvata*).

Sull'articolo 4° è stata chiesta la votazione nominale. (*Rumori*).

Hanno chiesto la votazione nominale sull'articolo 4° gli onorevoli Nofri, Prampolini, Gatti, Badaloni, Ferri, De Cristoforis, Ram-

poldi, Credaro, Ruffoni, Barzilai, Caldesi, Angiolini, De Felice-Giuffrida, Pennati, Vendemini, Marcora, Raccuini, Garavetti, Taroni, Soggi e Basetti.

Si procederà dunque alla votazione nominale.

Coloro, che approvano l'articolo quarto, risponderanno *sì*; coloro, che non lo approvano, risponderanno *no*. Si faccia la chiama.

Talamo, segretario, fa la prima e la seconda chiama:

Rispondono sì:

Afan de Rivera — Arcoleo — Arnaboldi. Baccelli Guido — Bacci — Balenzano — Bastogi — Bernini — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Biscaretti — Bonardi — Borsani — Boselli — Bracci — Brunetti Gaetano — Brunialti.

Calabria — Calderoni — Calissano — Callaini — Calleri Giacomo — Cambray-Digny — Capaldo — Capozzi — Cappelli — Carcano — Casalini — Castelbarco-Albani — Castiglioni — Cavalli — Ceriana-Mayneri — Chiapusso — Chimirri — Chinaglia — Cimorelli — Clementini — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colonna Luciano — Colonna Prospero — Colosimo — Compagna — Coppino — Cortese — Costa Alessandro — Costantini — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Cremonesi — Crispi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — D'Andrea — De Amicis — De Bellis — De Cesare — De Donno — De Gaglia — Del Balzo Gerolamo — De Luca — De Martino — De Michele — De Mita — De Novellis — De Prisco — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Salvio — Di Rudini Carlo — Di Sant'Onofrio — Donati — Dozzio.

Falconi — Ferrero di Cambiano — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Franchetti — Fulci Nicolò.

Gabba — Galimberti — Galletti — Gallo — Ghigi — Giaccone — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Gorio — Greppi — Guicciardini.

Lacava — Lampiasi — Lanzavecchia — Laudisi — Leone — Lochis — Lovito — Luchini Odoardo — Lucifero — Luporini.

Mariotti — Marsengo-Bastia — Matteucci — Mauro — Medici — Menafoglio — Mestica — Mezzanotte — Michelozzi — Mirto-Seggio — Mocenni — Monti-Guarnieri —

Morandi Luigi — Morelli Enrico — Morpurgo — Murmura.

Nasi.

Orlando.

Paganini — Pais-Serra — Palumbo — Panattoni — Papadopoli — Pasolini-Zanelli — Pavoncelli — Perrotta — Piccolo-Cupani — Pinchia — Piovene — Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco.

Radice — Riccio Vincenzo — Rinaldi — Rizzo Valentino — Romanin-Jacur — Romano — Roselli — Rossi Enrico — Rovasenda — Rubini — Ruffo.

Salandra — Sanfilippo — Santini — Scaglione — Schiratti — Sciacca della Scala — Serralunga — Sili — Silvestri — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino-Sidney — Sormani — Soulier — Spirito — Squitti — Suardo Alessio.

Talamo — Tecchio — Torlonia Guido — Torielli — Torraca — Torrigiani — Trinchera.

Vagliasindi — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vendramini — Venturi Silvio — Vianello — Vienna — Vollaro-De Lieto.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zeppa.

Rispondono no:

Angiolini.

Badaloni — Barzilai — Basetti — Bovio.

Caldesi — Celli — Costa Andrea.

Daneo — Diligenti.

Ferri.

Garavetti.

Imperiale.

Marcora — Marescalchi Alfonso — Mazza.

Nofri.

Pala — Pantano — Pavia — Prampolini.

Raccuini — Ruffoni.

Selvatico — Soggi.

Taroni.

Valeri.

Sono in congedo:

Ambrosoli — Arcoleo.

Baragiola — Berio — Bertoldi — Bianchi — Bonacci — Bonacossa — Bonin — Borsarelli — Boselli — Brunetti Eugenio.

Calleri Enrico — Calpini — Calvanese — Calvi — Campi — Capoduro — Cappelleri — Cavagnari — Cereseto — Chiappero — Chiaradia — Ciaceri — Civelli — Collacchioni — Colombo Giuseppe — Compagna.

D'Alife — D'Andrea — Daneo — Danieli

— D'Annunzio — De Asarta — De Giorgio

— De Riseis Luigi — De Salvio — Di Frasso-

Dentice — D'Ippolito — Di Rudini Antonio

— Di San Giuliano — Di Terranova — Di

Trabia.

Facheris — Fani — Farina Nicola —
Fasce — Frola — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana — Giampietro —
Gianolio — Girardi — Giunti — Grippo —
Guerci.

Lucca — Luzzatti Luigi.

Macola — Marazzi Fortunato — Materi
— Miniscalchi — Molmenti — Morelli En-
rico — Mussi.

Oliva.

Palberti — Pastore — Picardi — Pini —
Piola — Pivano — Pizzorno — Poli — Pri-
netti — Pullè.

Raggio — Rampoldi — Ridolfi — Rizzetti
— Rogna — Romano — Ronchetti — Rossi
Teofilo — Rossi-Milano — Rota.

Sani — Sanseverino — Scalini — Scotti
— Serristori — Simeoni — Soliani — Spada.

Talamo — Tasca-Lanza — Tecchio — Ti-
nozzi — Turbiglio.

Valle Gregorio — Vischi.

Zappi.

Sono ammalati:

Anzani.

Bocchialini — Bombrini — Bonfigli.

Caffarelli — Cagnola — Cantalamessa —
Carmine — Colarusso — Colombo-Quattrofrati
— Conti.

D'Ayala-Valva — Della Rocca — Di Scalea.
Freschi.

Grossi.

Imbriani-Poerio.

Lo Re — Lugli.

Maurigi — Melli — Mirabelli — Mor-
purgo.

Ravagli.

Stelluti-Scala.

Testa.

Vendramini.

Assenti per ufficio pubblico:

Alessio.

Bettolo.

Morando Giacomo.

Toaldi.

Sono in missione:

Martini.

Presidente. Proclamo alla Camera il risul-
tamento della votazione nominale sull'arti-
colo 4.

Presenti e votanti . . . 212

Maggioranza . . . 107

Risposero Sì . . . 185

Risposero No . . . 27

(La Camera approva l'articolo quarto).

Ora passiamo agli ultimi due articoli del
disegno di legge.

Art. 5. « Le disposizioni degli articoli 2
e 4 della presente legge avranno vigore fino
al 30 giugno 1899. »

Se niuno chiede di parlare, pongo a par-
tito quest'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6. « Con apposito regolamento sarà
provveduto alla esecuzione della presente
legge. »

Se niuno chiede di parlare, lo pongo a
partito.

(È approvato).

Ora do facoltà di parlare all'onorevole
relatore per riferire sul coordinamento della
legge.

Gallo, relatore. Nell'accettare l'emendamento
proposto dall'onorevole Clementini all'art. 3
e nell'inserirlo nella legge è incorso un errore
puramente materiale. Aggiungendo all'arti-
colo proposto dall'onorevole Clementini anche
la rinnovazione di quelle Commissioni, che
sono previste dall'articolo 249 del testo unico,
non avrebbe più ragione di esistere, alla fine
del periodo, il termine dal 30 maggio al 31
luglio, perchè quelle Commissioni si rinnova-
vano quando si riuniscono i Consigli comu-
nali e provinciali. Di guisa che l'articolo
modificandone la forma in sede di coordina-
mento, suonerebbe così:

Art. 3.

Le rinnovazioni parziali dei Consigli co-
munali e provinciali, le nomine dei sindaci
e dei presidenti delle Deputazioni provin-
ciali e le rinnovazioni delle Giunte comunali
e delle Deputazioni provinciali, che ai ter-
mini della legge comunale e provinciale do-
vrebbero aver luogo nel corrente anno, sono
rimandate all'anno 1899 dopo il 30 maggio
e prima del 31 luglio.

Sono rimandate all'anno 1899 le rinnova-
zioni degli uffici indicati nell'articolo 249
del testo unico della legge comunale e pro-
vinciale del 4 maggio 1898.

Continueranno a rimanere in carica fino
al 1899 i consiglieri comunali e provinciali
sorteggiati, e fino al 1902 quelli non sorteg-
giati.

Presidente. Se non vi sono osservazioni, si
intende approvata questa correzione.

(È approvata).

Gallo, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gallo, relatore. Debbo fare una dichiarazione per debito di lealtà verso un collega assente. Nella relazione del disegno di legge testè discusso è detto, in una nota, che l'onorevole De Marinis è stato solo favorevole all'articolo 4.

Poichè l'onorevole De Marinis non è presente e non può votare oggi la legge, non vorrei che vi fossero equivoci. Dichiaro che egli, come è stato contrario all'articolo 3, è stato altresì contrario all'articolo 4.

Ritiro di un disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera un Decreto Reale, che autorizza il Governo a ritirare il disegno di legge riflettente una convenzione per la regia dei fiammiferi e costituente l'allegato D del disegno di legge n. 305 intitolato « Provvedimenti di ordine economico. »

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo decreto.

Proroga della Camera.

Rubini. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. Prego la Camera di consentire ai relatori della Giunta generale del bilancio, che ancora non hanno presentato le loro relazioni, di poterle rimettere alla Presidenza durante le vacanze parlamentari.

Presidente. È la proposta che volevo fare io, e cioè che la Camera dia facoltà alla Presidenza di poter ricevere e far stampare e distribuire le relazioni, che saranno presentate.

(Rimane così stabilito).

Intende la Camera di prorogarsi a tempo indeterminato?

Voci. Sì! sì!

Presidente. Allora rimane così stabilito. La Camera sarà convocata a domicilio.

Voto di plauso al presidente.

Rubini. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rubini. Prima che la Camera prenda le sue vacanze, credo di interpretare il senti-

mento di tutti i colleghi nell'esprimere la nostra viva riconoscenza all'illustre nostro presidente per l'opera sua infaticabile, e pel modo sempre imparziale ed elevato, con cui ha diretto i nostri lavori. *(Benissimo! — Vivissimi e prolungati applausi).*

Pelloux, presidente del Consiglio. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Pelloux, presidente del Consiglio. A nome del Governo, mi associo al voto di riconoscenza per l'illustre presidente della Camera proposto dall'onorevole Rubini. *(Benissimo!)*

Presidente. Ringrazio dal più profondo dell'animo gli onorevoli miei colleghi di questa attestazione della loro benevolenza, la quale non può loro esser dettata che dal profondo sentimento di fare soltanto il mio dovere. Li ringrazio con tutto il fervore dell'animo mio. Se essi mi hanno dato tante prove di benevolenza e di fiducia, ben so che è stato pel titolo, che ho, di essere il più anziano in questa Assemblea. *(No! no!)*

Confido che vorranno sempre considerarmi come il loro più sincero e devoto amico, poichè sento di professare per loro la più vera e devota amicizia.

Interprete poi dei sentimenti di tutti i miei colleghi, esprimo i nostri voti più fervidi per la prosperità della nostra cara e diletta Italia *(Vivissimi e prolungati applausi)*; i voti di tutti per la conciliazione degli animi e per la salda concordia fra i cittadini. *(Benissimo! — Vive approvazioni).*

Son certo, infine, di interpretare i vostri sentimenti, onorevoli colleghi, mandando un reverente saluto al Re e a tutta la Famiglia Reale. *(Vivissimi e prolungati applausi).*

Votazioni segrete.

Presidente. Si procede ora alla votazione segreta sui quattro disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Si faccia la chiama.

Costa Alessandro, segretario, fa la chiama:

Prendono parte alla votazione:

Afan de Rivera — Aguglia — Arcoleo — Arnaboldi.

Baccelli Guido — Bacci — Badaloni — Balenzano — Barzilai — Bastogi — Berio — Bernini — Bertarelli — Bertetti — Bertolin

— Biscaretti — Bonardi — Borsani — Boselli — Bovio — Bracci — Branca — Brunetti Gaetano — Brunialti — Brunicardi.

Calabria — Calderoni — Calissano — Callaini — Calleri Giacomo — Cambray-Digny — Capaldo — Capozzi — Cappelli — Carcano — Castelbarco-Albani — Castiglioni — Cavalli — Celli — Ceriana-Mayneri — Chiapusso — Chimirri — Chinaglia — Cimorelli — Clementini — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colonna Luciano — Colonna Prospero — Colosimo — Compagna — Coppino — Cortese — Costa Alessandro — Costa Andrea — Costantini — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — D'Andrea — Daneo — De Amicis — De Bellis — De Cesare — De Donno — De Gaglia — Del Balzo Gerolamo — De Luca — De Martino — De Michele — De Mita — De Prisco — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Salvio — Diligenti — Di Rudini Carlo — Di Sant'Onofrio — Donati — Dozzio.

Falconi — Ferrero di Cambiano — Ferri — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Franchetti — Frascara Giacinto — Fulci Nicolò.

Gabba — Galimberti — Galletti — Gallini — Gallo — Garavetti — Ghigi — Giaccone — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Giusso — Gorio — Greppi — Guicciardini.

Lacava — Lampiasi — Lanzavecchia — Lazzaro — Leone — Lovito — Luchini Odoardo — Lucifero — Luporini.

Magliani — Majorana Giuseppe — Marcora — Marescalchi Alfonso — Mariotti — Marsengo-Bastia — Massimini — Matteucci — Mauro — Medici — Menafoglio — Metistica — Mezzanotte — Michelozzi — Mirto-Seggio — Mocenni — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morelli Enrico.

Nasi — Nocito — Nofri.

Orlando.

Pala — Palumbo — Panattoni — Pantano — Papadopoli — Pasolini-Zanelli — Pasqui — Pavia — Pavoncelli — Perrotta — Piccolo-Cupani — Pinchia — Piovene — Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prampolini.

Raccuini — Radice — Riccio Vincenzo — Rinaldi — Rizzo Valentino — Romanin-Jacur — Romano — Roselli — Rossi Enrico — Rovasenda — Rubini — Ruffo — Ruffoni.

Salandra — Sanfilippo — Santini — Sca-

glione — Schiratti — Sciacca della Scala — Selvatico — Serralunga — Sili — Socci — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino-Sidney — Sormani — Soulier — Spirito — Squitti — Suardo Alessio.

Talamo — Taroni — Tecchio — Torlonia Guido — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Trincheri.

Vagliasindi — Valeri — Valli Eugenio — Vendramini — Venturi Silvio — Vianello — Vienna — Vollaro-De Lieto.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zeppa.

Sono in congedo:

Ambrosoli — Arcoleo.

Baragiola — Berio — Bertoldi — Bianchi — Bonacci — Bonacossa — Bonin — Borsarelli — Boselli — Brunetti Eugenio.

Calleri Enrico — Calpini — Calvanese — Calvi — Campi — Capoduro — Cappelleri — Cavagnari — Cereseto — Chiappero — Chiaradia — Ciaceri — Civelli — Collacchioni — Colombo Giuseppe — Compagna.

D'Alife — D'Andrea — Daneo — Danieli — D'Annunzio — De Asarta — De Giorgio — De Riseis Luigi — De Salvio — Di Frasso-Dentice — D'Ippolito — Di Rudini Antonio — Di San Giuliano — Di Terranova — Di Trabia.

Facheris — Fani — Farina Nicola — Fiasce — Frola — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana — Giampietro — Gianolio — Girardi — Giunti — Grippo — Guerci.

Lucca — Luzzatti Luigi.

Macola — Marazzi Fortunato — Materi — Miniscalchi — Molmenti* — Morelli Enrico — Mussi.

Oliva.

Palberti — Pastore — Picardi — Pini — Piola — Pivano — Pizzorno — Poli — Prineti — Pullè.

Raggio — Rampoldi — Ridolfi — Rizzetti — Rogna — Romano — Ronchetti — Rossi Teofilo — Rossi Milano — Rota.

Sani — Sanseverino — Scalini — Scotti — Serristori — Simeoni — Soliani — Spada.

Talamo — Tasca-Lanza — Tecchio — Tinozzi — Turbiglio.

Valle Gregorio — Vischi.

Zappi.

Sono ammalati:

Anzani.
 Bocchialini — Bombrini — Bonfigli.
 Caffarelli — Cagnola — Cantalamessa —
 Carmine — Colarusso — Colombo-Quattro-
 frati — Conti.
 D'Ayala-Valva — Della Rocca — Di
 Scalea.
 Freschi.
 Grossi.
 Imbriani-Poerio.
 Lo Re — Lugli.
 Maurigi — Melli — Mirabelli — Mor-
 purgo.
 Ravagli.
 Stelluti-Scala.
 Testa.
 Vendramini.

Assenti per ufficio pubblico.

Alessio.
 Bettolo.
 Morando Giacomo.
 Toaldi.

Sono in missione:

Martini.

Interrogazioni.

Presidente. L'onorevole Santini ha presentato la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto chieded'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per conoscere se intenda provvedere di urgenza, siccome reclamano le deplorabili condizioni della sicurezza pubblica nella capitale, ai gravissimi inconvenienti derivanti dal recente riordinamento delle guardie di città.

« Santini. »

Questa interrogazione sarà iscritta nell'ordine del giorno.

È stata presentata la relazione sulla elezione contestata del collegio di Forlì. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Risultamento di votazioni.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni e prego gli onorevoli segretari di enumerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato delle votazioni segrete sui seguenti disegni di legge:

Accertamento dello stato civile degli scomparsi in guerra:

Presenti e votanti	212
Maggioranza	107
Voti favorevoli	185
Voti contrari	27

(La Camera approva).

Modificazioni ed aggiunte alle leggi vigenti sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi:

Presenti e votanti	210
Maggioranza	106
Voti favorevoli	173
Voti contrari	37

(La Camera approva).

Riforma dei dazi comunali di consumo:

Presenti e votanti	212
Maggioranza	107
Voti favorevoli	183
Voti contrari	29

(La Camera approva).

Provvedimenti urgenti e temporanei pel mantenimento dell'ordine pubblico:

Presenti e votanti	214
Maggioranza	108
Voti favorevoli	177
Voti contrari	37

(La Camera approva).

La Camera sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle ore 21.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
 Direttore dell'ufficio di revisione.